APPENDIX
AD SYNODUM
BONONIENSEM
ANNO MDCCLXXXVIII.

AD LIBRUM PRIMUM

Num. I.

Indulgentiæ concessæ omnibus, & singulis, pie, & devote, atque ex corde recitantibus Actus Virtutum Theologicarum Fidei, Spei, & Charitatis, prout sequens declarat sacræ Congregationis

DECRETUM.

ANimadvertens SS. D. N. Bened. Pp. XIV. quam utiles, quinimmo necessarii sint ad æternam salutem Theologicarum Virtutum Actus, Fidei videlicet, Spei, & Charitatis, ut omnes utriusque sexus Christifideles ad illorum exercitium excitaret, audito voto Sac. Congregationis Indulgentiis, sacrisque Reliquiis præpositæ, Indulgentias pro iisdem Actibus a san. mem. Bened. XIII. die 15. Januarii anni 1728 concessas benigne confirmavit; *plenariam* nimirum, cum facultate eam fidelium defunctorum animabus applicandi, *semel in mense* lucrandam ab iis, qui quotidie per mensem præfatos Actus pie, & devote, & ex corde peregerint, die nempe ab unoquoque eligenda, in qua vere pœnitentes, confessi, ac sacra Communione refecti pro Christianorum Principum concordia, hæreticorum extirpatione, ac S. M. E. exaltatione, ut decet, oraverint; nec non aliam similiter *plenariam in mortis articulo*. Ut autem commissas sibi oves ad frequentiorem hujusmodi Actuum usum alliceret Sanctitas sua Indulgentiam *septem annorum*, *totidemque quadragenarum* cum eadem applicationis facultate, quæ juxta ejusdem sui prædecessoris concessionem semel tantum in die consequi poterat, ad quamlibet antedictorum piam &c. ut supra, recitationem, clementer extendit.

Declaravit insuper Sanctitas sua præfatas omnes Indulgentias addictas minime esse certis, determinatisque verbis; proptereaque unumquemque uti posse in recitatione dictorum

Actuum qualibet formula, dummodo in ea singularum Virtutum Theologicarum specialia motiva exprimantur.

Dat. die 28. Januar. Anno 1756.

ATTO DI FEDE.

Mio Dio, io credo fermamente con tutto il cuore, che voi siate uno in essenza, trino nelle Persone, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, rimuneratore delle opere buone, e giusto vendicatore delle cattive. Credo, che il Divin Figliuolo si sia fatt' Uomo, abbia patito, sia morto in Croce per la salute nostra, e il terzo dì risuscitasse da morte. Credo ancora quanto si contiene nel Simbolo Appostolico, e quanto Santa Chiesa propone da credere, perchè Voi di somma autorità l' avete detto. Mio Dio, ajutatemi, acciò non manchi nel credere.

Credo in Dio Padre Onnipotente &c.

ATTO DI SPERANZA.

Mio Dio, io spero fermamente con tutto il cuore d'ottenere da Voi, per li meriti di Gesù Cristo. l' eterna salute, e quanto è necessario per ottenerla, perchè Voi di somma potenza, bontà, e fedeltà tanto mi avete promesso. Mio Dio, ajutatemi, acciò per me non manchi, che tanto non ottenga.

Padre nostro, che sei ne' Cieli &c.

ATTO DI CARITA'.

Mio Dio, io vi amo con tutto il cuore, e con tutto il cuore son risoluto di amarvi, ubbidirvi, e compiacervi in tutto sopra ogni cosa per la vostra somma bontà degna d' essere amata, ubbidita, e compiaciuta in tutto per se stessa sopra ogni cosa, e amo il mio prossimo come me stesso per amor vostro. Mio Dio ajutatemi, acciò non manchi nell' amarvi.

Adorare, ed amare un solo Dio &c.

Num.

Num. II.

E D I T T O

Intorno alle stampe, e Libri proibiti.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinal Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

NOn essendovi cosa, che maggiormente possa guastare la purità della Fede, e dei costumi, quanto la lettura de' perniciosi Libri, è debito del nostro Pastorale officio di rimovere sì grave pericolo dal nostro amatissimo gregge. Però inerendo ai Decreti de' Sagri Canoni, e a molte pontificie Constituzioni, eccitati massimamente dal paterno zelo del regnante Sommo Pontefice Pio VI., il quale veggendo dilatarsi pur troppo a questi dì la velenosa infezione, ordinò a tutti i Pastori di apporvi vigoroso rimedio, scrivendo nella sua Enciclica (1): *Vetus igitur fermentum expurgate, auferte malum de medio vestri, idest venenatos libros ab oculis Gregis magna vi, & sedulitate extorquete*, e rinnovando gli Editti de' nostri Predecessori, e specialmente del gran Cardinale Gabriele Paleotti (2), comandiamo sotto la pena, oltre la stabilita da' Sagri Canoni, e Pontificj Decreti, e dell' Indice Romano (3), di cento scudi da applicarsi a' luoghi Pii, ed altre a nostro arbitrio l' osservanza de' seguenti nostri ordini.

I. Che niuno ardisca stampare, o far stampare, o ristampare alcun libro, o scrittura ancor di pie Orazioni, o altra qualsiasi minima cosa (eccettuati gli Editti, ed altre occorrenze delle Corti) senza nostra licenza, ossia de' nostri RR. Deputati Revisori, e del R. Padre Inquisitore in iscritto, la quale non si concederà, se non si presenti l' Originale intelligibile, e col nome dell' Autore. E ottenuta la licenza, non si possa nè aggiugnere, nè levare, o mutar

(1) Encycl. Inscrutabile an. 1775

(2) *In Episcop. Bonon.* Bando 19. *Apr.* 1566. *& in Archiepiscop. P. II. p.* 73.

(3) *Leo X. in Conc. Later. sess. X. & Index lib. prohibit. Reg. X. etc.*

tar parole, senza intelligenza delli medesimi; e perciò finita la stampa, si porti una Copia, con l'Originale, prima, che se ne faccia la pubblicazione. Ordiniamo similmente, che sia impressa la Revisione estesa, secondo il solito *Vidit*, eccettuate le cose di poco momento, come di foglio volante, per cui basterà la formola generale, *Con licenza de' Superiori*. In tutte però le stampe si imprimerà la data dell' anno, e della stamperìa; vietando assolutamente di stampare con niuna data di luogo, e di tempo, o con date false, e finte.

II. Che niuno Stampatore, o Librajo, o altri ardisca introdurre in questa nostra Città, nè in qualunque luogo della Diocesi Libri, o Carte stampate senza la nota sottoscritta dagli Ordinarj, o Inquisitori de' luoghi, d'onde i Libri saranno stati estratti. Perciò i Gabellieri, o Custodi delle Porte rispettivamente non permetteranno l'introduzione, se prima non sia loro mostrata la detta nota sottoscritta, altrimenti tratterranno presso di sè i detti Libri, o Carte, e ne daranno parte a Noi, o al Rev. P. Inquisitore. Che se i Libri saranno chiusi in Casse, Bauli, o Fagotti, dovranno farli portare in Gabella, d' onde non permetteranno i Ministri, che sieno aperti, o levati senza nostra espressa licenza, o del Rev. P. Inquisitore; la quale licenza non sarà data, se prima non si presenterà nota distinta de' Libri, o Carte col nome degli Autori, e de' luoghi, ove sono stati stampati, sottoscritta come sopra.

III. Le stesse diligenze vogliamo, che siano usate dalli Custodi delle Porte, e Ministri della Gabella in ordine alla estrazione de' Libri, e Carte stampate; che se loro non saranno mostrate le liste sottoscritte da Noi, o dal Sant' Officio, dovranno trattenerli, e non permetterne la estrazione. Lo stesso dovranno esattamente osservare i Mastri delle Poste, Postieri, e Corrieri, a' quali proibiamo di portare dentro, e fuori della nostra Città, e Diocesi pieghi, o viluppi di Libri, o Carte stampate senza la suddetta licenza, e sottoscrizione.

IV. Che tutti i Libraj, e venditori di Libri sieno obbligati dentro il termine di un Mese dalla pubblicazione del presente Editto aver fatta la Lista intiera, fedele, e distinta di tutti i Libri, che si trovino avere in Bottega, o in Casa, e portarla al nostro Vicario Generale per essere sottoscrit-

toscrit-

toscritta, prestando il solito giuramento. Ordiniamo pure a chiunque avrà Libri per eredità, o altro titolo di non donare, o vendere, o in qualunque modo alienarli sotto le stesse pene, e della perdita di essi Libri tanto per chi li vendesse, quanto per chi li comprasse.

V. E perchè intendiamo, che perfino li Rivenditori, e Rivenditrici di diverse robe per uso delle Case, e delle Persone pubblicamente in ogni cantone della città ardiscono ancor essi talvolta di vendere ogni sorta di Libri anche proibiti, e perniciosi; perciò proibiamo a simili persone di vendere Libri ſenza le debite licenze, sotto pena della perdita de' medesimi, ed altre ad arbitrio.

VI. Molto più comandiamo a' Ciarlatani, e Cantimbanchi, che non ardiscano vendere, o divulgare Libri, Storie, e Canzoni, facezie, ricette, o Immagini sacre, o profane, se prima non avranno ottenute le licenze, come sopra. E inculchiamo specialmente a' Vicarj Foranei della Diocesi d'invigilare sopra li vagabondi, e simil gente, che vanno questuando col portare Immagini sacre, o Figure, e dispensare Orazioni, Indulgenze, Brevetti, e altre cose supposte benedette, e di divozione, pubblicando grazie, e privilegi promessi da Dio, o dalla B. Vergine a quelli, che rispettivamente li porteranno adosso, e reciteranno ec.; ingannando così le persone semplici per cavar loro di mano danaro. E non badando a qualunque pretesa licenza, impediranno tali illecite questue, e loro facendo levare le dette Immagini, e se pubblicassero Indulgenze, e Grazie false, li facciano arrestare, e ne diano avviso a Noi, o al nostro Vicario Generale. Lo stesso dovranno fare con que' vagabondi, che girano il Mondo col nome d'Astrologi, a' quali non permetteranno in conto veruno di astrologare chi che sia; dovendo Noi procurare di bandire affatto questi impostori, che dopo tante Bolle di Sommi Pontefici contro gli esercenti l'astrologia giudiciaria, non cessano di vagare, e indurre le idiote persone a dar credito, alle vane loro superstiziose divinazioni, spargendo ne' Popoli quella specie d'Idolatria tanto detestata da Dio per li suoi Profeti.

VII. Finalmente ordiniamo a tutti del nostro Popolo, che abbiano Studj, e Librarie di riconoscerli diligentemente, e trovando Libri proibiti, e perniciosi compresi nelle Regole generali, e particolarmente nell' Indice Romano, e altri

altri Decreti debbano portarli, o per mano sicura trasmetterli al nostro Vicario Gen., o al Sant'Officio, non dovendo alcuno di sua autorità stracciarli, o abbruciarli, e molto meno tenerli, o leggerli, o darli ad altri a leggere. Avvertendo, che chiunque tiene, o legge Libri d'Eretici, e contenenti dogmi ereticali, oltre le altre pene incorre nella scomunica Papale espressa nella Bolla *Cœnæ Domini*. E tenendo, o leggendo Libri per altra cagione proibiti, oltre l'essere in continuo peccato mortale, saranno da Noi puniti secondo le leggi de' Sagri Canoni, e delle Pontificie Constituzioni.

VIII. Ricordiamo poi a quelli, che hanno licenza di leggere, e tenere Libri proibiti di non farne abuso col dargli a leggere ad altri, ma di tenerli anzi ben custoditi, e chiusi, affinchè non sieno letti da quelli, che privi sono di tale facoltà. Avvertendo ancora, che tale facoltà non gli esenterebbe dal peccato, qualora la lezione di essi Libri fosse loro occasione di vacillare nella Fede, o di macchiare la onestà del costume. Dal che comprender devono i Maestri di Scuola, e i Padri di famiglia il gravissimo obbligo, che hanno di sottrarre certi Libri, ancorchè formalmente non proibiti, dagli occhi degli Scolari, e de' Figliuoli, i quali non possono non essere di grave pericolo per la loro rovina spirituale.

Ed acciocchè niuno possa pretendere ignoranza, e più prontamente sieno osservate le suddette cose, comandiamo a tutti li Stampatori, Libraj, e Gabellieri, Locandieri, e Custodi delle Porte, che di questo nostro Editto tener debbano copia affissa nelle loro Botteghe, e Officine rispettivamente sotto pena di Scudi 25. da applicarsi a luoghi Pii.

E di tutte queste ordinazioni nel presente Editto contenute comandiamo la piena osservanza, ed ubbidienza sotto le suddette pene, ed altre a nostro arbitrio.

Dal nostro Palazzo Arcivesc. questo dì 2. Settemb. 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancelliere Arcivesc.

Num.

Num. III.

E D I T T O

Sopra gli Ebrei.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

AVvegnacchè per molte Constituzioni de' Sommi Pontefici, e per varj Decreti della Suprema Inquisizione, pubblicati anche da' nostri Predecessori (1) per il Ghetto degli Ebrei, che abbiamo nella Città di Cento, siasi col maggior zelo provveduto, per togliere agli Ebrei ogni occasione di corrompere i costumi de' Cristiani, e allontanare questi da ogni pericolo di perversione, che derivar potrebbe dalla scambievole famigliarità: e Noi stessi inerendo alle canoniche disposizioni, e alle espresse dottrine di Benedetto XIV. (2), non abbiamo tralasciato di fare nel nostro Sinodo alcune opportune Constituzioni; nulladimeno, avendo Noi inteso, che non solo introdotti si sono degli abusi, ma succeduti ancora alcuni gravi disordini, abbiamo giudicato debito del nostro Pastorale officio dichiarare più distesamente col presente Editto i nostri precisi ordini, per togliere i predetti abusi, ed impedire i maggiori mali, che potrebbero avvenire.

(1) *Gabr. Paleotti ann. 1566. e Bened. XIV. ann. 1733.*

(2) *De Syn. Diœc. lib. VI. cap. IV.*

E in I. luogo ordiniamo la piena ed esatta osservanza dell' Editto della Suprema Inquisizione già emanato, e pubblicato d' ordine di Nostro Signore Papa Pio VI. sotto il dì 5. Aprile 1775; dovendo Noi pure invigilare sopra queste Pontificie, e Canoniche ordinazioni, come anche in virtù di santa obbedienza fu comandato a tutti i Vescovi dalla s. mem. di Pio V.(3), e di altri Pontefici.

II. Spezialmente poi ordiniamo l' osservanza della legge, che tutti gli Ebrei dell' uno, e dell' altro sesso portar debbano il consueto segno di color giallo (4), per cui vengano

(3) *Const.* **Romanus Pontifex** *6. §. 4.*

(4) *Paul. IV. Const.* **Cum nimis**, *et Pius V. cit. Const.*

gano distinti dagli altri tanto in detta Città di Cento, quanto fuori. E solo si permette, che possano andare senza il detto segno in occasione di attual viaggio, o della breve dimora di un giorno.

III. Ma non dovranno essi dimorar mai fuori del Ghetto ne in Città, ne nelle Ville, o Terre, o Caſtelli, o altro luogo della nostra Diocesi sotto qualunque pretesto, ancor di mutar aria. E, occorrendo il bisogno, dovranno chiederne la Licenza in iscritto da Noi, ossia dal nostro Commissario, o dal R. P. Inquisitore a norma de' Decreti della Sacra Congregazione (1); e in tal caſo debbano preſentarsi al Parroco del luogo, palesando il loro stato di Ebrei, e il tempo, in cui sono ivi per dimorare, affinchè possa egli invigilare, che niuno del suo gregge usi famigliarità, e contragga infezione. E la stessa Licenza dovranno conseguire, volendoſi portare alle Fiere in altre Città, a norma d'altro Decreto della Sagra Congregazione (2); e venendo a Bologna, presentare la Licenza a questo nostro Vicario Generale, o al Rev. Padre Inquisitore; ne fermarsi qui oltre tre giorni.

(1) *6. Sept. 1661. e 19. Maii 1751.*

(2) *17. Feb. 1751.*

IV. Si osservi esattamente la importante legge, che gli Ebrei non abbiano Botteghe, Magazzeni, o Fondachi fuori del Ghetto (3); e solamente sono tollerate le due Botteghe vicine al Ghetto già concedute dalla Suprema Congregazione, e da' Nostri Predecessori; ma con espresso divieto, che non possano ivi pernottare gli Ebrei, nè tenere congressi tra di loro, e molto meno con li Cristiani, ma debbano unicamente attendere al loro mestiere.

(3) *S. Pius V. Const. cit. & Alex. VII. in Decret. 10. Julii 1659.*

V. E poichè non ostanti le replicate proibizioni de' Sommi Pontefici (4), abbiamo inteso con nostro grave rammarico coltivarsi in varj tempi, e luoghi scandalose famigliarità dagli Ebrei con li Cristiani; vietiamo sì agli uni, che agli altri il mangiare, e bere insieme, o giuocare, o avere altre famigliarità nelle Case, nelle Strade, nelle Botteghe, e specialmente nelle Bettole, e nei Caffè, e ordiniamo a' Capi, e Padroni delle Botteghe stesse di non permettere le dette promiscue conversazioni; altrimenti procederemo irremissibilmente alle stabilite pene contro li disubbidienti.

(4) *Paul. IV. & S. Pius V. Const. citat. & Clem. VIII. Const. Cæca, & obdurata.*

VI. Abbiamo pur sentito essere talvolta avvenuto, che fin di notte si sieno trovati Ebrei a converſare con li Cristiani. Però comandiamo a tutti gli Ebrei Uomini, e Donne,

ne, che all' ora di sera già stabilita sieno tutti ritirati in Ghetto, nè possano uscire prima del giorno. E ordiniamo al Portinajo di fare esattamente il suo ufficio, non permettendo agli Ebrei di entrare, o uscire dal Ghetto, se non alle ore stabilite, nè di lasciarvi entrare Cristiani nel tempo, che gli Ebrei sono rinchiusi.

VI. Circa il comprare, e vendere, e far traffico di carni, e latticinj si osservino gli Editti generali; e specialmente, e severamente a norma de' medesimi proibiamo agli Ebrei di comprare, e vendere o per se, o per mezzo d' altri, e contrattare sotto qualunque titolo cose sagre, come Agnus Dei, Reliquie de' Santi, ne Croci, o Calici, ne Immagini di Gesù Cristo, della Vergine, e de' Santi, ne Officj, Breviarj, Messali, ne qualunque altra cosa spettante al culto divino. E vietiamo pure ai Cristiani di vendere alcuna di dette cose, ancorchè lacere, e rotte agli Ebrei. E all' incontro non possano gli Ebrei vendere ai Cristiani pani azimi, ne questi riceverli sotto qualunque pretesto.

VII. Si vieta agli Ebrei invitare, o introdurre Cristiani nelle loro Sinagoghe, ne a' Cristiani sia lecito entrare, e molto meno assistere alle loro feste, e ceremonie, ancorchè per semplice curiosità sotto le comminate pene.

VIII. Non possano gli Ebrei tenere Serve, e Servitori Cristiani, nè farsi prestare alcuna opera servile per il Ghetto (1). Però ingiungiamo a' Padri di famiglia, e Tutori, o Curatori di proibire a' Figliuoli, e Fanciulli alla loro cura soggetti prestare agli Ebrei cotali servigj. Che se pure per qualche occorrente necessità si darà da Noi, o dal R. P. Inquisitore la licenza a qualche Cristiano di esercitare mestiero in Ghetto, licenza, che deve esser sempre in iscritto, si guardi esso dal mangiare, e bere in Ghetto, ma contento della sua mercede, vada a mangiare a casa sua, e non si fermi in Ghetto dopo le ore 24, e molto meno ardisca ivi pernottare giammai, sotto pena della scomunica (2), ed altre arbitrarie.

(1) *Cap.* 2. §. 8. *et* 13. *de Judais. Innoc. IV. Const.* 2. Impia Judeorum, *et Paul. IV.* Cum nimis.

(2) *Cap.* Judæi §. *de Judais.*

IX. Similmente si vieta agli Ebrei prevalersi di Nutrici Cristiane per allattare i loro Figli; e parimenti alle Donne Cristiane servire agli Ebrei in tali ufficj (3). Ed occorrendo la necessità per il poco numero degli Ebrei in Cento, ciò si faccia con la detta debita licenza in iscritto. Ed è pur vietato a' Medici Ebrei curare verun Cristiano infermo, sotto gra-

(3) *Capitib. et Constit. cit.*

vissime pene, e ad ogni Cristiano servirsi in qualunque sua infermità di Medico Ebreo, sotto la pena di esser privato de' SS. Sacramenti, e della Ecclesiastica sepoltura (1).

(1) *Const. cit., et Greg. XIII. Alias 68.*

X. Per mantenere la debita osservanza delle Feste di Santa Chiesa, e impedire ogni scandolo, non ardiscano gli Ebrei (2) lavorare in Ghetto, se non a porte chiuse, e in niuna maniera nelle case de' Cristiani. Nè i Cristiani in tali giorni Festivi permetteranno mai agli Ebrei di lavorare nelle loro case.

(2) *Cit. Const.*

XI. Più detestabile poi saria il delitto de' Cristiani, se ne' giorni delle Feste di Santa Chiesa andassero essi in Ghetto a lavorare con iscandalo degli stessi Ebrei, e in detrimento della nostra Santa Religione, per la sordida avarizia di guadagnare. Protestiamo perciò, che puniremo irremissibilmente con le debite pene sì i Cristiani violatori, che gli Ebrei, che ciò permetteranno. E incarichiamo i Confessori di ammonire, e riprendere gravemente i loro penitenti, e negando loro il beneficio della santa assoluzione, o suspendendola, sinchè non sieno da sì grave irreligiosità, e scandalo emendati.

XII. Proibiamo espressamente agli Ebrei l'entrare ne' Parlatorj de' Monasterj, o Conservatorj, e molto più è loro vietato il parlare con veruna persona ivi esistente, ancor sotto specie di vendere le loro merci, e similmente d'entrare nelle Chiese, Oratorj, e Spedali, sotto le pene decretate, ed altre ad arbitrio.

XIII. Si avvertono poi li Superiori delle Case de' Regolari, e de' luoghi pii de' Secolari, che bisognando loro degli Ebrei per uso di tapezzerie, od altro, non permettano l'ingresso nelle Chiese, Oratorj &c.; nè li lascino trattare con Giovani, ma solamente con persone di matura età, che possano loro dar buoni esempj; altrimenti ne renderanno conto a Dio, e alla Congregazione del S. Offizio.

XIV. Ma essendo la predica il più efficace mezzo per ottenere la conversione degli Ebrei, ordiniamo ai Rabbini di mettere ogni cura, per fare intervenire alla predica, che si fa ne' determinati giorni per gli Ebrei (3); e trascurando essi di fare l'esatta descrizione delle persone, che devono intervenire, o mancando d'intervenire alcuno dei descritti, incorreranno nelle già prescritte pene pecuniarie.

(3) *Constit. cit. Greg. XIII. et Decr. Ben. XIV. 26. Aug. 1745. et 29. Apr. 1749.*

XV. Sarà poi severamente punito ciascuno degli Ebrei, che

che ardisse ritrarre con minacce, o con lusinghe, o in fatti, o in parole dall' abbracciare la santa Fede qualunque de' suoi, che avesse dichiarata tale volontà (1).

XVI. A norma pure delle Pontificie Constituzioni sarà severamente punito chiunque degli Ebrei, che avesse la temerità di proferire parole contumeliose contro il Nostro Signor Gesù Cristo, la Beata Vergine, e i Santi, o in disprezzo della Santa nostra Religione, de' Riti della Chiesa, o degli Ordini Regolari, o altre cose spettanti al culto del Signore.

(1) *Nicol. IV. & Greg. XIII. loc. cit.*

XVII. In queste supreme ordinazioni s' intendono compresi ancora quegli Ebrei forestieri, i quali venendo a Cento debbono abitare nel Ghetto, e venendo a Bologna, alloggiare nella Osteria per essi destinata.

XVIII. Finalmente si dichiara, che per la effettiva esecuzione di queste leggi si procederà contro li trasgressori anche *ex offitio*, *& per inquisitionem*, affinchè subiscano le dovute pene già stabilite da' Sommi Pontefici, ed espressamente notificate nel sopraccitato Editto del Sant' Officio in data de' 5. di Aprile del 1775, che gli Ebrei devono, e comandiamo, che tengano affisso nel loro Ghetto. E affinchè niuno pure ignori il presente nostro Editto, ordiniamo, che sia affisso ne' luoghi soliti, e di più nella Scuola del Ghetto degli Ebrei di Cento, e nella Osteria di loro alloggio in Bologna.

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile questo dì 3. Settembre 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num.

Num. IV.

EDITTO

Sopra la S. Inquisizione della Città, e Diocesi di Bologna.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

NOn essendovi cosa alcuna, che tanto debba esser a cuore a' Pastori dell' anime, quanto il procurare, che la Santa Fede Cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio, dall' abbominevole contagio dell' eresia, immacolata, ed intatta si conservi; quindi Noi, a' quali di giurisdizione ordinaria così spetta, comandiamo a tutte, e ciascuna persona a Noi soggetta, o di nostra giurisdizione di qualsivoglia condizione, stato, grado, o dignità così ecclesiastica, come secolare, sia quanto si voglia grande, in virtù di santa obbedienza, e sotto pena di scomunica, oltre le altre pene de' sacri Canoni, Decreti, Constituzioni Apostoliche, e Bolle da' Sommi Pontefici imposte, che fra trenta giorni prossimi, de' quali i primi dieci assegniamo per il primo, gli altri dieci immediatamente per il secondo, e gli ultimi dieci per il terzo, e ultimo perentorio termine, debbano alla nostra Arcivescovile curia, ovvero al Sant' Offizio di questa Città rivelare, e notificare giuridicamente tutti, e ciascuno di quelli, de' quali sappiano, o abbiano avuto, o avranno notizia =

I. Che siano eretici, o sospetti, o diffamati d' eresia, o fautori, o ricettatori, o difensori loro; o che abbiano aderito, o aderiscano a' riti de' Gentili, o de' Giudei, o de' Maomettani, o de' Saraceni; o abbiano apostatato dalla Santa Fede Cristiana, o in qualunque modo o espressamente, o tacitamente abbiano invocato il Demonio, o l' abbiano onorato, onorino, o abbiano avuto, abbiano al presente, o sieno

sieno per aver patto, o si sieno ingeriti, o s'ingeriscano in qualunque esperimento si sia, di magia, o negromanzia, incantesimi, o altre superstiziose azioni, e massime con abuso di cose sagre.

II. Giudei, che inducessero, o avessero indotti Cristiani a vivere conforme a' costumi loro, o si servissero d'essi in quelle cose, ed azioni, che loro sono proibite ne' sacri Canoni, e Costituzioni Pontificie, o che impedissero altri Giudei a battezzarsi, o insegnassero eresie, o incantesimi, ed altre cose contro gli Articoli della Santa Fede, che sono comuni a noi, ed a loro.

III. Che sieno persone, che con sacrilego ardire, non essendo Sacerdoti, s'abbiano usurpato, o s'usurpino di celebrar la Messa, o abbiano presunto, presumino, o giammai pressumessero d'amministrare il Sacramento della Penitenza a' Fedeli di Cristo, o che l'abbiano abusato, o abusino, o sollecitino i penitenti contro li Decreti, o Costituzioni Apostoliche, e singolarmente della s. mem. di Greg. XV., e di Papa Benedetto XIV.

IV. Che abbiano celebrato, o celebrino occulti conventicoli in materia di Religione.

V. Che contro Dio, o i Santi suoi, e singolarmente contro la Beatissima Vergine Maria Madre di Dio abbiano proferito, o proferiscano bestemmie ereticali, o proceduto a qualche atto di offesa, e disprezzo delle loro sacre Immagini, o figure.

VI. Che contro il Voto solenne fatto nella Professione in qualunque Religione approvata, o dopo aver preso l'Ordine sagro abbiano contratto matrimonio.

VII. Che vivendo la prima Moglie piglino la seconda, o vivendo il primo Marito prendano il secondo, o tentino di ciò fare.

VIII. Che non essendo ordinati Sacerdoti abbiano con sacrilego ardire usurpato, o si usurpino di celebrare la santa Messa, ancorchè non avessero proferito le parole della consecrazione, o abbiano presunto di ministrare il Sacramento di Penitenza, sebbene non fossero venuti all'atto dell'assoluzione.

IX. Che abbiano impedito, impediscano per se, o per altri in qualsivoglia modo la santa Inquisizione, ovvero i suoi Offiziali nell'eseguire alcun'atto, cattura, processo, o sen-

o sentenza pertinente a quello, o abbiano offeso, o offendano, o minaccino d'offender nella roba, nella persona, nell' onore alcun testimonio, o denunziatore, o ministro d'essa santa Inquisizione per sè, o per altri in qualsivoglia modo; o consigli, o abbia consigliato alcuna persona a non confessare, o a tacere la verità alla santa Inquisizione, o esortare a non denunziare, o trattandoli da spia, o con altri nomi odiosi, infami, e vituperosi.

X. Che abbiano, o abbiano avuti libri, o scritti, i quali contengano eresie, o libri d'eretici, che trattino di Religione, senza autorità della Santa Sede Apostolica, o che gli abbiano letti, o tenuti, o stampati, o fatti stampare, o difesi, o li leggano, tengano, stampino, facciano stampare, o difendano sotto qualsivoglia pretesto, o colore. E questo istesso intendiamo, e comandiamo circa i libri di negromanzia, magia, astrologia giudiziaria, conforme alla Costituzione della s. mem. di Papa Urbano VIII., o che contengano incantesimi, sortilegj, e simili superstizioni, massime con abuso di cose sagre, ed altri contenuti nominatamente, o virtualmente così nel sagro Indice Romano, come in altri Editti della santa Inquisizione. E quanto a quelli similmente, i quali abbiano introdotto, introducano, o facciano introdurre nella nostra giurisdizione, o estrarre da essa i predetti, o altri somiglianti libri.

XI. Dichiarando, che per la sopraddetta espressione de' casi da Noi specificati da rivelarsi, come di sopra, non escludiamo gli altri casi spettanti alla santa Inquisizione, che per altro ne' sagri Canoni, Decreti, Costituzioni, e Bolle de' Sommi Pontefici sono compresi.

XII. Avvertendo, e dichiarando, che a questi nostri precetti non soddisferanno, nè s' intendono soddisfare quelli, che con bollettini, o lettere senza nome, e cognome dell' autore, o in altre maniere, delle quali niun conto si tiene nella santa Inquisizione, pretendessero rivelare i delinquenti.

XIII. Che quei, che sanno, o hanno avuto notizia di qualsivoglia caso spettante alla santa Inquisizione, massime d'eresia, sono tenuti, come sopra, sotto l' istesse pene, e censure a denunziarli, ne sono scusati da qualsivoglia condizione, o lunghezza di tempo; onde s' ingannano quelli, che pensano per essere trascorsi dieci, quindici, o vent' anni non

ni non essere più obbligati a denunciare i casi alla santa Inquisizione, il che però s' intende di quelli, che non hanno mai soddisfatto, e denunziato.

XIV. E che dalla detta Scomunica, e pene, nelle quali i disubbidienti incorreranno, niuno se non da Noi, o dal Supremo Tribunale del Sant' Officio di Roma potrà essere assoluto, se prima rivelando, o notificando li detti eretici, od altri, come sopra, sospetti d' eresia non avrà soddisfatto alla Santa Inquisizione.

XV. E però avvisiamo, e nel Signore ammoniamo tutti li Fedeli a Noi soggetti, che avendo cognizione di qualsivoglia caso spettante alla Santa Inquisizione, per zelo dell' onor Divino, per difesa della Santa Fede, e per l' estirpazione dell' eresie, delle quali non v' è cosa peggiore, per l' obbligo delle censure, e scomuniche, come sopra, vogliano caritativamente denunziarli, sprezzando i falsi abusi, che in ciò il Demonio per isdegno, ed ira ha posti nel mondo, volendo in questa maniera disturbare così pio, e sant' Offizio; i quali sono il temere di esser chiamati accusatori, spie, e simili; il non voler esser per questi atti stimati infami, indegni della conversazione onorata del mondo; imperocchè chi considera, conoscerà, che officio tale, nel qual si difende l' onor di Dio, e la Santa Fede merita non i titoli, ed i nomi suddetti, ma piuttosto il titolo di cavaliere di Cristo, difensore della Santa Fede Cattolica, e zelante dell' onor Divino, oltrecchè saranno tenuti segretissimi.

XVI. Avvertiamo tutti li Reverendi Confessori, che con ogni diligenza cerchino, ed investighino da' suoi penitenti se sanno alcuna delle suddette cose, avvisandoli, che non denunziandole, come di sopra, non li possono assolvere, e se saranno in ciò manchevoli, o negligenti, saranno puniti.

XVII. Ed acciocchè questi ordini nostri vengano a notizia di tutti, e nessuno possa pretendere ignoranza, comandiamo in virtù dello Spirito Santo, e di santa obbedienza, e sotto pena della sospensione dai loro officj a tutti li Reverendi Rettori delle Chiese di questa Città, Terre, Castelli, e luoghi di detta nostra giurisdizione, anco per ordine particolare degli Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali Generali Inquisitori, che li debbano pubblicare due volte l' anno; cioè in una Domenica dell' Av-

vento, e in un' altra della Quaresima in tempo, che sia in Chiesa maggior concorso di popolo; le quali cose comandiamo ancora alli Reverendi Abbati, Priori, e Presidenti de' Conventi, e Case de' Religiosi, Confessori delle Suore, conforme al Decreto della s. mem. di Papa Urbano VIII. pubblicato alli 15. Ottobre 1624. in materia delle penitenti, che sono state sollecitate, perchè rispettivamente l'eseguiscano con i sudditi loro. E che delle due copie, le quali manderemo di questo nostro Editto, una debbano far attaccare alla Porta principale delle loro Chiese in tal modo, che non si possa levare, se non con violenza, e l'altra l'abbiano a conservare nelle Sagrestie loro per memoria di doversi osservare i predetti ordini.

Ricordiamo inoltre, e comandiamo l'osservanza dell' Editto de' libri proibiti.

Dato dal Nostro Palazzo Arcivescovile questo dì 3. Settembre 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num.

Num. V.

NOTIFICAZIONE

Contro le Bestemmie, e le altre detestabili maniere di prendere in vano il SS. Nome di Dio, e de' Santi suoi.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

PEr sradicare dagli umani cuori l'esecrabile vizio della bestemmia, che inclina alla eresia, e le rabbiose grida imita dei dannati, che lor lingue rodendo bestemmiano l'Altissimo Dio, si adoprarono in ogni tempo i Santi Pontefici con le loro Constituzioni, con gravissimi Canoni i sagri Concilj (1), e li Cristiani Imperatori con la severità delle loro leggi (2). Tra le altre Pontificie Constituzioni è celebre quella di S. Pio V. (3), il quale, confermando i Decreti fatti nel Concilio Lateranense da Leone X. (4), ordina, e comanda:

1. Che chiunque laico espresso bestemmiatore del Nome di Dio, di *Gesù*, e di *Maria* Vergine Madre di Dio cada in gravi pene pecuniarie, per la prima volta di Scudi 25., la seconda di Scudi 50., e la terza di Scudi 100., e d'infamia, e di esilio.

2. Che se fosse uomo povero, e impotente a tali sborsi, la prima volta stia con le mani di dietro legate davanti la Porta della Chiesa per un giorno intiero, la seconda sia frustato, e la terza gli sia forata la lingua, e mandato in galera.

3. Chiunque Prete, o Cherico beneficiato bestemmiatore, per la prima volta sia privato di tutti i frutti di un anno de' Beneficj suoi, la seconda di essi beneficj, e la terza privato d'ogni dignità, sia mandato in esilio.

4. E non avendo Beneficio, per la prima volta sia casti-

(1) *Can.* Si quis 10. *caus.* 22. *q.* 1. *Cap.* Statuimus, *de Maledicis, & alibi*.

(2) *Auth.* Ut non luxurientur homines. §. Et quoniam. *Et Carol. V. Const. Crimin. art.* 106.

(3) *Const.* 5. Cum primum.

(4) *Const.* 7. Supernæ dispositionis.

stigato con pena pecuniaria, la seconda con la prigione, e la terza con la pena della degradazione, e della galera.

5. E generalmente chiunque bestemmiasse gli altri Santi, secondo la qualità delle bestemmie, e delle persone sia castigato ad arbitrio del Giudice.

Ma lo stesso Santo Pontefice desiderando, che i Giudici, e i Pastori delle Chiese non fossero mai costretti ad usare il rigore delle suddette pene, rinnovando la Constituzione del suo Predecessore Pio IV., approvò, e con Indulgenze, e grazie privilegiò le pie Confraternite, che sotto l' invocazione del Santissimo Nome di Dio s' instituivano nelle Spagne, e in Italia per reprimere, e togliere il detto detestabile vizio: Confraternite poscia ampliate, e rinnovate, e di altre grazie favorite da altri Sommi Pontefici (1).

Ora la s. mem. di Benedetto XIV. per riaccendere, e maggiormente dilatare questa pia opera, con suo Breve (2), di moto proprio eccitò lo zelo de' Vescovi di tutto lo Stato suo Ecclesiastico, concedendo loro facoltà di deputare alla medesima qualsiasi Confraternita canonicamente eretta sotto qualunque titolo, o invocazione: e inoltre di ordinare tre Prediche all' anno contro il vizio della bestemmia, e quattro generali Comunioni, concedendo per esse nuove Indulgenze.

(1) *Thed. a Sp. S. de Indulg. P. II.*

(2) Ad execrabile 6. *Sept. 1746.*

Per secondare adunque le sante Pontificie intenzioni, e risvegliare nel nostro amatissimo gregge questo spirito di zelo della gloria del SS. Nome di Dio, notifichiamo le seguenti nostre disposizioni:

I. Quanto alle Confraternite, poichè questa nostra Città fu delle prime in Italia a dimostrare il suo zelo nella erezione delle Confraternite del *Santissimo Nome di Dio* anche sotto il governo del primo suo Arcivescovo Gabriele Cardinale Paleotti (3), e una tuttavia esiste nella Chiesa di S. Domenico de' Padri Predicatori, primi benemeriti Institutori nelle Spagne, e in Italia di queste pie Società, altro non ci rimane, fuorchè raccomandare, come facciamo caldamente, che si conservi, e viemaggiormente s' accresca in tutti i Confratelli lo spirito del loro Instituto. Lo stesso diciamo alla Confraternita, che sotto l' invocazione del *Santissimo Nome di Dio* trovasi eretta nella nostra Città di Cento. Per il resto della Diocesi poi, ove erette non sieno que-

(3) *Archiepiscop. Bonon. P. II. p. 78.*

queste speciali Società, destiniamo le Compagnie tutte del SS. Sagramento, applicando sì a queste, come a quelle ancora, ove sia duopo, le medesime Pontificie Indulgenze; riserbandoci di proporre con privata Instruzione il modo pratico, onde prudentemente, e fruttuosamente regolarsi in questo sì santo e salutare esercizio.

II. Le tre Prediche, e le quattro generali Comunioni in Città si faranno nelle Chiese di maggiore ampiezza, e ne' giorni di maggiore frequenza, che saranno da Noi opportunamente destinati, confidando, che li rispettivi Rettori, o Superiori Regolari avranno tutto il zelo, e tutto l' impegno di cooperare alla gloria del Santissimo Nome di Dio, di Maria, e dei Santi.

III. Per la Diocesi. Le tre Prediche, e le quattro Comunioni generali si faranno in ciascuna Chiesa Parrocchiale. E quanto ai giorni, questi saranno da Noi destinati col consiglio degli Arcipreti Capi delle rispettive Pievi, affinchè sieno scelti que' giorni, che secondo la varietà de' luoghi giudicheremo più opportuni, e comodi al Popolo di ciascuna Parrocchiale; onde possano con maggiore frequenza intervenire a queste Sagre Funzioni, e acquistare le Indulgenze, che sua Santità concede nel sopradetto Breve a tutti i Fedeli dell' uno, e dell' altro sesso; e sono =

1. *Indulgenza Plenaria* a tutti quelli, che contriti, e confessati visiteranno le Chiese da Noi deputate per le Comunioni generali, ed ivi riceveranno la Santissima Eucaristia, pregando per la concordia de' Principi Cristiani, estirpazione delle eresie, e delle bestemmie, ed esaltazione della S. M. Chiesa.

2. *Indulgenza di cento giorni* ogni volta, che con divoto cuore ascolteranno le prediche da farsi contro le bestemmie.

3. *Indulgenza di cento giorni* già conceduta da Sisto V., e confermata da Benedetto XIII. a tutti i Fedeli, che incontrandosi, si saluteranno, dicendo: *sia lodato Gesù Cristo*, e rispondendo: *sempre sia lodato*.

IV. In oltre a tutti i Confratelli delle Società da Noi determinate, o da determinarsi per la estirpazione delle bestemmie, e la emendazione de' bestemmiatori, nello stesso Breve *Ad execrabile*, concedute sono le seguenti Indulgenze:

1. *Indulgenza Plenaria* agli aggregati, o da aggregarsi nel

nel giorno, in cui contriti, confessati, e comunicati entreranno nella Confraternita.

2. *Indulgenza Plenaria* nell' articolo della loro morte, se veramente pentiti, confessati, e comunicati, e non potendo ciò fare, contriti invocheranno divotamente con la bocca, o almeno col cuore il Santissimo Nome di Gesù.

3. *Indulgenza Plenaria* in tre giorni di festa da determinarsi da Noi, se veramente contriti, confessati, e comunicati visiteranno la Chiesa della loro Confraternita dai primi Vespri fino al tramontar del Sole, pregando per la concordia tra' Principi cristiani, estirpazione delle eresie, e delle Bestemmie, ed esaltazione della S. M. Chiesa.

4. *Indulgenza di cento giorni* ogni volta che i detti Confratelli ridurranno qualche persona sviata alla strada della salute, o faranno qualsisia atto di pietà, o di carità ordinata alla estirpazione delle bestemmie.

V. In vista delle quali cose, esortiamo vivamente in primo luogo i Parrochi, e Confessori, e Predicatori della parola di Dio, che opportunamente ragionando, ed esortando e dagli Altari, e ne' Confessionali, e da' Pulpiti rispettivamente, facciano ben comprendere ai Fedeli la esecrabile enormità delle bestemmie, e animarli di uno spirito di zelo per estirparle, non che in se stessi, ma eziandio ne' suoi prossimi. E a tal fine anche ad essi indirizziamo le nostre più efficaci esortazioni. E confidiamo nella pietà e zelo di tutti, che siasi per promovere premurosamente a gloria del nostro buon Dio un opera sì lodevole e santa, e tanto raccomandata, e favorita da' SS. Pontefici. E non crederemo mai, che veruno sia per impedirla, o disturbarla anche in vista delle gravi pene comminate dalla S. M. di Benedetto XIV. contro coloro, che presumessero con atti, o parole offendere quei Fratelli, che s' impiegano in questo pio esercizio. Anzi ci persuadiamo, che ciascuno sia per estimarli grandemente, e favorirli, come Fedeli benemeriti della gloria e dell' onore di Dio, e de' suoi Santi.

Dal Nostro Palazzo Arcivesc. questo dì 3. Settemb. 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num.

Num. VI.

SOMMARIO DELLE INDULGENZE

Concedute da S. Pio V., Gregorio XIII., Paolo V., e Gregorio XV. a' Congregati, e a' Fedeli dell' uno, e l' altro sesso, che s' impiegano nel santo esercizio della Dottrina Cristiana.

COnsiderando il S. Pontefice Pio V., con quanta sollecitudine il Sacro Concilio di Trento imposto avesse ai Vescovi (1), che in tutte le Parrocchie delle loro Diocesi ammaestrati fossero assiduamente i Popoli, e specialmente i fanciulli nella Dottrina Cristiana, perciò a conseguire, che un decreto sì importante fosse più fervorosamente adempito, con sua Pastorale Constituzione (2) ordinò a' Vescovi di instituire, e deputare pie Confraternite al religioso esercizio d' insegnare i rudimenti della cristiana fede, e religione, dette perciò *Confraternite della Dottrina Cristiana*, concedendo Indulgenze a chiunque vi fosse ascritto, e in questa pia opera si esercitasse.

La S. M. di Gregorio XIII. Pontefice tanto benemerito di questa sua Città e Patria, per maggiormente promovere in Bologna questo sì santo instituto a tutte le Confraternite già a tal fine erette, o da eriggersi nella Città, e Diocesi, con suo particolar Breve (3) concedette nuove, e particolari Indulgenze; che furono poscia accresciute ancora dalla S. M. di Gregorio XV. (4), già nostro amantissimo Arcivescovo.

Finalmente il Pontefice Paolo V. (5), eretta in Arciconfraternita privilegiata la Confraternita della Dottrina Cristiana di S. Pietro in Vaticano, di più copiose Indulgenze l' arrichì, da parteciparsi egualmente da tutte le altre, che alla medesima fossero aggregate; e dichiarando, che aggregatasi una sola Confraternita di una Città s' intendano aggregate tutte le altre Confraternite sì erette, che da eriggersi nella stessa Città, e sua Diocesi, come anche dichiarò per ordine di Papa Clemente XI. la Sacra Congregazione delle Indulgenze (6). Ora questa nostra Città fu delle prime a godere di tale aggregazione conceduta alla Confraternita della Dot-

(1) *Sess.* 24. *Cap.* 4.

(2) *Incip.* Ex debito 1571.

(3) *Dat. Tuscul.* 16. *Maii* 1576.

(4) *Dat. Romæ die* 27. *Sept.* 1622.

(5) *Constit.* Ex credito 1607.

(6) *Die* 16. *Mart.* 1711.

(1) Ex Litt. Card. Pamphili die 24. Nov. 1618.

(2) Episcop. Bonon. pag. 21.

Dottrina Cristiana di S. Lucia (1). Però siccome il gran Cardinale Gabriele Paleotti volle pubblicato, e impresso nel suo Episcopale (2) il Sommario delle Indulgenze concesse tanto da S. Pio V., che da Gregorio XIII.; così l' Eminentissimo nostro Card. Arcivescovo ha voluto aggiunto al suo Sinodo il Sommario delle Indulgenze concedute sì da questi due Pontefici, quanto da' due indicati loro benemeriti successori, ingiugnendo a' tutti i Parrochi di pubblicarlo ai loro Popoli, almeno una volta l' anno, e tenerne una Copia sopra di una Tabella esposta pubblicamente in Chiesa.

INDULGENZE PLENARIE.

1. A tutti i Confratelli, e Operaj nel giorno, in cui saranno ascritti alla Confraternita, se contriti, e confessati si accosteranno alla SS. Comunione. Ed anche se saranno solamente contriti, e confessati, *ex Brevi Greg. XIII.*

2. Nel punto della morte, se contriti, e confessati, e comunicati, e non potendo, ancor solamente contriti invocheranno con la lingua, e non potendo, almeno col cuore il Santissimo Nome di Gesù.

3. Nel giorno, in cui si fà la festa della Confraternita se, come sopra, si accosteranno ai Santissimi Sagramenti.

4. E in altre quattro Feste già destinate dall' Ordinario in virtù de' Brevi Pontifizj, cioè

La Domenica Quarta di Quaresima *ex Brevi Greg. XV. 27. Sept. 1622.*

La Domenica della SS. Trinità *ex Brevi Greg. XIII. 7. Jun. 1576.*

La Domenica Quarta di Ottobre *ex Brevi ejusdem 27. Octob. 1576.*

Nella Festa de' SS. Innocenti *ex Brevi Pauli V. 6. Octob. 1607.*

5. *Indulgenze delle Stazioni di Roma* a tutti quelli, che ne' giorni di queste Stazioni insegneranno la Dottrina Cristiana nelle Chiese, o anderanno per impararla, egualmente che se personalmente visitassero le Chiese di dette Stazioni. Le quali Indulgenze conseguiscono pure li Visitatori, che per loro ufficio visiteranno in que' giorni le scuole della Dot-

la Dottrina Cristiana, che sarà loro permesso di visitare.

ALTRE INDULGENZE.

1. *Indulgenze di sette anni*, *e altrettante Quarantene* una volta ogni mese in un giorno ad elezione a tutti li Confratelli, che contriti, e confessati si accosteranno alla S. Comunione. E di più Gregorio XIII. per Bologna concesse *Indulgenza d' anni dieci* due volte all' anno.

2. *Indulgenze di sette anni* ogni volta, che anderanno per la Città per condurre Uomini, e Donne, e fanciulli alla Dottrina Cristiana. E Gregorio XV. per Bologna la estese a tutti anche non Confratelli. Ed uscendo dalla Città per insegnare ne' Castelli, e Ville *Indulgenze di anni dieci*; e per Bologna *altri dieci* ne aggiunse Gregor. XV.

3. E ogni volta che ne' giorni feriali la insegneranno in pubblico, o in privato *giorni quaranta* concessi da S. Pio V., e più *giorni cento* da Paolo V., e *altri cento* da Gregorio XIII. per Bologna.

4. Assistendo alle pubbliche dispute, solite a farsi nelle Scuole delle Dottrine *giorni duecento*. E chi renderà conto al Rettore della Congregazione di quello, che avrà fatto nella festa, e udirà il sermone del P. Spirituale *giorni cento*.

5. A quelli che per mezz' ora studieranno per insegnare, o imparare la Dottrina Cristiana *giorni cento*, e Gregorio XV. per Bologna ne aggiunse *altri cento*; e ne sono capaci ancora quelli, che sono presenti, quando s' insegna.

6. Ai Maestri delle Scuole ogni volta, che ne' dì festivi condurranno i Discepoli loro alla Dottrina Cristiana, e la insegneranno *Indulgenza di 7. anni*, e ogni volta che la insegneranno ne' giorni feriali in scuola *giorni cento*.

7. A tutti i Padri, e Madri, che la insegneranno nelle loro Case ai Figliuoli, serventi, e famigliari *giorni cento*.

8. Ai Confratelli ogni qual volta faranno opere pie di visitare infermi *giorni cento*: di accompagnare il Santissimo Viatico *anni sette*: di accompagnare i Cadaveri de' Defunti Fratelli, e Consorelle, e intervenire alle loro esequie, o Anniversarj *anni tre*: e intervenendo ai divini Officj, o alle Congregazioni solite della Confraternita, o alle Processioni prescritte dall' Ordinario sotto il loro stendardo *giorni duecento*.

9. Finalmente a tutti i Fedeli dell' uno, e l' altro sesso, e di qualsivoglia età soliti a frequentare la Dottrina Cristiana Indulgenza di *tre anni* in tutte le Feste della B. Vergine, e in altre da determinarsi dai Superiori, se si confesseranno; e di *cinque anni*, se divotamente riceveranno la Santissima Comunione. I Parrochi dunque esortino caldamente i loro Popoli a sì santo, e importante esercizio per acquistarsi tanti tesori di meriti presso il Signore Iddio, e di vantaggj per le anime loro.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num. VII.

EDITTO

Per la Dottrina Cristiana.

Pubblicato dalla fel. M. Sig. Card. Giacomo Boncompagni, e confermato nel suo Sinodo dall' Eminentissimo Sig. Card. D. Andrea Gioannetti.

FRA le molte sollecitudini pastorali, una delle più care a Dio, e delle più necessarie, ed utili all' umana republica è senza dubbio l' assidua, ed accurata istruzione dell' età puerile ne' rudimenti della Cristiana Dottrina, da cui nasce poi la retta disciplina de' popoli. Laonde avvivati Noi non solo dagli esempj del supremo Pastore delle Anime, che all' importantissimo affare della sua divina predicazione, frapose frequentemente la special cura d' insegnare la via del Cielo ai fanciulli, ma eziandio da tante leggi ecclesiastiche, ed apostoliche ordinazioni, che lo comandano, desideriamo studiosamente di far palese al clero, ed al popolo di questa Città, e Diocesi l' affetto singolare, che portiamo al mantenimento, e progresso di opera tanto cospicua, che può dirsi la sostanza della religione, e fede nostra. Speriamo però di facilmente conseguire l' intento mediante la buona disposizione di questo gregge verso l' osservanza degli ordini espressi nel presente Editto, a fine di rimover gl' in-

gl' intoppi, di agevolare le difficoltà, ed ovviare agli abusi, che sogliono ritardare il frutto di un così santo esercizio; anzi di porgere ogni possibile ajuto, e calore al felice assodamento di quello.

Primieramente perciò comandiamo, che nessuna persona ardisca di far bagordi, o di trattenersi a qualunque sorta di giuoco per le strade, piazze, e dietro le mura, o qualsivoglia pubblico luogo, tanto fuori, quanto dentro della Città specialmente vicino alle Chiese, dove si esercita la Dottrina Cristiana le feste prima che siano finiti li vespri delle Chiese principali, sotto pena a ciascuno, che trasgredirà, di dieci scudi per volta d' applicarsi a' luoghi pii, e della carcere ad arbitrio nostro, o, se saranno fanciulli, sotto pene proporzionate all' età, e condizion loro, proibendosi parimente nel tempo medesimo sotto le suddette pene il ballare, schermire, giuocare alla palla, o altri giuochi, e cose simili.

II. Che i Parrochi, o Curati così della Diocesi, come della Città, all' offizio de' quali è principalmente, e quasi del tutto appoggiata la fruttuosa osservanza del presente Editto, assistano, e sopraintendano essi medesimi all' opera della Dottrina con quella carità, e diligenza, che ricerca Iddio ne' veri pastori delle anime.

III. Nelle Chiese destinate al prefato esercizio, o siano parrochiali, così di Regolari, come di Monache, o non parrochiali, e di Confraternite, non si permetta da chi sopraintenderà, che opera così importante, ne da vespri, ne da prediche, ne da qualunque altra funzione rispettivamente patisca impedimento, o disturbo; facendone consapevoli Noi in caso di ostinata contraddizione.

IV. Circa all' ave Maria del mezzo giorno nelle Domeniche tutte dell' anno, le Chiese parrochiali dovranno dar segno colla campana maggiore a botti, accioche si radunino i putti per la Dottrina cristiana, anzi si proseguirà con molta vigilanza la lodevole consuetudine del raccoglitore, e l' istesse diligenze si faranno nella Diocesi parimente.

V. Ogni anno dopo la festa di S. Michele di Maggio ciaschedun Curato della Città in compagnia de' prefetti, o d' altri offiziali delle dottrine, ovvero della compagnia del Santissimo Sacramento, farà un esatta descrizione di tutti i figliuoli, tanto maschi, quanto femmine della sua Parrochia

idonei di andare alla scuola della Dottrina Cristiana, cioè dal quarto anno di età insino al decimo ottavo, ed i Curati rurali faranno lo stesso nel mese di Novembre dopo la solennità di tutti i Santi, facendosi ivi comunemente le mutazioni delle famiglie in tal tempo; onde accompagnati dal Massaro del Commune, o della Compagnia del Santissimo, descriveranno i figliuoli, come sopra, dal decimo ottavo anno in giù, notando i nomi, e cognomi de' cittadini, nelle case, e poderi de' quali habitano, o lavorano, e anche distinguendo se stanno, e lavorano sul suo: indi affigeranno questi cataloghi dentro la Chiesa in luogo comodo a leggersi da' Visitatori, ed altri; anzi il Curato medesimo una volta al mese almeno lo leggerà publicamente, osservando quei che mancano, per avvisarne seriamente i parenti loro.

VI. Prenderanno eziandio in nota separatamente i Chierici tutti abitanti nelle Parrocchie loro, acciocche trovandosi alcuni di essi non ancor applicati a quest' opera tanto propria dello stato clericale, possano distribuirsi di ordine nostro a cotal ministero nelle Chiese, che maggior bisogno ne avranno. Non volendo Noi, che per l' avvenire detti Chierici si ammettano agli ordini, se le fedi di aver frequentato ad insegnar la Dottrina Cristiana non saranno sottoscritte, così nella Città, come nella Diocesi, oltre da prefetti, da'Curati medesimi della Chiesa, o Parrocchia, dove avranno attualmente servito (eccettuati solamente quei Chierici obbligati alle scuole della Metropolitana, di S. Petronio, de' Padri di S. Lucia, e delle Scuole pie, che ivi rispettivamente le feste soddisfanno in ciò al debito loro) le cui fedi si ricercheranno da' Maestri de' luoghi medesimi, incaricandosi pertanto le coscienze de' prefati Parrochi, e Maestri ad astenersi dal sottoscrivere dette fedi per chiunque non le averà con verità meritate. E quanto alli Sacerdoti, comparendo questi per soggiacere all' esame previo ad udire le confessioni Sacramentali, ovvero di concorso alle Chiese parrocchiali vacanti, se esibiranno fedi di frequentar il suddetto esercizio di Dottrina Cristiana, di ciò se ne avrà particolar considerazione, e sarà grado di merito alli medesimi.

VII. Noteranno inoltre i nomi dei Maestri di scuola, che insegnano grammatica, o lettere umane in Parrocchia, a' quali rinoviamo il precetto del già Eminentissimo Sig. Card. Paleotti

leotti nostro predecessore, per cui imponesi loro obbligazione d' insegnare la Dottrina Cristiana alli medesimi scolari, e di procurare che le feste vadano ad esercitarsi in quelle Chiese, ove s' insegna sotto le pene comminate da' sacri Concilj, e dalle Costituzioni de' Sommi Pontefici sino alla privazion dell' offizio, ed altre ad arbitrio nostro.

VIII. Non tralascieranno finalmente di scrivere tutti i padroni, o capi di botteghe, che abitano di casa sotto la Parrocchia di qualunque di essi, intimando a questi d' ordine nostro, che non ammettano, o ritengano nelle botteghe loro garzoni dentro l' età soprascritta, che avranno per costume di trascurare la frequenza della Dottrina Cristiana, e tanto più stiano avvertiti in ciò, quando massimamente si veda, che vivano con poco timor di Dio, e non frequentino a tempi debiti i Santissimi Sacramenti, cosa che osservar dovranno anche in qualunque di maggior età.

IX. Di tutte, e qualsivoglia delle soprascritte note, o descrizioni, le quali dovranno esser compite sempre mai, quanto alla Città, nel tempo della Pentecoste, e quanto alla Diocesi avanti il Natale d' ogni anno, porteranno, o manderanno i Curati in mano del nostro Cancelliere copia fedele, e distinta: procurando inoltre questi della Città, che il prefetto, o qualche altro offiziale della Dottrina, che dovrebbe trovarsi presente a cotal descrizione, ne accomodi un altra al Rettor generale, o al padre spirituale di essa Dottrina.

X. Diasi da' sopraddetti Curati nel medesimo tempo all' istesso Cancelliere dinonzia in iscritto di quei padri, o padroni, che non vogliono, o non sogliono mandare i loro figlj, garzoni, o serventi ad imparare la santa dottrina, acciocche vi si possa convenevolmente provedere; significando Noi universalmente frattanto, che si procederà contro i disobbedienti alle pene ordinate dal sacro Concilio di Trento.

XI. Toccherà parimente a' Parrochi il pensiero d' introdurre, o di mantenere introdotta nelle proprie Chiese, dove si farà dottrina (che rispetto alla Diocesi deve essere in tutte, e rispetto alla Città nelle destinate a tale esercizio) la classe per insegnare, e dichiarare con ogni possibile facilità le cose più essenziali della santa fede alle persone di età grave, ma di tenue capacità, ed ignoranti.

XII. Avvisino i medesimi frequentemente all' Altare nelle

nelle feste principali al popolo, che chi non saprà alla mente almeno il Pater noster, l'Ave Maria, il Credo, ed i Comandamenti di Dio, e della Chiesa non sarà ammesso ad esser compare, sia nel battesimo, o nella cresima, ne facilmente in tal caso si approveranno tali persone alla frequenza de' Sacramenti, massime i giovinetti alla prima Communione. Onde i Confessori si piglieranno a petto nelle confessioni di far recitare a' penitenti più rozzi le suddette cose principali prima d' ogn' altra cosa, e d' interrogare i padri, e le madri di famiglia sopra di ciò, penitenziando gravemente in tal materia le trascuraggini. E perche ad esso popolo sia in ogni maniera agevolata la strada di apprendere le predette cose più necessarie non tralascino i Parrochi Diocesani giammai di recitare in loro compagnia avanti la messa, o dopo i vespri al popolo congregato i misterj principali da credersi della nostra santa fede, il Pater, Ave, Credo, e li dieci Comandamenti ad alta voce, adagio, e distintamente le feste tutte dell' anno, siccome raccomandiamo all' istesso modo, e fine la devozione del Santissimo Rosario. Ma perche nella Diocesi molti Parrochi si scusano da simile pratica, allegando le personali occupazioni in campagna de' fanciulli, che guardano bestie, ed armenti; si ricorda a' padri, ed a tutti coloro che hanno in qualunque modo cura di persone costituite in età puerile, che strettissimo conto renderanno a Dio di non aver almeno procurata, o conceduta loro comodità d' intervenire le feste a questo santo esercizio, potendo comodamente, e dovendo per quell' ora brevissima tener rinserrati gli animali. Tuttavia in ogni caso, non perciò resteranno scusati i Parrochi dopo tutte le diligenze possibili per soddisfare all' obbligo loro in propria Chiesa, di andar essi, quando altro non potessero, come in missione, or in una, ed or in un altra casa alle più rimote parti della Parrocchia, adunando, al meglio che si potrà, i fanciulli circonvicini per insegnar loro il tanto che sarà necessario; il che occorrendo, avviseranno l' antecedente festa all' Altare, del giorno, e del luogo, in cui avranno disegnato di andare, acciochè quella parte, cui toccherà, truovisi preparata.

XIII. Per non lasciare addietro rimedio alcuno profittevole all' umana fragilità in cosa di tale importanza, avvertiranno pur anche i Curati, che nelle distribuzioni delle

limo-

limosine solite da farsi a' poveri della Compagnia del Santissimo Sacramento, e ad altri, si escludono coloro, che non mandano, o non vanno rispettivamente alla Dottrina.

XIV. Tutti li Vicarj Foranei nella Diocesi manderanno ogn' anno al nostro Cancelliere la nota di tutte quelle Chiese Parrochiali a loro soggette, nelle quali non si fa la dottrina cristiana, e prenderanno ogni due mesi informazione, se, dove si fa, si osservino questi ordini nostri, rendendoci dell' operato diligente ragguaglio, e lo stesso faranno i Signori Visitatori nella Città.

XV. Esortiamo pertanto con tutto l' affetto nostro, e nelle viscere del Signore preghiamo le persone tutte dell' uno, e l' altro sesso a noi suddite, che potendo vogliano per carità impiegarsi in opera di tanto merito, coadjuvando, secondo il proprio talento di ciascheduno, nelle Parrocchie loro, o, mancando queste, in altre Chiese vicine, dovunque si rappresenti il comodo, e il bisogno. Al che per maggiormente allettarli, pubblicheranno i Parrochi ogn' anno una volta le Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici a questo fine, e ne terranno il Sommario sopra di una tabella in Chiesa pubblicamente esposto.

E perche vogliamo che le cose contenute nel presente Editto giungano alla notizia di tutti, ne vi sia chi sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore possa pretendere ignoranza; ordiniamo che da tutti i Curati della Città, e Diocesi sia per la prima volta letto pubblicamente all'Altare la prima festa immediatamente dopo la promulgazione, o ricevuta dell' esemplare stampato; intendendo che l' affissione di esso a' luoghi soliti per la Città, ed alle Chiese parrocchiali per la Diocesi, obblighi ciascuno rispettivamente, come se fosse personalmente intimato. Anzi affinche non cada in oblivione comandiamo ai Parrochi medesimi, che ogni anno una volta almeno lo rileggano al popolo *inter Missarum Solemnia* e con ogni efficacia ne inculchino l' osservanza.

E si tenga continuamente affisso in cadauna scuola di Dottrina. Dat. 24. Luglio 1697.

E confermato nel Nostro Sinodo il dì 3. Settembre 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Num. VIII.

Num. VIII.

LETTERA PASTORALE.

Noi D. Audrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

Al dilettissimo suo Popolo della Città, e Diocesi di Bologna salute, e spirito di perseveranza nel bene.

IL grande Iddio, figliuoli dilettissimi, avanti alla di cui faccia trema la Terra, e il Mondo tutto si scuote, ultimamente ci ha fatto sentire senza parole la sua voce, voce onnipossente, voce di virtù, con cui il suo sdegno giustissimo additandoci minacciava a noi tutti l' ultimo esterminio, e a questa nostra Città la maggiore desolazione, e ruina. Li segni tutti dell' ira, e del furore divino eccitato dalla malvagità de' costumi nostri erano assai palesi, e sotto gli occhi nostri; nè altro aspettar potevasi se non se quanto fu intimato a Ninive per bocca del Profeta Giona (1), cioè un totale eccidio. Buon per noi, che ad imitazione appunto de' Niniviti ci siamo umiliati, e abbiamo implorata in gemiti di spavento sì, ma ancor di compunzione la divina Misericordia. E perchè pur troppo la passata durezza del nostro cuore, e li trascurati, sebbene tante volte a noi replicati avvisi del Signore non altro ci meritavano, se non che Iddio, come ne minaccia nelle sagre Carte, turasse le orecchie alle nostre suppliche, anzi delle mute sue creature, che pur l' obbediscono per ogni maniera, si servisse a sfogo della sua disprezzata Giustizia, ottimo consiglio è stato quello suggeritoci certamente per celeste inspirazione di chiamare in ajuto la nostra grande Avvocata, la nostra clementissima Protettrice, la Madre nostra amorosissima Maria, la quale essendo l' asilo de' Peccatori si degnasse interporsi Mediatrice potentissima tra il sommo nostro demerito, e la provocata ira divina. Di fatti, o dilettissimi, appena collocata

(1) *Jon.* 3.

cata entro la Città la di lei sagra Immagine dal Monte della Guardia, ove risiede, chi di noi non si sentì inspirare fiducia? chi non provò sicurezza? chi non godette del Padrocinio? Madre veramente pia, e di somma clemenza ripiena: Madre, che non solo ci ha preservati da ogni pericolo nelle scosse anche più forti, e più minacciose, ma in oltre ottenendoci dal suo divin Figlio spirito di vera compunzione ha ammollita la durezza del nostro cuore, ha ravvivata la moribonda nostra fede, illuminata la nostra mente per lo innanzi, oh Dio! in quante tenebre involta; e spazio in oltre di penitenza intercedendoci, quanti beni celesti, quanti doni nello stesso tempo non ci ha proccurati! Bel vedere ogni ceto di persone di compostezza ripieno, di umiltà, e divozione incessantemente accorrere alla cara Madre, e dal divin Figlio con gemiti di cuore contrito, e dolente implorar perdono, e pietà! Bel vedere i Tribunali di Penitenza per ogni dove circondati da' Peccatori anche li più indurati, li quali con un fonte di amare lagrime distruggono in se quelle orride macchie, che tanto la divina Immagine in noi scolpita difformavano, e provocavano le divine vendette! Bel vedere l'immenso popolo, che avidamente circonda i sagri Altari, chiede con riverenza, e amoroso riceve il Pane Eucaristico, conforto, e sostegno della spirituale nostra vita: in guisa che maggiori, e di gran lunga più consolanti li frutti fossero della universale divozione, che li terrori spaventevoli del flagello, che in mezzo, e d'ogni intorno a noi frequente ci minacciava! Così vivi erano i sentimenti di contentezza spirituale, che in voi si eccitavano, dilettissimi nel Signore, ora supplicando la gran Madre di Protezione, ora riandando nella dolce amarezza del vostro cuore i passati trascorsi; ora adorando la Maestà amorosissima del nostro Redentore, e nell'implorarne la benedizione ottenere la misericordia; ora cantando le lodi di Maria insieme co' sagri Ministri, che a Voi sembrava troppo breve il giorno, onde a saziare il vostro spirito, parte eziandio della notte soavemente traevasi nella Chiesa, e a Noi sembrava aver fatto ritorno que' beati tempi Appostolici, ne' quali i primitivi Cristiani pieni di fervore di spirito, e di amore non sapevano stancarsi di assistere con vivezza di fede, e di venerazione alle sacre Funzioni. Oh Dio! quanto dobbiamo a Maria, per la cui mediazione tanto bene è a noi venuto! ....

4. E per discendere più prossimamente a ciò, che esige da noi l'illustre nome di popolo caro a Dio, e a Maria, siccome tutta la legge si rafferma nell' amor di Dio, e nell' amore del prossimo, così a questi due capi ridurremo le nostre paterne insinuazioni. Dilettissimi figliuoli, noi siamo tutti fattura della divina mano creatrice. L' anima nostra, e le sue potenze ci vengono da Dio, in Dio sono, e senza di lui neppur essere potrebbono: così dite del corpo, e di tutte le di lui qualità, virtù, forze, e de' sentimenti tutti. Ogni Artefice cari si tiene i proprj lavori, e questi giammai non ponno servire a se medesimi, ma al solo Artefice, e al fine da lui inteso. Anche il sommo Artefice noi opera sua cari ci tiene, e noi non siamo in alcuna guisa di noi, ma del nostro Creatore, e per obbligazione immedesimata con la stessa natura nostra dobbiamo in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni azione rendere a lui ossequio, onore, e gloria. Deve perciò l' Uomo, come Creatura dell' Altissimo, tutta la sua vita, e le forze tutte sue impiegare nel riverire, nell' amare il suo Creatore, il suo Dio, e nell' obbedire all' unico suo vero Padrone. Quanto più dovrà ciò con fedeltà, e costanza eseguirsi dall' Uomo Cristiano innalzato per li meriti del divino Redentore alla figliuolanza di Dio, ornato nel Santo Battesimo degli abiti delle Teologali virtù, e fatto vivo membro del mistico Corpo di Cristo Gesù? Eppure, amatissimi figliuoli, dov' è l' amore figliale, che noi portiamo al nostro gran Padre Iddio? quanto pochi sono anche tra di noi, li quali giusta l' avviso del gran Pontefice S. Leone (1) conoscendo la propria dignità proccurino di mantenerla con decoro, e abborriscano il dimostrarsi degeneranti dalla loro nobilissima origine? La fede, prima base di tutto il nostro spiritual edificio, e della nostra spirituale grandezza, come viene ella custodita? Come intatti si conservano i vivi membri di Santa Chiesa? Ahi quanto arrossir dobbiamo al riflettere, che addottate certe massime libertine, le quali accolte vengono nel cuore o per lezioni pericolose, e interdette, o per colloquj liberi e geniali, da molti di noi più si cerca di opprimere la fede, e di oscurarne i lumi, che di tenerne viva la forza, e lo splendore! Quindi la gloria della figliuolanza di Dio, la bellezza de' membri vivi della Chiesa quanto resta contaminata, vilipesa, e consunta! Dimentichi per tan-

(1) *Serm. 1. de nativ. D. m.*

tanto della eccellenza di nostra regenerazione, non si considera da noi più Dio come Padre per amarlo, e onorarlo; non si riconosce come Padrone per obbedirlo, e quasi di nostre operazioni nulla egli curasse non si teme come Giudice esattissimo. La Chiesa poi nostra Madre, e le sue leggi non solo non si curano, ma si hanno anche in disprezzo.

5. L' immenso nostro Dio alcuni luoghi Ei sceglie, ne' quali particolarmente il nostro amoroso culto gli si offra, cioè i sagri Tempj. In primo luogo adunque ci sentiamo mossi ad inculcarvi con tutto lo spirito, ad esortarvi con tutta la efficacia, e anche a comandarvi con tutta la nostra autorità, che nelle Chiese si mantenga quella compostezza, e quella venerazione, che si è da voi osservata con grandissima spiritual nostra consolazione nel tempo, che il terrore del Terremoto stringea il nostro abbattuto cuore. Non possiamo esprimere con quale cordoglio abbiamo inteso esservi alcuni, li quali o con cicalecci, o con sorrisi, o con altre anche più detestabili maniere profanano la Casa di Dio, il Tempio della divina Maestà, e di Casa, che è di Orazione, la rendono Casa di negoziazione assai peggiore di quella, per cui il Redentore armò il flagello: lo che ben addimostra quanto grave, e abbominevole delitto sia la profanazione del Tempio di Dio; imperciocchè quegli stesso, da cui impariamo la mansuetudine di cuore, e la piacevolezza, e che ha trattati gli altri peccatori soavemente, si accese di zelo cotanto contro le irriverenze al santo luogo, che non dubitò di comparire di tutt' altra tempra. Anche Noi daremo sicuramente mano ai flagelli contro chiunque sia, che al rispetto manchi dovuto al Sagro Tempio in ogni circostanza, ma principalmente allorchè si offre il divino Sagrifizio, o resta esposto all' adorazione l' Augustissimo Sagramento. E in tanto alla vostra pietà ritornando, o dilettissimi nel Signore, è necessaria cosa, che chi và alla Chiesa, chi vi entra ravvivi la sua fede, e rifletta dove si porta, e a qual fine. Oh se ponderassimo bene, che la terra, che noi calchiamo allo entrare nella Chiesa, è terra santa, che il luogo è tutto pieno dell' Essere divino amabilissimo, che ivi dimora il nostro Redentore glorioso, e immortale; quegli medesimo, che si protesta per una inesplicabile degnazione di porre le sue delizie nello stare con noi, e che tra noi facendo le parti di Avvocato innalza ancora

cora il Trono delle grazie, per erger poi a suo tempo l' altro Trono delle vendette, e della sua inesorabile giustizia; se, dissi, ponderassimo bene tali verità qual profondo rispetto non investirebbe l' animo nostro allo entrare nel sagro Tempio! Con quale vigore di spirito l' uno l' altro col Salmista (1) non ci eccitaressimo a prostrarci amorosamente, e di fiducia pieni, avanti la Maestà di Dio, a piangere avanti di lui e per l' allegrezza del grande onore, che riceviamo nell' essere ammessi alla di lui udienza, e molto più per la compunzione, da cui restar deve il nostro cuore preso al riflettere, che egli è il nostro gran Signor beneficentissimo, e ottimo, noi il suo popolo, e pecorelle della sua greggia, ma popolo che lo ha ingratissimamente offeso, pecorelle, che tante volte fuggite sono dall' amabile di Lui ovile. Certamente, che a presentargli le nostre umili adorazioni, e le nostre figliali suppliche non aspetteremmo ad esserci prima bene adagiati, a voler terminati gli inutili incominciati discorsi; ma l' unico pensier nostro, l' unica nostra premura sarebbe quella di preoccupare e prevenire la faccia del Signore confessando la di lui grandezza, e la nostra viltà; e l' esempio degli uni moverebbe gli altri ad esultare nel Signore, e pieni di riverenza, e di giubbilo a cantare salmi, e inni di gloria al Re della gloria, e al Signore delle virtù. Che se in oltre rifletteremo, che noi peccatori, e rei di Maestà lesa, noi miseri, deboli, infermi, vili entriamo nel Santo Tempio per escirne liberi dal peccato, rimessi nella grazia del supremo Monarca, e dal celeste ajuto rinvigoriti a vivere da veri figliuoli di quel gran Padre, ben anche conosceremmo e l' interna umiltà, con cui la nostra causa trattar fervorosamente dobbiamo, e l' esterna compostezza dell' abito, del corpo, e de' sentimenti tutti, con la quale è troppo di dovere, che la Chiesa distinta sia da ogni altro luogo.

6. E quì ricordiamoci, figliuoli, del precetto Appostolico (2), che la Donna nella Chiesa non venga per orare se non se con il capo coperto, e perciò anche con molta modestia vestita. La Donna se bene riflette a se medesima oltre modo vergognar si deve di affacciarsi alla Chiesa scoperta nel capo, e non modestamente ornata. Deturpa grandemente, dice il medesimo Appostolo, se stessa, e merita per ignominia di essere onninamente rasa, e forzata così a fare

(1) Psalm. 94. 1.

(2) 1. Cor. 11. 6.

fare di se una mostra quanto ridicola, altrettanto obbrobriosa. *Omnis mulier orans.... non velato capite deturpat caput suum: unum est enim ac si decalvetur. Nam si non velatur mulier, tondeatur. Si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalvari, velet caput suum*. Nè ardisca veruno, prosegue il S. Appostolo, o con la voce, o col fatto contendere non esser ciò di mal costume; perciocchè saper deve, che il far diversamente non è di consuetudine nostra, nè della Chiesa di Dio. E di fatti non solo l' orientale, ma l' occidentale Chiesa ancora prese fin dai primi tempi, e mantenne il santo costume, che le Donne giammai non dimorassero presenti alle divine funzioni, e ai sagri Misteri se non se col capo velato e modestissime: ciò che manifesta non solo la riverenza verso la Maestà di Dio, ma la decenza eziandio, che nelle Donne cristiane far deve la più nobile pompa, e il loro rispetto verso i sacri Ministri. Fu questa costumanza dai maggiori nostri gelosamente sempre custodita: deh non si voglia per noi degenerare dall' avita pietà, e quanto più taluna le altre supera nella generosità del sangue, e nella copia delle ricchezze, tanto maggiormente si glorii di comparire nelle Chiese modesta e nel capo coperta; e sia in tal guisa di rimprovero, e di rossore a quelle, che non sanno pel lor mal talento, anzi non vogliono distinguere il Tempio dal Teatro, o da qualunque altro luogo profano.

7. Questo riverente contegno nelle Donne, e quelle ponderazioni, le quali a tutti debbono essere comuni allo entrar nelle Chiese, non potranno non accrescere nel nostro cuore la fede, e non risvegliare nell' animo nostro un' altissima stima del grande Iddio; e quindi illustrati dal divino lume, e mossi dai potenti suoi ajuti proromperemo in quegli atti di ossequio, di gratitudine, di amore, che sebbene per niuna maniera eguali sono all' infinito merito della Divinità, pure perchè il principio hanno, e la loro virtù traggono dal Sangue di Gesù Cristo, sono assai graditi alla medesima, e s' innalzano fino al di lei Trono spirando odore di soavità. E chi può ridire l' abbondanza di grazie, e di favori, che da quell' inesausto fonte di misericordia deriva perciò nelle anime de' fedeli per aggiunger merito alle loro operazioni, per innalzarle alla maggior eccellenza, per purgarne ogni affetto, sicchè degne sieno per ogni

ma-

maniera di Dio? Ed ecco, come quasi grado per grado col ravvivar la fede, e col venerare la sempre presente Maestà di Dio nella sua Casa si rende l' uomo perfetto Cristiano, acceso del divino amore, e prontissimo alla piena osservanza della legge, la quale, anzi che peso intollerabile, gli riesce un dolce giogo, e un peso leggiere: e sebbene questo corpo corruttibile l' anima gravi, e la legge de' membri contraria sia alla legge della mente, pure ben sapendo essere la vita dell' uomo in quest' esiglio una viva guerra, da cui niuno può sottrarsi, confidando in quel Padre amorosissimo, che non solo non permette la tentazione maggiore delle forze (1), ma fa in oltre, che la tentazione renda più nobile il trionfo, e più splendido il merito, lieto sen vive, e sicuro anche in mezzo alla battaglia.

(1) 1. Cor. 19.

8. Se così farete, dilettissimi nel Signore, come vi esorto col maggior calore, non abbisognerete di stimolo per santificare li giorni festivi a Dio, e al di lui culto in ispecial modo consecrati. L' altissimo ossequio, da cui il vostro cuore sarà penetrato verso l' ottimo vostro Creatore, che alcuni giorni a se stesso riserva, vi muoverà a non cessare di esercitarvi in opere sante per render santi que' giorni, e prestare al vostro Dio nella contemplazione de' Misterj, che vi si celebrano, gloria, onore, e ringraziamento. Oimè, che parmi di sentire intimarmi all' orecchio il detto di Dio per Isaia (2) *solemnitates vestras odivit anima mea;* e l' altro per Malachia (3): *dispergam super vultum vestrum stercus solemnitatum vestrarum*, cotanto sono le feste, e più le più solenni, e sacre a Dio, rese da molti profane per gli spettacoli, e divertimenti, anzi deturpate e violate per gl' indegni amori, ubbriachezze, e per ogni maniera di vivere licenzioso. Lagnavasi grandemente Iddio per Ezechiele contro gli Ebrei (4): *Sabbatha mea violaverunt vehementer*. Quanto maggiormente può rampognare noi Cristiani, perchè le feste abbiamo per giorni di piacere, di solazzo, di gozzoviglia, di geniale conversazione, d' invito alle bettole, in vece di venerarne la santità, e di occuparne il tempo in opere degne di Dio? Ma sapete che soggiunge il Signore? che una tale profanazione, una tale irreverenza seco conduce tutti li gastighi dell' ira divina, e ne mena alla morte (5) *dixi ergo, ut effunderem furorem meum super eos, et consumerem eos*. Allo incontro promise Iddio là nel Levitico a que'

(2) Isa. 1. 14.
(3) Malach. 2. 3.
(4) Ezech. 20. 13.
(5) Ibid.

a que', che avessero avuti in riverenza i giorni a lui dedicati, tutti anco que' temporali beni, de' quali abbisogniamo grandemente per vivere, e pe' quali pur tante volte mandiamo al Cielo le nostre suppliche: *custodite Sabbatha mea, pavete ad Sanctuarium meum ..., et dabo vobis pluvias temporibus suis, et terra gignet semen suum, et pomis arbores replebuntur* (1).

(1) *Levit.* 26. 3. 4.

9. E' troppo grande l' errore d' alcuni, i quali falsamente si avvisano, che il tutto della santificazione del giorno festivo consista nell' assistere al S. Sagrifizio della Messa: e volesse Iddio, che almeno vi si assistesse con la debita divozione! Li precetti, che ci astringono in quel giorno due sono, l' uno della Chiesa nostra Madre, l' altro del nostro gran Padre Iddio: come ad ognuno è ben noto, il quale non ignori li comandamenti di Dio, e della Chiesa. Che se la Chiesa ne comanda di offerire a Dio insieme col Sacerdote l' unico Sagrifizio della nuova alleanza, come quello, che più d' ogni altra cosa onora la Maestà divina, e che non può in se medesimo non riuscirle di un odore soavissimo, non è perciò, che tutto il culto a Dio nel giorno santo dovuto ella restringa nella pura assistenza anche divota alla Messa. Riandate con la memoria gli Annali della Chiesa, rivedetene i sacri Concilj, esaminatene la disciplina, e ben vi accorgerete quanto lontana sia la nostra Madre, colonna immobile di verità, e sola vera interprete delle divine scritture, e de' divini comandamenti dal sentimento di coloro, i quali pieni d' affezioni mondane vorrebbero l' ossequio a Dio dovuto ristretto alla sola intervenienza della Messa per passare poi impunemente, e senza rimorso tutto il resto del santo giorno in tutt' altro, che in prestare ossequiosa servitù, e divoto culto all' Essere supremo. Se abbiamo orecchio per udire le voci della Chiesa, questa anche oggidì e ci invita, e ci chiama, e ci stimola quando co' sagri bronzi, quando con la voce de' Pastori, quando con l' esempio de' buoni fedeli a frequentare umili, e composti le Chiese nelle altre ore eziandio del giorno, a richiamare il nostro spirito all' orazione, e alle lodi del Signore, ad ascoltare con santa avidità la divina parola, quella parola, che dichiarata a noi dai Ministri della Chiesa ci serve di lume per non inciampare nelle tenebre di questa mortal vita, e sicuri ne guida per le strette strade

del-

della salute: in somma per mille modi c' insegna, e ci muove l' ottima nostra Madre ad occuparci nelle feste in operazioni, le quali ben convengano alla santità di que' giorni, che a Dio solamente sono consegrati. Dirò io dunque a ciascun di voi ciò, che volle lo Spirito Santo registrato ne' Proverbii (1): *Conserva, fili mi, præcepta patris tui, et ne dimittas legem matris tuæ.* Il grande Iddio Padre nostro santificò il giorno festivo; e ne comanda l'averlo per santo, per religioso, e pio. Proibisce ogni servil lavoro, non perchè oziosi ci diamo ai divertimenti; ma perchè liberi da ogni occupazione il corpo nostro e l' anima occupati sieno in rendere ossequio alla Divinità. Vuole in somma, che noi nel giorno santo santifichiamo noi stessi, e insiememente santifichiamo quel giorno; che, come ben sapete, non in altra maniera santificar possiamo, se non se con un frequente esercizio di azioni sante, e religiose. La Chiesa poi nostra Madre c' ingiunge d' unire il nostro spirito, e la nostra corporale presenza al Sacerdote, e così all' Altissimo concordemente offerire il divino Sagrifizio. Degnamente ciò non eseguiremo giammai, se il nostro cuore non è pieno di cognizione dell' alto mistero, che si celebra, se l' animo nostro non è penetrato di riverenza all' unico, e supremo Padrone; se in fine la nostra mente non è pienamente convinta e del proprio nulla, e della grandezza divina....

(1) Prov. 6. 20.

14. Temete, dilettissimi, Iddio, veneratelo, ossequiatelo, rispettatelo in ogni luogo, ma principalmente nelle Chiese: osservate i di lui santi comandamenti, che non hanno altro scopo, che l' amore di Dio, e l' amor del prossimo. In virtù di quello avrete in abborrimento il peccato, e tutto l' affetto vostro in ogni tempo resterà a Dio consegrato, ma in ispecial maniera ne' giorni festivi: in virtù di questo gli studii vostri saranno diretti soltanto all' unico vero bene, che è la felicità eterna, e questa a voi, e al vostro prossimo costantemente e diligentemente procurerete, così ottenendo quel fine nobilissimo, per cui ogni uomo vive in questa terra. Lo che vi auguriamo, e v' imploriamo di tutto cuore dal Padre de' lumi, e dal Dator di ogni bene nell' atto di darvi col maggior affetto la nostra Pastorale Benedizione.

Data dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna questo dì 16. Ottobre 1779.

AL-

ALTRA PASTORALE

Ai RR. Parrochi, Predicatori, e Confeſſori della Città, e Dioceſi.

VEN. FRATELLI.

NOn può non eſſer ſommo il noſtro cordoglio, Ven. Fratelli, al ſentire, che oltre le ſtrane invenzioni, le quali tendendo ad adornare il Seſſo femminile, allettano non ſolo l' altrui curioſità, ma eziandio eccitano ſcintille di men caſti affetti, di preſente una foggia di veſtire nelle Donne ſi vada introducendo, per cui reſti il ſeno ſcoperto, o al più velato con ſottiliſſimo velo; onde quanto meno fa di ribrezzo una tal viſta, tanto più facilmente adeſchi la giovanile petulanza, incauta l' allacci, e la meni al precipizio. Invenzione veramente diabolica per la rovina delle Anime; moda, che, rompendo il freno alla verecondia, apre una ſpazioſa ſtrada ai più ſozzi deſiderii, e alle più indegne voglie.

2. A tagliare il corſo in queſti principii a un abuſo sì pernicioſo, a eccitarne il dovuto orrore, ad impedirne i funeſti effetti Voi chiamo in ajuto, Venerabili Fratelli, li quali ſiete il mio ſollievo, la mia gloria, la mia fortezza. E' neceſſaria coſa, che tutti unitamente ci accingiamo a guerreggiare le guerre del Signore, a combattere virilmente contro le inſidie del Demonio, e a toglierglì di mano quelle armi, con le quali fa ſtrage delle Anime redente col Sangue di un Dio Umanato. Pur troppo ſiamo venuti in cognizione, che molte Anime per l' immodeſto veſtire delle Donne ſono cadute nel laccio loro teſo, e ſtraſcinate alla morte del peccato. Abbiamo dunque riſoluto col conſiglio anche d' Uomini pieni di prudenza, di dottrina, e di diſcretezza di qui eſporvi quelle ragioni, le quali unir debbono li ſentimenti, onde concordemente reſti per noi tolta affatto di mezzo una cagione sì manifeſta di ſpirituale ruina, e riconduca queſto noſtro Popolo a quella maniera di veſtire, e di ornarſi, che San Paolo ricerca nelle Donne, tutto cioè modeſto, e verecondo.

3. E primieramente è da deciderſi, ſe queſta foggia di

vestire tenendo scoperte alcune parti del Corpo, o fraudolentemente velate sia o nò peccato, e se grave, o leggere. Voi ben sapete quali siano le regole, da cui il nostro giudizio in materia di costume dipender debba, perchè retto sia, e alla Divina legge conforme. La Sacra Scrittura, che contiene la Verità Divina, li Santi Padri, e li Concilii, che formano una sicura definizione, finalmente la ragione approvata da' saggi, e avvalorata dalla esperienza. Se consultate gli Oracoli Divini, grida l' Ecclesiastico (1). *Averte faciem tuam a muliere compta, & ne circumspicias speciem alienam:* e perchè? *Propter speciem mulieris multi perierunt: & ex hoc concupiscentia quasi ignis exardescit.* Se per sola naturale bellezza resa più vistosa dagli ornamenti furono molti nell' Anima rovinati al solo mirarla con piacere, chi anderà esente dal precipizio all' avere sott' occhio un seno scoperto di Donna ornata? Come non si sveglierà la ribelle concupiscenza nella nostra corrotta natura troppo facile ad essere sedotta? Come non arderà d' un incendio tutto brutale e luttuoso? e chi è cagione di tanta ruina, e di un male si deplorabile potrà scusarsi da grave colpa? Questa è quella Femmina, di cui parla il Savio, (2) la quale si presenta all' altrui vista con ornamenti convenienti soltanto a Donna mondana, che perciò sta sempre in procinto d' involger nel laccio dell' impurità i risguardanti: *Mulier ornatu meretricio præparata ad decipiendas Animas.* Pertanto non può esservi alcun dubbio della grave reità, di cui si caricano quelle Donne inverecconde, le quali piene di vanità e di fasto nudate parte del seno, delle spalle, e delle braccia sono non meno a se stesse, che agli altri d' inciampo a cadere in peccato. *Veh mundo a scandalis*: disse già il Divino nostro Redentore nel suo santo Vangelo, dimostrando con quella terribile minaccia e quanto grave colpa sia lo scandalo, e quanto orrenda esser debba la punizione di chi adesca l' altrui debolezza ad inghiottire la colpa: *Qui scandalizaverit unum de pusillis istis, expedit ei, ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, & demergatur in profundum maris* (3).

(1) Cap. 9. v. 8. 19.

(2) Prov. 7. 10.

(3) Matth. 18. 6.

4. Che se daremo una semplice occhiata a quanto su tale proposito hanno pronunciato li Santi Padri, e li Teologi, vedremo esser eglino assai concordi in condannare quella nudità, di cui discorriamo, e che sembra piantare voglia

sue

sue radici anche tra di noi. Parlando Tertulliano degli ornamenti delle Donne (1), adorne le vuole con tale modestia, e sobrietà ornate, e coperte, che comparir possano *Sacerdotes pudicitiæ:* all' incontro di quelle, che non custodendo la Verecondia si lasciano veder smodatamente vestite e colte, dice: *quid enim minus habent infelicissimæ illæ publicarum libidinum victimæ?* Voi ben intendete, Venerabili Fratelli, che chi è vittima della libidine pubblica non può non essere, che ricolmo di gravissime iniquità. *Nullo modo*, soggiunge San Clemente Alessandrino (2) *nullo modo permittendum est mulieribus, ut nudam aliquam corporis partem offerant viris, ne ambo prolabantur:* e ne dà la ragione dicendo: *hi quidem, ut qui ad videndum incitentur: illæ vero, ut quæ in se virorum intuitum attrabant.* Lo tirare a se gli occhi altrui, e con nuove fogge di abbigliamenti, li quali non altro spirano, che vanità e immodestia, invitando le altrui compiacenze, altro non è, che essere di tentazione, d' incitamento alla concupiscenza prontissima a ribellarsi particolarmente nella gioventù; altro non è che farsi spada a trafiggere, e veleno a dar morte alle Anime altrui. E chi in tale guisa si diporta, crediamo noi, che possa essere libero da colpa? Udiamo San Cipriano (3). *Si tu te sumptuosius ornes, et per publicum notabiliter incedas, oculos in te juventutis illicias, suspiria adolescentium post te trahas, concupiscendi libidinem nutrias, suspirandi fermenta succendas, ut etsi ipsa non pereas, alios tamen perdas, et velut gladium te et venenum videntibus præbeas, excusari non potes quasi mente casta sis, et pudica.* Nò non può aversi per casta e pudica nel cuore chi fa nell' esterno pompa d' inverecondia, e di sontuosità: imperciocchè al dire del medesimo Santo (4). *Ornamentorum ac vestium insignia, ac lenocinia fucorum nonnisi prostitutis et impudicis fœminis congruunt.* Che se il gran Padre Sant' Agostino chiamò *Adulterina fallacia* il solo dipingersi la faccia, non sarà indizio di cuore corrotto e impudico il vestire in guisa, che oltre la faccia altre parti del Corpo restino aperte all' altrui vista, e sieno d' incentivo alla libidine? *Propter speciem mulieris multi reprobi facti sunt*, dice lo Spirito Santo, molto più per la pomposità e inverecondia, assicurandoci Sant' Ambrogio essere la Donna vana la Casa di tutti li Demonj Infernali, e l' incentivo de' vizj.

(1) *Lib.* 5.

(2) *Pædag. lib.* 2. *c.* 2.

(3) *De Discipl. et habit. Virginum.*

(4) *Ibid.*

F 2 5. Ma

5. Ma senza più basterà leggere il dottissimo P. Segneri nel suo Cristiano instruitó (1), per conoscere quanto gravemente abbiano i SS. Padri biasimata sempre e condannata la inverecondia, e la impudenza nelle Donne, non ostante che allora fossero li disordini nel vestire men gravi, che oggi non sono quelli, che in certi luoghi pratica l'albagia femminile, e che incominciano a vedersi tra noi. E chi sul riflesso di sì gravi sentimenti non vorrà temere grandemente? massime, che al dire di Dionigio Cartusiano, *i SS. Padri gloriosi, e illuminatissimi Dottori tanto rigorosamente non iscriverebbero, se in ciò non giudicassero vi fosse il peccato mortale: imperocchè i peccati veniali non meritano di essere con tali parole ripresi, e condannati* (2).

6. Su di queste tracce camminando la Chiesa ha sempre detestate le vanità donnesche, e tutte quelle mode, che fomentando la inverecondia, troppo facilmente solleticano la propria, e l'altrui concupiscenza. Troppo lunga cosa sarebbe quì il numerare le Pontificie determinazioni, le Pastorali dei Vescovi, che il lusso abborrendo, e la immodestia ne' femminili vestimenti, o anno proibito sotto gravi pene l'assolvere sacramentalmente quelle, che ammonite non cangiassero maniera di vestirsi e di ornarsi, o anno voluto, che loro si neghi l'Eucaristico pane, condannando in oltre li Padri, e le Madri come rei di grave delitto, che alle loro Figliuole permettono certe usanze fomentatrici della inverecondia, e fino gli stessi Mariti, cui piace, e che sopportano l'impropria e indecente pomposità nelle Mogli. Rimettendo dunque noi chi ne desidera il dettaglio alli particolari Sinodi e d'Italia, e fuori, agli avvertimenti del grande San Carlo Borromeo, e alli di lui Atti, e Sinodi Provinciali, all' immortal nostro Benedetto XIV. (3), al Natale Alessandro, al Genet, e ad altri molti Collettori di simili Ecclesiastici documenti, saremo contenti di richiamare alla memoria de' nostri Venerandi Fratelli quanto fu già prescritto per questa nostra Città e Diocesi nel Sinodo Boncompagni, il quale contiene quelle leggi, che pur debbono presso di noi avere anche in oggi ogni vigore (4): *Ad Sacramenta Pœnitentiæ, et Eucharistiæ non admittantur* (*Mulieres*) *si notabiliter pectus nudatum ostenderint aut brachia: Parochorum & Confessariorum erit onus castigandi licentiam, si noverint in fœminis a Christiana compositione recedentem.*

(1) Part. III. Ragion. 30. n. 14.

(2) In Dicec. I. Vit. Nob. c. 14. apud Roncal. Mod. Convers. §. 7.

(3) De Syn. Diœc. lib. XI. c. 11.

(4) Lib. I. cap. 10. §. 5.

7. E

7. E quale deve essere la maniera composta, con cui le Donne Cristiane debbono comparire? La descrivono i due Principi dell' Appostolato li Santi Pietro, e Paolo. Il primo nella sua prima Lettera vieta alle Donne la troppa coltura nel capo e nelle vesti, volendo anzi che il maggiore ornamento sia l' interiore, e al di fuori spicchi quella quiete, e modestia di spirito, che è figlia d' un animo incorrotto, e che è delle Donne la più preziosa dovizia: *Quarum*, dice, *non sit extrinsecus Capillatura, aut circumdatio auri, aut indumenti vestimentorum cultus: sed qui absconditus est cordis homo, in incorruptibilitate quieti, et modesti spiritus, qui est in conspectu Dei locuples.* (1) L' altro somigliantemente spiega i suoi comandi, permettendo bensì alle Donne ornamento di abito, ma tale, che spiri verecondia, che manifesti sobrietà, e perciò non altro addimostri, che la interna pietà, di cui deve il cuore abbondare. *Mulieres in habitu ornato cum verecundia et sobrietate ornantes se, et non in tortis crinibus, aut auro, et margaritis, vel veste pretiosa, sed quod decet Mulieres promittentes pietatem.* (2) Ma oh Dio! quanto siamo lontani dalla sobrietà in questi nostri tempi, ne' quali regna in ogni ceto di Persone un' esorbitante lusso, di cui non vi ha cosa tanto pregiudicievole alla Società, e alla Repubblica! Vi rammenta, Ven. Fratelli, quanto disse il celebre Card. Bessarione, allor quando Legato in questa nostra Città pubblicò la sua Prammatica: *Propter luxum facile corrumpitur, labefactatur, et corruit Respublica; per ipsum omnis mali genus quasi morbo, et contagione quadam Civitates invadit, corrumpit, frangit, atque effœminat.* E non dobbiamo noi appunto piangere tutto giorno la rovina di tante nostre Famiglie cagionata dall' eccedenti spese, che si fanno per vestirsi a seconda della moda, che sì frequentemente cangiandosi raddoppia, anzi moltiplica le spese? Non dobbiamo deplorare l' effemminatezza, che si scorge nella brillante Gioventù nata soltanto all' ozio, al giuoco, alle conversazioni? Non è ella cosa, che chiama i lamenti più dolorosi il vedere non solo le maritate, ma e le Vedove, e le stesse Donzelle con la più galante attillatura venire in pubblico, dopo essersi fatte crispare i capelli con tanta giunta di roba non sua, cosa detestata, e posta in derisione sino dagli stessi Gentili, e ornare il Capo torreggiante ora con fiori, ora con corona di spighe, o di altro genere, quasi doves-

(1) 1. *Petri c.* 3. *v.* 3.

(2) 1. *Timoth. c.* 2. *v.* 9.

vessero comparire o la Dea Flora, o la Dea Cerere, o altra qualunque Deità de' Gentili, e ciò non da Persona del sesso medesimo, ma sibbene, come porta una malnata e indegna usanza condannata da molti Sinodi, perchè di gravissimo pericolo e scandalo, anzi in alcuni per legge Sinodale voluta Caso riservato, ma sibbene, io dicea, da Giovani Parrucchieri, o da puliti e gentili Camerieri? E si potrà dire essere queste quelle Donne Cristiane, le quali nel Battesimo anno rinunziato al Mondo, e alle pompe del Secolo? si potrà egli credere, che le medesime co' loro abbigliamenti vani e di tutta moda diano argomenti di una interna pietà, quale la esige l' Appostolo? Ahi che le Donne Cristiane saranno e giudicate, e condannate dalle stesse Donne gentili, le quali non si producevano in pubblico se non con il Capo coperto, e fino con la stessa faccia coperta: *Judicabunt vos*, dicea Tertulliano, *Arabiæ Fœminæ, quæ non caput solum, sed et faciem velabant, ut uno oculo liberato contentæ sint* (1).

(1) *loc. cit.*

8. Ma ritornando al nostro principale assunto consultiamo i Teologi non dirò solo i più gravi, e, come dicesi, di stretta dottrina, ma quegli eziandio, che sicuramente non portano il nome di rigidi. Sentiamo prima di tutti il Principe de' Teologi l' Angelico Dottore San Tommaso, il quale fonda sempre li suoi insegnamenti sopra basi sicure. Condanna egli di peccato mortale chi dà scandalo per una di queste due ragioni, *sive quia committit actum peccati mortalis, sive quia contemnit salutem proximi* (2). Facciamo conto per ora, che la Donna vanamente abbigliata, e immodestamente scoperta, per questo solo rea non sia di peccato grave: si potrà egli dire, che non dispregi la salute del prossimo? Allora è, che da taluno si ha a vile, e in dispregio l' altrui salute, quando si opera in guisa, che l' operazione stessa sia d' inciampo, di pericolo, di danno all' altrui salvezza: lo che è dire, quando l' operazione è in se stessa di stimolo al peccato. E chi potrà a ragion dubitare, che la vista di Donna vanamente ornata, e invereconda non risvegli facilmente la concupiscenza, non alletti al sensual piacere, e non conduca perciò o a un prossimo pericolo di caduta, o alla rovina eziandio di molte Anime? La sperienza pur troppo ne dimostra la verità, e Voi, Ven. Fratelli, che sedete ne' Tribunali di penitenza ben lo sapete. Dice lo

(2) 2. 2. *quaest.* 43. *art.* 4.

lo stesso Angelico Dottore, (1) parlando de' semplici vani ornamenti, de' quali si pavoneggiano gli Uomini, e le Donne, che peccar possono o per l' uso smoderato di tali ornamenti, o per lo smoderato affetto ai medesimi. Ma parlando particolarmente delle Donne nel susseguente articolo vuole in oltre, che si abbia in considerazione qualche altra cosa di più: *insuper attendendum quoddam aliud speciale:* e qual è? *quod scilicet muliebris cultus viros ad lasciviam provocat* (2). Che se il solo esterior ornamento, e attillatura provoca la libidine, che si dovrà dire, quando vi si aggiunga la inverecondia della nudità? Se l' esterno culto ravviva la concupiscenza, la nudità non può non infiammarla grandemente, e perciò non può non essere un grave incentivo al peccato. E tutto questo non è forse un aperto disprezzo della propria, e dell' altrui salute? Non si può per tanto dubitare, che il sentimento del Santo Dottore quello non sia appunto, che di grave scandalo, e di mortal colpa condanna nelle Donne cotale immodesta foggia di vestirsi, tanto più, che come avverte il Lessio (3), Autore sicuramente non rigido: *insolita magis movent*. E Noi parliamo giusto di quella nudità di seno, che non usata tra di noi, incomincia a farsi vedere in quelle Donne, che quanto più amano la novità, e le mode di qualsiasi maniera, tanto meno si danno a conoscere amanti della pudicizia, della verecondia, e della spirituale salvezza de' prossimi.

(1) *quest.* 169. 2. 2. *art.* 1.

(2) *Ibid. art.* 2.

(3) *Lib.* 4. *cap.* 4. *dub.* 14. *num.* 112.

9. Nè quì alcuno dica esser mente del Santo Dottore, che quando manchi la prava intenzione, e che ciò si faccia o per leggerezza, o per vanità, il peccato non sempre sia mortale, ma talvolta veniale: *Si autem ex quadam levitate, vel etiam ex quadam vanitate propter jactantiam quamdam non semper est peccatum mortale, sed quandoque veniale:* così l' Angelico nel citato Articolo. L' essere qualche volte veniale il peccato, dimostra il più delle volte essere dunque mortale. Ma in primo luogo, come abbiamo osservato, il Santo non ragiona, che degli ornamenti esteriori, non giammai della nudità, che spira inverecondia, e che per se stessa è di troppo stimolo alla libidine. In secondo luogo io chieggo, se una non usata nudità, particolarmente di seno, sia o nò d' incentivo alla lascivia? se sì, non vi può esser dubbio del grave peccato a cagione dello scandalo in materia grave per se stessa, e di così facile dilettazione, e con-

consentimento. Se nò, e perchè tanti Sinodi, tanti Prelati vogliono, e hanno voluto, che tali Persone non si ammettano alla partecipazione de' Santissimi Sacramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia? Non sono di tali Sacramenti indegni se non se quelli, li quali sono infetti di grave colpa. E lo introdurre col fatto la pessima usanza, che abbiamo udito introdursi di portare vesti, e busti aperti, e bassi assai a pompa d' inverecondia, non può scusarsi sotto il pretesto di leggerezza, di qualche vanità, o jattanza leggiera, troppo chiara essendo e manifesta la inverecondia di chi si vuole in tale guisa distinguere, e troppo aperto è il pericolo di chi ha sotto gli occhi una tale nudità.

10. Sentiamo ancora Sant' Antonino: (1) *Si de usu Patriæ est, ut Mulieres deferant vestes scissas usque ad ostensionem mamillarum .... valde turpis et impudicus est talis usus, et ideo non servandus*. Ciò, che è gravemente turpe e impudico può egli aversi per cosa leggiera, e colpa veniale? E se tale non può giudicarsi, ancorchè fosse ciò di comune usanza della Patria, quanto meno potrà liberarsi dal mortal peccato chi contra la consuetudine così pratica, e viene introducendo una maniera di vestire alle Anime perniciosissima? Il Padre Cuniliati (2) conferma quanto abbiamo sino ad ora stabilito in questo proposito, asserendo essere questa sentenza comune di tutti i Dottori. Ecco le di lui parole: *Quando ornatus est vitiosus circa modestiam discooperiens quod tegendum est circa brachia, scapulas, et præcipue circa pectora, COMMUNIS SENTENTIA EST, quod Mulieres talem nuditatem introducentes: peccent mortaliter*. Sebbene ancorchè l' uso, o piuttosto l' abuso fosse già introdotto di quella nudità, di cui parliamo, se sia notabile, anche li più benigni Teologi non sanno difenderla da peccato mortale. Così Monsignor Ligorio (3), e lo Sporer, e il Lessio, ed altri Autori, che vanno per le mani di tutti. Lo Sporer (4) apertamente afferma, che sì fatta nudità *per se non potest excusari a scandalo gravi tamquam valde ad lasciviam provocans*. E il Lessio (5) aggiunge: *et res ipsa merito ob periculum, etiam ubi est recepta, tamquam illicium libidinis esset abroganda, ut Doctores monent*. Il costume adunque, o per dir meglio, l' abuso dell' immodesto vestire, cui veniam combattendo, devesi come un troppo forte adescamento al peccato onninamente toglier di mezzo, ed abolire .....

(1) *2. part. tit. 4. c. 5.*

(2) *Tract. 4. de primo Decal. præcep. cap. 9. num. 16.*

(3) *De scandalo num. 55.*

(4) *Tract. 5. in 5. Decal. prac. cap. 1. sect. 2. num. 39.*

(5) *Loc. supra cit.*

Ogni

11. Ogni attenzione, e premura adunque per noi si prenda, Ven. Fratelli, ad impedire ogni immodestia nel vestire delle Donne, e a sbarbicarne ogni seme, affinchè alla corruzione sì grande del presente Secolo, in questa Città non si aggiunga uno scandalo sì pernicioso, che sempre più corrompa, e infetti il costume. Ne' vostri sermoni, nelle vostre prediche, ne' vostri catechismi, nelle vostre esortazioni insinuate a tutte ciò, che con somma gravità inculcava Tertulliano (1): *Oro te sive mater, sive soror, sive filia ..... vela caput; si mater propter filios; si soror propter fratres; si filia propter patres: omnes in te ætates periclitantur: indue naturam pudoris, circumduc vallum verecundiæ, murum sexui tuo strue, qui nec tuos emittat oculos, nec admittat alienos.* Ottenendosi per voi un vestire lungi dalle vanità, e pieno di modestia, innalzarete una forte torre di difesa alla nostra Santa Religione troppo a' nostri dì combattuta dal mal costume della impudicizia; imperciocchè poc'anzi dicea lo stesso Tertulliano: *In his consistit defensio nostræ opinionis secundum Scripturam, secundum naturam, secundum disciplinam.* E quì facciamo fine dando a tutti col maggior affetto la nostra Pastorale benedizione.

(1) *Cap. 15. de veland. Virginib.*

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile questo dì 2. Agosto 1785.

EDITTO

Sopra L'Osservanza delle Feste.

Noi D. Andrea dell'Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

ABbenchè dalla vigilanza degli oltrapassati Arcivescovi di gloriosa memoria, fra' quali l'immortale Benedetto XIV., non siasi ommesso in ogni tempo, e con Editti, e Notificazioni d'inculcare a questa Città e Diocesi l'osservanza del precetto di santificare la Festa, e di procurarne

per quanto sia stato possibile l' adempimento, e perfiggere il tempo e l' ora ne' dì festivi agli Artieri, e ad altri che spacciano generi necessarj all' umano sostentamento, e di prescrivere il modo come contenersi li Contadini nei villarecci lavori, allorchè nei detti giorni dalla necessità fossero astretti ad applicarvisi, sottoponendo a gravi pene li trasgressori; ciò non ostante inerendo Noi ai comandi pressantissimi del Vigilantissimo N. S. Pontefice Pio VI. felicemente regnante, e volendo Noi togliere ogni introdotto abuso di trasgressione, che molte Anime conduce ad eterna dannazione, e provoca la Divina Giustizia a scaricare sopra di noi l' ira sua, col presente Nostro Editto ordiniamo e comandiamo a ciascuna Persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, che ne' giorni festivi non ardisca lavorare, vendere, comprare, far mercati, fiere, contratti, ed altri profani Negozj sotto pena di Scudi 25. da Paoli 10. per Scudo per ogni capo di contravvenzione, della Carcere, e di altre a Nostro arbitrio, oltre la perdita delle robe, o merci che si venderanno, contratteranno, o porteranno da applicarsi a' Luoghi Pii, alle quali pene saranno tenuti i Padroni e Maestri per li Garzoni, o Servitori, ed i Padri di Famiglia per i Figliuoli. Si eccettua però la Fiera, che è solito farsi sulla Piazza maggiore di questa Città dalli 15. d' Agosto sino al fine del medesimo mese, e Fiere di privilegio speziale, che si fanno nella Diocesi.

2. Ne' giorni di Natale e Pasqua di Risurrezione non vogliamo che si apra alcuna Bottega, nè si venda, nè si operi cosa alcuna se non per mera necessità d' Infermi sotto le predette pene.

3. Siccome si proibisce in qualunque giorno festivo di precetto tanto in Città che in Campagna il giunger Bovi, o fare qualunque altra operazione sotto le suddette pene da eseguirsi contro i Capi di Famiglia dei Contadini; e a tal fine per quelli di Campagna, ordiniamo ai Massari delle rispettive Comunità a dar nota fedele a questa Curia Arcivescovile di tutti quelli che trasgrediranno questi Nostri Ordini, per procedere così sicuramente alle stabilite pene; dichiarando però che ne' casi di necessità quanto agli Artefici, ed Operaj della Città si concederà la licenza *gratis* da Noi, o dal Nostro Vicario Generale, e rispetto alla Diocesi per le operazioni della Campagna si concederà dai Vi-

Vicarj Foranei, e ne' casi repentini, dagli stessi Curati, sottoscrivendosi da loro parimente *gratis* la licenza a tal effetto stampata nella Stamperia Arcivescovile alla forma e tenore dell' Editto e Lettera Circolare dal prefato glorioso Pontefice Benedetto XIV. emanata, e diretta a tutti gli Arcipreti, e Curati di questa Diocesi li 16. Marzo 1737., confermando ancora quanto nella Notificazione delli 19. Giugno 1767. fu dalla chiara memoria dell' Eminentiss. Sig. Cardinale Malvezzi ordinato, cioè di poter in Campagna raccoglier erba, e foglie d' albori per alimentare i Bestiami, ed altri Animali ne' giorni festivi, terminati però che siano i Divini Uffizj, e Funzioni Parrocchiali, nella qual Notificazione anche si dispone che per le operazioni, che possono occorrere in Campagna ne' giorni festivi, le licenze si possono concedere, e sottoscrivere non solo da' Vicarj Foranei alli Contadini de' loro Plebanati, ma ancora dalli Curati ai suoi Parrocchiani.

4. I Vetturali, Mulattieri, e qualunque altra Persona non possa caricar Bestie, nè condurre, nè portar Mercanzie, nè altre robbe in giorno di Festa, sotto pena pecuniaria a Nostro arbitrio; dichiarando però, che in caso di necessità sarà da Noi, o dal Nostro Vicario Generale conceduta opportuna Licenza.

5. Li Beccari dovranno tener chiuse le loro Botteghe in tutti i giorni dell' Anno festivi di precetto, eccettuato il giorno di Sabbato che fosse Festa di precetto, nel qual giorno si permette loro di tener aperte le loro Botteghe la mattina fino al suono de' Botti della Metropolitana, e il dopo pranzo di aprire le suddette Botteghe alle 20. ore.

6. Coloro poi che vendono cose all' umano vitto necessarie, come Lardaroli, Pollaroli, Vermicellari, Biavaroli, Trecoli, Triparoli, e simili potranno vendere nelle loro Botteghe, e Piazze ne' giorni di Festa, la mattina solamente sino a' soliti Botti di S. Pietro, e il dopo desinare dopo le ore 22., con questo però, che quelli che hanno Botteghe tengano chiuse le ribalte, e non abbiano cosa alcuna in mostra, nè fuori di Bottega. Ogni volta che alcuno de' soprannominati, e simili ardiranno di vendere alcuna delle cose loro fuori delle ore prescritte come sopra, incorreranno in pena pecuniaria d' applicarsi rispetto a Lire 10. agli Esecutori, ed il di più d' applicarsi a' Luoghi Pii.

 7. Per-

7. Permettiamo agli Speziali il somministrare ne' giorni festivi le cose necessarie per gl' Infermi, e da Pasqua di Risurrezione sino alla Festa di s. Petronio dalle ore 22., e nel rimanente dell' anno dalle ore 23. potranno liberamente vendere le loro robe, però chiuse le loro ribalte, e senza alcuna cosa in mostra, e senza panca fuori. Siccome ancora li Caffettieri ne' dì festivi potranno servire li Concorrenti alle loro Botteghe di Caffè, ed altro occorrente fino al suono de' Botti della Metropolitana, dopo il qual suono dovranno tener chiuse le loro Botteghe, avvertendo di non trattenere nelle chiuse Botteghe alcuna sorta di Persone, molto meno Donne di qualunque genere. Il dopo pranzo poi permettiamo alli medesimi Caffettieri l' aprire le loro Botteghe un' ora prima di quello, che agli altri Bottegaj viene conceduto. Proibiamo però espressamente a qualunque Caffettiere il somministrare in dette ore, nelle quali si permette loro il tenere aperte le Botteghe, e molto più dopo a qualunque Persona di qualsisia grado o condizione Carte, Bigliardo, Trucco, Trottolo, e qualunque altro instromento, che servir possa a qualsisia giuoco sotto pene gravissime a Nostro arbitrio, anche della Carcere. Parimenti si tollera, che li Barbieri, Parrucchieri, Conciateste ne' dì festivi possano servire li loro Concorrenti nella mattina come si è detto di sopra, cioè fino al suono de' Botti della Metropolitana, e il dopo desinare d' essi giorni solamente dopo le 22., e rispettivamente 23. ore come sopra, e in ogni caso di contravvenzione saranno condannati li sopraddetti in pena pecuniaria d' applicarsi come sopra, oltre la pena della Carcere secondo le circostanze de' casi; dalle quali pene non anderanno esenti li suddetti Barbieri, Parrucchieri, Conciateste, se saranno trovati nelle loro rispettive Botteghe chiuse nelle ore proibite a lavorare.

8. Permettiamo ancora alli Venditori di Tabacco, e Acquavita il vendere detti generi nella mattina delle Feste sino alli suddetti Tocchi, e la sera dopo le 22., o 23. ore come sopra, sotto le pene suddette in caso di contravvenzione: avvertendoli però, che se nelle Botteghe loro avessero altre merci, fuori de' Dolciarii, o altro appartenente al vitto umano, debbano quelle onninamente tenere affatto chiuse, e vendere l' Acquavita, e Tabacco, e li Dolciarii solo nelle ore prescritte, altrimenti incorreranno nel-

nelle sopraddette pene. Proibendo ancora alli detti Barbieri, Tabaccari, e Acquavitari il dar ricetto nelle loro Botteghe ne' giorni festivi a' Giuocatori, ed a qualunque ridotto, sotto pena della Carcere, ed altre pene pecuniarie a Nostro arbitrio, alle quali pene si procederà non solamente contro gli accennati Ricettatori, ma ancora contro chi giuocherà, e starà a vedere.

9. Proibiamo poi rigorosamente ne' dì festivi a qualunque Oste, e Magazzeniero da vino tanto di Città, che della Diocesi il permettere nelle loro Osterìe, e Magazzeni scandalosi bagordi, ed il somministrare Carte, Bocchie, Dadi, ed altro, che servir possa in qualunque maniera a qualunque giuoco, ed anche permettere, che nelle loro Osterìe, e Luoghi annessi, cioè Camere, Case, Cortili, Prati, e simili, con Carte, Bocchie, Dadi, ed altro si giuochi, ancorchè fossero gli instrumenti del giuoco portati all' Osteria, e Magazzeni dagli stessi Concorrenti; proibendo Noi in qualunque Osterìa, Magazzeno, o Luoghi simili ogni, e qualsivoglia giuoco, anche quelli detti *a Cappelletto*, *Battimuro*, *all' Amore*, o qualunque altro simile, intendendo di proibirli tutti nei suddetti luoghi sotto pena di Scudi 3. da Paoli 10. all' Oste, o Magazzeniero, che ciò permetterà, e Scudi 1 da Paoli 10. alli Giuocatori da applicarsi, come sopra, ed altre più gravi a Nostro arbitrio, anche della Carcere.

10. Non saranno molestati li Banchieri, e Mercanti se staranno ne' giorni festivi al Banco, o Negozio, purchè siano giorni di spaccio, e tengano l' uscio socchiuso, e nemmeno que' Bottegari, che non hanno altro ingresso in Casa, se non per la Bottega, avvertendoli però di aprire per il puro passaggio, e non per operare cosa alcuna nel loro mestiere, e neppure saranno molestati li Pasticcieri; purchè tengano le loro mostre coperte con tende, altrimenti contravvenendo qualcuno di loro, sarà punito con Carcere, e pena pecuniaria a Nostro arbitrio.

11. Si permette alli Fornari detti da Scaffa, cioè quelli che fabbricano Pane da vendere, il lavorare, e vendere il Pane ne' giorni festivi, eccettuato il giorno del Santo Natale, e Pasqua di Risurrezione, purchè le loro Botteghe restino coperte dalle solite tende. Alli Fornari poi detti da Masserìa, o sia d' Impasterìa proibiamo rigorosamente il lavo-

rar

rar Pane, o cuocerlo, o portarlo alli rispettivi Avventori ne' dì festivi, se non fino all' ora de' Botti della Metropolitana la mattina, e dopo il pranzo, se non fino alle ore 22., o 23. come sopra, e ciò sotto pene pecuniarie, e altre maggiori a Nostro arbitrio.

12. Si permette ancora ai Sartori, e Calzolari ne' dì festivi aprir l' uscio delle loro Botteghe ad effetto di prendere i loro lavorieri, e portarli a' Padroni, e ciò solamente sino al fine de' soliti Tocchi, proibendo loro il lavorare nelle suddette Botteghe anche chiuse, sebbene sia di notte, passata la mezza notte del dì precedente feriale. Li Pescatori, e Pescivendoli dovranno tener chiuse le loro Botteghe ne' giorni festivi, eccettuato il tempo della Quaresima, Avvento, e li Venerdì e Sabbati, o altri giorni di Vigilia, nei quali cadesse una festa di precetto. In detti tempi, e giorni si permette loro il tener aperte le proprie Botteghe, e vender Pesce, ne' Vicoli però delle Pescarìe, ed altri luoghi soliti, con la condizione, che dopo li Botti restino baricati detti Vicoli, e Luoghi con Sturoni, o cose simili, in guisa che restando il transito per chi avesse bisogno di provedersi, il Luogo però, dove si fa la vendita, resti per riverenza del giorno santo quasi chiuso, e nascosto. E questo s' intenda permesso o tollerato per la sola mattina; poichè il dopo pranzo almeno al primo segno de' Vespri debbano onninamente essere chiuse le Botteghe tutte delle Pescarìe con la permissione di riaprirle solo come sopra, alle ore 22. o 23. rispettivamente.

13. I Marescalchi in caso solamente di necessità potranno ferrar Bestie, e li Ferracocchj esercitare il loro mestiere in caso pure di sola necessità; come ancora Molinari, in caso di penuria d' acqua potranno ne' dì festivi macinare, purchè riportino da Noi, o dal Nostro Vicario Generale, o dai rispettivi Parrochi nei Luoghi distanti dalla Città, la licenza, che loro di volta in volta si concederà. Li Scaffieri, Bracciatellieri, o Venditori, o Dazieri di Ciambelle, Cialdoni, Dolci, e Venditori d' Acque rinfrescative dovranno chiudere le loro Botteghe, la mattina all' ora dei Botti della Metropolitana, e tenerle chiuse sino alle ore 21. o 22. come sopra si permette a' Caffettieri. Quelli poi, che portano attorno Ciambelle, e altre robe comestibili con Paniere, e que' che vendono girando Acquavite con boccie,

e Ac-

e Acque rinfrescative, ovvero stando fermi, ma non con Banchetti, lontani però dalle Chiese almeno tre pertiche, restano proibiti di ciò fare dai soliti Botti sino a mezzo giorno.

14. I Tripparoli potranno vendere le Trippe in Piazza la mattina sino alli Tocchi. I Limonari sopra le loro buche potran tenere soltanto due Casse, una di Limoni, e l' altra d' Aranci.

15. I Contadini, Ortolani, ed altri che portano Ortaggi, Frutti, Formaggi, Ova, ed altre vettovaglie in corghi, paniere, e simili vasi, possano venderli sì nelle Piazze, come negli altri luoghi soliti; e così i Trecoli, Revenderoli, purchè non abbiano Bottega.

16. Proibiamo altresì a qualunque altra persona l' esporre nelle Piazze, o Strade, ancorchè vi si facessero feste (e peggio poi esponendo il giuoco detto *l' Orologio*, o altro giuoco) Banchetti con merci di qualsisia sorte o vecchie, o nuove, ed anche il vendere senza Banchetti tali merci, sotto pena in qualunque caso di contravvenzione a tutte le cose espresse nel presente Capitolo, della Carcere, della perdita delle robe, ed altre a Nostro arbitrio; permettendosi solo nei giorni soliti ai Venditori *delle Figure* dette *da Presepio* il venderle nei dì Festivi il solo dopo pranzo.

17. Si proibiscono onninamente nei giorni festivi i ridotti di Ballo sotto pena di Scudi 25., ed altre a nostro arbitrio; tollerando solamente in tempo di Carnovale tali Balli, non però mai di giorno. E di più si proibisce la scherma, e i giuochi di fortuna, cioè Carte, Dadi, Orologio, ed ogni altro giuoco proibito ne' Luoghi, e Ridotti pubblici, sotto le stesse pene, sotto le quali ancora si proibisce il vendere, o affittare Maschere, o Abiti di Maschere, sotto pena anche della perdita delle robe contrattate, e degl' instrumenti, e denari del giuoco, tollerandosi simili affitti, e vendite nel Carnovale in tempo di notte solamente; siccome permettiamo nei giorni di festa li giuochi di Pallone, delle Bocchie, dei Zoni, e della Palla, ma però solo dopo la Dottrina Cristiana, ed il Vespro, purchè tali giuochi si facciano in distanza delle Chiese, e de' Monasterj di Monache per dieci pertiche almeno, la qual distanza dovrà osservarsi ancora ne' giorni di lavoro, sotto la medesima suddetta pena in qualunque caso di contravvenzione.

18. Ai Ciarlatani poi, e Cantinbanchi proibiamo il fa-

re

re nei giorni di festa nella Piazza, o in altri luoghi della Città, e Diocesi, Commedie, e Burlette, Burattini, e simili buffonerie, sotto pena della Carcere, ed altre a Nostro arbitrio: permettendosi loro solamente da Pasqua sino ad Ottobre esclusivamente dopo le 22., nel restante dell' Anno alle ore 23. il vendere i loro medicamenti, ma senza intervento di Donna alcuna, sotto la stessa pena.

19. Si proibisce ancora a chi si sia di privata autorità entrare in Chiesa, e nei Luoghi immuni con Armi da fuoco, o Armi in asta, e nemmeno appoggiarle al muro interno, ed anche esterno di esse Chiese, e il portarle nelle Processioni, sotto pena di Scudi 10. d' applicarsi ai Luoghi Pii, oltre le altre pene a Nostro arbitrio.

20. Avvertiamo ognuno di ubbidire prontamente, e con esattezza a' suddetti Nostri Ordini, altrimenti contro i Contravventori si procederà in ogni caso *ex officio* per Inquisizione, ed in ogni altro miglior modo.

21. E perchè niuno possa allegare ignoranza, a piedi del presente Editto sarà posta la Tavola delle Ore, nelle quali la mattina dei giorni festivi si daranno li Tocchi nominati di sopra colla Campana maggiore della Metropolitana, e vogliamo, che il presente Editto non solo sia affisso nei Luoghi soliti della Città, e Diocesi, e che obblighi ognuno, come se gli fosse stato personalmente intimato, ma ancora, che ciascuno dei soprannominati Bottegari debba tenerne affissa una copia in Bottega sotto pene a Noi arbitrarie. E per la maggior osservanza del medesimo, ci riportiamo alla Bolla di S. Pio V. emanata il primo Aprile 1566, in vigor della quale procederemo contro i Trasgressori, a pene maggiori di quelle da Noi comminate.

22. Ordiniamo per fine agli Esecutori del Foro Arcivescovile, che usino ogni attenzione per l' osservanza del presente Editto: intimando però loro, che se faranno estorsioni, o accordo co' Trasgressori, saranno puniti colla Carcere, o con altre pene, oltre la privazione dell' uffizio.

Dato dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna questo dì 9. Ottobre 1779.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Ta-

Tavola delle Ore, nelle quali la mattina di tutti li Giorni Festivi si darà il segno colla Campana maggiore della Metropolitana.

GENNAJO.

Per tutto il Mese, a Ore 17.

FEBBRAJO.

Dal primo per tutti li 14, a Ore 16 e mezza.
Dalli 15 per tutto il Mese, a Ore 16.

MARZO.

Dal primo per tutti li 9, a Ore 15 e mezza.
Dalli 10 per tutti li 19, a Ore 15.
Dalli 20 per tutto il Mese, a Ore 14 e mezza.

APRILE.

Dal primo per tutti li 9 a Ore 14.
Dalli 10 per tutto li 19 a Ore 13 e mezza.
Dalli 20 per tutto il Mese a Ore 13.

MAGGIO.

Dal primo per tutti li 14, a Ore 12 e mezza.
Dalli 15 per tutto il Mese, a Ore 12.

GIUGNO.

Per tutto il Mese, a Ore 12.

LUGLIO.

Per tutto il Mese, a Ore 12.

AGOSTO.

Dal primo per tutti li 14, a Ore 12 e mezza.
Dalli 15 per tutto il Mese, a Ore 13.

SETTEMBRE.

Dal primo per tutti li 9, a Ore 13 e mezza.
Dalli 10 per tutti li 19, a Ore 14.
Dalli 20 per tutto il Mese, a Ore 14 e mezza.

OTTOBRE.

Dal primo per tufti li 9, a Ore 15.
Dalli 10 per tutti li 19, a Ore 15 e mezza.
Dalli 20 per tutto il Mese, a Ore 16.

NOVEMBRE.

Dal primo per tutti li 14, a Ore 16 e mezza.
Dalli 15 per tutto il Mese, a Ore 17.

DECEMBRE.

Per tutto il Mese, a Ore 17.

Num. IX.

BENEDICTI XIV. ENCYCLICA

De tollendis abusibus ab Oratoriis Privatis, quæ sunt in Domibus Laicorum.

MAGNO cum animi Nostri dolore a Nobis intellectum est, nonnullas in Diœcesibus vestris controversias, ...

§. 12. Postquam Jus concedendi Oratoria in privatis laicorum Domibus Sedi Apostolicæ reservatum fuit, dici vix potest quantum curæ, ac diligentiæ adhibitum sit pro recto ejusdem moderamine. Qua de re in Archivo Congregationis Concilii, cujus olim Secretarii munus Nos ipsi, antequam ad majores Dignitates ascenderemus, plures per annos gessimus, authentica documenta reperiuntur. Hęc tandem pro lege statuta fuerunt, quemadmodum ex formulis literarum in forma Brevis, quæ conceduntur, colligere licet: Oratorium scilicet parietibus, per quos ab omnibus aliis domesticis usibus segregetur, extructum esse debere; idem prius vel ab Episcopo, vel ab alio, cui ipse vices suas delegaverit, visitandum esse, inspiciendi gratia, num decens, et apte compositum sit, et num aliquod eorum, quæ necessaria sunt, in eodem desit; ut Episcopus sit, qui celebrandi Missam licentiam impertiatur, et quod licentia hujusmodi secundum rationabile illius arbitrium perduret; nec plures in die, sed unica tantum Missa in Oratorio celebretur; et quod hæc Missa celebretur a Sacerdote vel Seculari, vel Regulari, dummodo Secularis ab Episcopo approbatus sit, Regularis autem licentiam habeat a suo Superiore; ne Missa celebrari possit diebus solemnibus Paschatis, Resurrectionis, Pentecostes, Nativitatis Domini Nostri JESU CHRISTI, et aliis solemnioribus diebus, quos inter etiam enumerantur dies Epiphaniæ, et Ascensionis Domini, Annunciationis, et Assumptionis B. M. V., Omnium Sanctorum, necnon Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, ac Titularis Ecclesiæ Loci: exprimuntur personæ, quarum præsentia necessaria est, ut in privato Oratorio Missa celebrari possit; aliæ item, quæ, dum supradictis præsentibus Missa celebratur, eidem interesse possunt, et Ecclesiastico præcepto satisfacere; denique declaratur, omnia sine Parochialium Jurium præjudicio fieri debere.

§. 13.

§. 13. Atque hæc sunt, quæ in consuetis privatorum Oratoriorum Brevibus continentur. Quædam vero alia expediri contingit Brevia, quæ extraordinaria sunt; ut quum, exempli gratia, justis cuipiam de causis concessio fit, ut secundam Missam celebrari facere possit, vel, ut eadem aliquanto citius, aut aliquanto serius eo temporis limite, seu termino celebretur, qui in Rubricis præfixus est, vel etiam in diebus exceptis, et alia hujuscemodi. Cum autem interdum tam circa Brevia privatorum Oratoriorum prioris speciei, quam circa alia, ac generatim super omnibus controversiæ exortæ sint, Apostolica Sedes per hujusmodi occasiones opportunis rationibus super hoc providere non prætermisit.

§. 14. In ordinariis Brevibus, ut plurimum duobus Conjugibus licentia conceditur faciendi, ut in privato Oratorio Missa celebretur, exprimiturque, ut Missa celebrari possit tum iisdem præsentibus, tum eorum filiis, consanguineis, atque affinibus, qui una cum ipsis in eadem domo habitationem habent. Nunquam exorta difficultas est, an, cum aut Vir, aut Uxor Missæ intersunt, si consanguinei, et affines, qui in eadem domo habitant, præsentes pariter adsint, Ecclesiastico præcepto diebus Festis satisfaciant, id tanquam tutum, ac Brevis literæ cohærens habitum est. Summa autem difficultatis eo semper rediit, ut dispiceretur: num, cum neuter Conjugum adsit, sed unus ex consanguineis, aut affinibus in eadem domo habitantibus, posset eo jubente in privato Oratorio Missa celebrari, et num alii, qui in domo illa habitant, consanguinei, et affines, eamdem audientes Festo die Ecclesiastico præcepto audiendi Missam satisfaciant In hoc autem divisæ de more Auctorum opiniones erant; verum cum hujusce difficultatis punctum in Congregatione Concilii die 3. Decembris 1740. in causa, cujus inscriptio erat *Marsicen. Oratorii*, propositum, ac discussum esset; decisum fuit, non posse in privato Oratorio Missam celebrari, nisi Indultariorum præsentia ibidem haberetur, quod idem est ac si dicatur, Viri, vel Uxoris ad quos Breve directum erat; quemadmodum *in Tom.* 9. Resol. Conc. *anni* 1740. *pag.* 89. *et seq.*, videre est.

§. 15. Cum autem Decreti hujusce facta Nobis relatio esset, idem per Nos *sub die* 7. *Januarii* 1741. confirmatum fuit; ac præterea demandatum, ut in hujusmodi Brevibus, in quibus certis quibusdam, ac determinatis personis

H 2 con-

concessio fit, ut unam in privato Oratorio Missam celebrari facere possint, quæ Missa pro filiis, consanguineis, et affinibus valeat, majoris claritatis gratia subjecta clausula adjungatur: *Volumus autem, quod nati, ac consanguinei, et affines prædicti unicam dictam Missam, vobis quidem præsentibus, audire tantummodo, nunquam vero celebrari facere audeant*. Ut autem, quæ Indultariæ personæ sint, facile agnosci possit, sine quarum præsentia Missa celebrari non potest, neque, qui eamdem audit, præcepto satisfacit; adjunximus, ut pro Indultariis personis illæ haberentur, quæ in Fronte, seu Inscriptione Brevis nominatæ forent, cum ad easdem ipsas Breve dirigatur.

§. 16. Nos ab hujusmodi norma minime recedimus: verum quia aliqua interdum in corpore Brevis persona nominatur, qua præsente conceditur, ut Missa celebrari possit, et quod alii affines, consanguinei, vel familiares eamdem audientes, præcepto satisfaciant, etiam si prædicta persona in Fronte Brevis minime nominetur; hinc est, quod firma semper ea regula manente, ut possit in privato Oratorio Missa celebrari, dum aliqua ex Indultariis personis adsistit, quæ in Fronte, seu Inscriptione Brevis nominatur; dicimus, posse Missam celebrari, etiam si nulla earum personarum præsens adsit, quæ in Fronte, seu Inscriptione Brevis nominatur, dummodo illa præsens sit, cui in Brevis corpore nominatim et expressa facultas tribuitur, ut possit in privato Oratorio tum cum ipsa adsistat, facere ut Missa celebretur.

§. 17. Atque ut res exemplo magis pateat: Datur Viro et Uxori facultas faciendi, ut in privato Oratorio Missa celebretur; atque ad hos Breve dirigitur. Hic autem vir superstitem habet Matrem; hæc vero in Fronte, seu Inscriptione Brevis minime nominatur; verum cum in Brevis corpore dicatur, quod ipsa quoque Mater eamdem Missam celebrari facere possit, et valeat, id sufficiens est, ut sola Matris præsentia adhibita, Missa in Oratorio celebrari possit, etiamsi Mater in Fronte, seu Inscriptione Brevis nominata non sit. Quæ hactenus dicta sunt, in hujusmodi generis Brevibus indicantur; verum curæ Nobis erit, ut imposterum felicius etiam, et sine ulla confusione exprimantur.

§. 18. In consuetis, sive ordinariis Brevibus, solemnes, quemadmodum dictum est, dies excipiuntur, quos inter Natalis

talis Christi Domini dies recensetur, in quo tres a quolibet Sacerdote Missæ celebrantur. Interdum illi, qui privati Oratorii Breve habet, extraordinarium Breve conceditur, in quo eidem, valetudinis causa, Missam domi audire diebus etiam exceptis permittitur. Cum autem in hujusmodi Brevibus de unica tantum Missa sermo sit, orta difficultas fuit: Num possint die Natalitio a Sacerdote, qui in ipso celebrabat, tres Missæ celebrari, de quo cum Nos eo tempore, quo Concilii ejusdem a Secretis eramus, peculiarem dissertationem conscripsissemus, atque in lucem edidissemus, *sub die* 13. *Januarii* 1725. resolutum a Congregatione fuit, quod a Sacerdote tres Missæ celebrari possent, quemadmodum *tom.* 3. Thesauri Resolutionum *pag.* 109. *et sequenti*, *et pag.* 106. videre est.

§. 19. Reliquum est, ut de Sacris Functionibus dicatur, quæ in iis Oratoriis fieri possunt, quæ in domibus privatorum sunt, et in quibus non plures, quam unicam tantum Missam celebrari permissum est, nisi cum forte cuipiam ex speciali gratia concessa facultas esset faciendi, ut secunda celebretur. Quod ad Baptismatis Sacramentum attinet, jam in Viennensi Concilio sub Pontifice Clemente V. decretum fuit, ne Baptismus in aliis locis conferri posset, præterquam in Ecclesiis, in quibus Sacri hujus Lavacri Fontes reperiuntur, nisi cum casus necessitatis adesset, aut cum de Regum vel Principum filiis ageretur, quemadmodum in Clementina unica *de Baptismo*, *et ejus effectu*, videre est.

§. 20. Quod autem Sacramentum Pœnitentiæ respicit, jam in Rituali Romano sub Titulo *de Sacramento Pœnitentiæ*, cum de Sacerdote sermo sit, qui Confessiones audit, statutum fuit: *In Ecclesia*, *non autem in privatis ædibus*, *Confessiones audiat*, *nisi ex causa rationabili*, *quæ cum inciderit*, *studeat tamen id decenti*, *ac patenti loco præstare*. Rituale a Pontifice Paulo V. confirmatum fuit. Et magnus Ecclesiasticæ disciplinæ Instaurator S. Carolus Borromæus tum in instructione Sacramenti Pœnitentiæ, tum in Monitis ad Confessarios, atque in primo suo Provinciali Mediolanensi Concilio, id inculcare non prætermisit, quemadmodum in Actis Ecclesiæ Mediolanensis, editionis Civitatis ejusdem *part.* 1. *pag.* 11. *part.* 4. *pag.* 520., *eadem part.* 4. *pag.* 761., *et pag.* 773. videre est; *pag.* autem 775. Superioribus Regularium incul-

inculcat, ut id a subditis eorum exacte adimplendum curent. Cum autem a prædictis Confessariis Regularibus prolata in medium facultas esset audiendi ubique Confessiones Fidelium, quam sibi ea ratione asserebant, quod in Pontificis Clementis X. Bulla, *Superna*, nulla loci limitatio fieret; idem ipse Pontifex declaravit, *nullam facultatem* (in prædicta Constitutione sua) fuisse tributam Regularibus audiendi Confessiones Sacramentales in privatis Domibus, ac proinde minime licere eisdem Regularibus cujusvis Ordinis etc. Sacramentum Pœnitentiæ administrare in Domibus privatis extra casus a Jure permissos. Quod Decretum cum Præsulis Fagnani subscriptione editum, variis in locis impressum est, ut in Appendice ad Synodum Fulginatensem, quæ a bon. mem. Josaphat Baptistelli Civitatis ejusdem Episcopo Anno 1722. celebrata fuit.

§. 21. Quod pertinet ad Communionem Paschalem, quæ ab unoquoque Catholico Paschatis tempore recipienda est, ex præscripto tum Decreti Concilii Lateranensis *in cap. Omnis utriusque sexus*, *de pœnitentiis*, *et remissionibus*, tum Concilii Tridentini *Sess.* 13. *cap.* 8. *can.* 10., nemo est, qui ignoret, præceptum hoc in propria Parochiali Ecclesia adimplendum esse, aut in alia Ecclesia cum proprii Episcopi, vel Parochi licentia, secundum varias Diœcesum consuetudines. Porro felic. record. Prædecessor Noster Paulus Papa IV. Fratribus Minoribus privilegium concessit, ut Sacram Eucharistiam omnibus Christifidelibus in eorum Ecclesiis distribuere possent, excepta tamen die Paschatis Resurrectionis; atque hoc privilegium a sanctæ memoriæ altero Prædecessore Pio Papa V. *per communicationem*, ut dicitur, ad omnes Regulares extensum fuit.

§. 22. Verum quia, secundum præcedentem Eugenii IV. Constitutionem, Paschale tempus, intra quod Communionis præceptum adimplendum est, a Dominica Palmarum initium habet, ac Dominica in Albis terminatur; cum exortum dubium fuisset; num licitum Regularibus foret intra præscriptum eorumdem dierum terminum sacram Eucharistiam Fidelibus in eorum Ecclesiis distribuere; resolutum fuit, die Paschatis nemini distribui posse, ne illis quidem, qui intra Sanctiorem Hebdomadam Paschali præcepto in propria Parochiali Ecclesia satisfecissent; posse quidem Regulares aliis Paschalis temporis diebus Fideles in eorum Ecclesiis Sacra Eucha-

Eucharistia reficere; hac tamen conditione, ut Communione refecti scirent, non ideo se a præcepto illo exemptos esse, ut Paschalem in propria Parochiali Ecclesia Communionem recipere deberent. Illustria Congregationis Concilii Decreta sunt quibusdam in Causis, Senonensi videlicet, Burdegalensi, et Mechliniensi, quæ a Nobis in nostro *de Synodo Diœcesana* Tractatu *lib. 9. cap. 16. num.* 3. relata sunt.

§. 23. Extra Paschalem vero Communionem, cum in Sacro Tridentino Concilio *Sess. 22. cap. 6. de Sacrificio Missæ*, quæ subjicimus verba legantur: *Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis Fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed Sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quo ad eos Sanctissimi hujus Sacrificii fructus uberior perveniret*, non defuit, qui ex iisdem verbis deduceret, quod certe et clare inde consequatur, ut in privatis Oratoriis, quando in ipsis celebrandi Missam facultas est, distribui Eucharistia possit iis, qui Missæ præsentes adsunt; neque ad hoc præstandum ullo particulari Indulto opus sit; super hujusmodi quæstionis capite Nos *in Nostra Institut.* 34. §. 3. disseruimus, inter eas, quam tum, cum Bononiæ resideremus Ecclesiæ illius Archiepiscopatum gerentes, publicavimus, quas quidem Institutiones cum Italico Sermone edidissemus, postea Romæ latinè redditæ, atque impressæ sunt. Ibi autem expositam paulo ante opinionem retulimus; verum aliam esse subjunximus, quæ Episcopi licentiam requirit, ut qui domesticum Oratorium domi habet, dum Missæ in eodem interest, communicare possit. Hujusmodi opinio tum bono rerum ordini, tum Romanæ etiam consuetudini, sive praxi cohærens Nobis visa est; ac proinde ordinavimus, ne in privato Oratorio recipi Communio posset ab iis, qui in eodem Missæ intersunt, quam vel Secularis Sacerdos, vel Sacerdos Regularis celebraret, nisi vel Nostram, vel Generalis Vicarii nostri licentiam obtinuisset.

§. 24. Neque etiam in præsens voluntas Nobis, aut ratio est, cur ab hoc systemate recedamus... Interim tam Fraternitatibus vestris, quam Populis curæ vestræ commissis Apostolicam Benedictionem peramanter impartimur.

Dat. ex Arce Gandulphi die 2. Junii MDCCLI. P. N. Anno Undecimo.

Num.

Num. X.

DECRETUM

Super Sacramentali Confessione ad lucrandas Indulgentias præmittenda.

CUm S. C. Indulg. et Sacr. Reliquiis præposita die 31. Martii 1759. fuerit in voto Confessionem sacramentalem, quando in Brevibus apponitur pro Indulgentiæ consecutione, peragi omnino debere, etiam ab iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt, nec non præfatam confessionem suffragari etiam posse, si in vigilia Festivitatis expleatur, Votumque Congregationis S. S. D. D. N. Clemens Pp. XIII. benigne approbaverit, illudque typis publicari sub datum 19. Maii prædicti anni mandaverit, quamplures supplices libelli tum Regularium Communitatum, et præsertim Monialium, tum etiam Parochorum, et nonnullorum Episcoporum pro suis Diœcesibus porrecti sunt, quibus maxima exponebatur difficultas, quæ interdum, imo persæpe incidit, pro sacramentali Confessione sive in festo, vel ad minus in vigilia peragenda. Quamobrem, ... precibus ad prædictam Sacr. Congr. remissis, propositum in ea fuit dubium = *An, et quomodo sit consulendum Sanctissimo super præfati Decreti executione, vel declaratione in casu etc.?*

Responsum fuit: *Consulendum SS. D. N, ut concedere dignetur Indultum Omnibus Christifidelibus, qui frequenti peccatorum confessione animam studentes expiare, semel saltem in hebdomada ad Sacramentum Pœnitentiæ accedere, nisi legitime impediantur, consueverant, et nullius lethalis culpæ a se post peractam ultimam Confessionem commissæ sibi conscii sunt, ut omnes, et quascumque indulgentias consequi possint, etiam sine actuali Confessione, quæ ceteroquin juxta præfati Decreti definitionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil tamen innovando circa indulgentias Jubilæi tam Ordin., quam Extraord., aliasque ad instar Jubilæi concessas, pro quibus assequendis sicut et alia opera injuncta*, ita et Sacramentalis confessio, *tempore in eorum concessione præscripto peragantur* = Et facta per me infrascriptum ejusdem S. C. Secret. de præmissis omnibus S. S. D. D. N. relatione, Sanctitas sua .... benigne

nigne annuit, et præfatum Indultum in forma suprascripta expediri, et publicari mandavit, quibuscumque in contrarium non obstantibus.

Datum ex Secretaria Sacræ Cong. Indulgent. 9. Dec. 1736.

N. Card. Antonellus Præfectus.

Joseph de Comitibus S. Congr. Indulgent. Secret.

Num. XI.

BENEDICTI XIV.

Constitutiones de Quadragesimalis Jejunii Observatione.

Vener. Fratres, salutem, et Apostolicam Benedictionem.

NOn ambigimus, Venerabiles Fratres, quin universis Catholicæ Religionis Cultoribus notum sit,...

§. 1. Ab hac vero insita, inhærentique in omnium Catholicorum hominum animis de sacratissima Quadragesima, aliisque diebus jejunio consecratis persuasione, et reverentia quam aliena, quam discors, quam absona sit hodierna Jejunantium consuetudo, quantum ab ipsa Jejuniorum institutione, et servata semper, ubique, et ab omnibus disciplina quam longissime distet; Vos, Venerabiles Fratres, qui populorum curæ vestræ commissorum mores, et usus probe nostis, pro singulari sapientia vestra præ cæteris clarius intelligitis. Nos sane, quibus in hac sublimi Apostolicæ procurationis specula constitutis undique gentium nuncii afferuntur, lacrymis satis deplorare non possumus, augustissimam Quadragesimalis Jejunii observantiam ob nimiam nullis legitimis urgentibus causis ubique indiscriminatim dispensandi facilitatem plane sublatam esse; itaut Orthodoxæ quidem Religionis Cultores merito querantur, hæresum vero Sectatores illudant, et exultent. Perniciosæ huic corruptelæ plurimorum insuper licentiam adjunctam esse graviter dolemus, quæ usque adeo invaluit, ut nulla Apostolici Instituti,

tuti, sacratissimique præcepti habita ratione, Jejuniorum tempore palam, et impune ab iisdem agitentur convivia, et epulæ interdictæ promiscue inferantur.

§. 2. Ea propter quemadmodum quibus curis, sollicitudinibus, et angoribus urgeamur, cum Fraternitatibus Vestris communicamus, ita facere non possumus, quin pro injuncto Nobis supremo sacrosancti Apostolatus officio, et ardentissimum Fraternitatum Vestrarum zelum ad opportunum hisce malis adhibendum remedium excitemus, et ad congruentes hujusmodi abusibus penitus extirpandis leges præscribendas, meditemur. Interea, Venerabiles Fratres, gaudium, et corona nostra, nobiscum considerantes, nihil Deo acceptius, nihil pastorali ministerio nostro dignius, nihil gregibus curæ nostræ commissis utilius, quam ut verbo, et exemplo præeuntes, Christifideles ad tam salutarem Christianæ pœnitentiæ, et pietatis exercitationem alacrius suscipiendam, constantissime retinendam, et ea, qua instituta fuit, disciplina peragendam vehementius inflammemus; omni opera, atque industria studeamus, ut fideles populi in conspectu Dei per austeriorem jejuniorum observantiam tales permaneant, quales in ipso Paschali festo dignum est inveniri.

§. 3. Debitum igitur paternæ uniuscujusque vestrum sedulitatis, et charitatis officium jure postulat, ut omnibus notum faciatis, et annuncietis, nemini quidem sine legitima causa, et de utriusque Medici consilio; multitudini vero, veluti populo, aut civitati, aut genti indiscriminatim integræ, non nisi gravissima, et urgente necessitate, et in casibus per sacra Canonum statuta præscriptis cum debita Apostolicæ hujus Sanctæ Sedis reverentia a Quadragesimali Jejunio dispensationem toties, quoties opus fuerit, concedendam, nec audacter, fidenterque usurpandam, nec superbe, et arroganter ab Ecclesia, sicut alicubi in more positum esse accepimus, esse postulandam.

§. 4. Gravissimam vero, urgentemque necessitatem, etsi non est, cur Vobis explicemus: nolumus tamen Vos ignorare, cum hujusmodi necessitate et servandam esse potissimum unicam Comestionem, sicut alias hic Romæ, ac Nos ipsi hoc anno urgentibus causis dispensantes, expresse præscripsimus; et licitas, atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse.

§. 5. Porro quemadmodum de ejusmodi indulgentia tam cau-

caute impertienda, si secus fieret, Nos persuasum habemus, districtam supremo Divino Judici redditum iri rationem, ita conscientiam uniuscujusque Vestrum onerandam esse ducimus... Volumus autem, ut præsentium transumptis etc.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXX. Mensis Maii MDCCXLI. P. N. Anno primo.

D. Card. Passioneus.

Vener. Fratres, Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

IN suprema .... per alias Nostras, in simili forma Brevis literas ad Fraternitates Vestras die XXX. proxime elapsi mensis Maii currentis Anni datas, eximium Fraternitatum Vestrarum zelum excitandum curavimus, ut adlaborare studeretis, ne in hac parte, et optatum Apostolicæ nostræ sollicitudinis angoribus levamen, et salutare abolendæ sacratissimi Jejunii corruptelæ remedium deesset. Quoniam autem paternæ Pontificiæ charitatis, quæ novit imbecillitates infirmorum sustinere, atque etiam cum infirmantibus infirmari, non immemores, quemadmodum a Jejunio aliquando legitima causa, aut gravissima, urgentique necessitate exigente dispensandum esse ex Apostolica benignitate censuimus, ita inter cætera præscripsimus unicam comestionem servandam, et licitas, atque interdictas epulas minime esse apponendas.

§. 1. Hinc factum esse accepimus, quod non defuerint, qui per humanas, et hominibus a Christiana pœnitentia abhorrentibus dumtaxat dignas illationes, sibi, aliisque persuadeant, unicam potissimum comestionem servari, atque epulas licitas, et interdictas minime apponi debere; quum multitudini quidem indiscriminatim ob urgentem gravissimamque necessitatem, non vero singulis ob legitimam causam, et de utriusque Medici consilio dispensatur.

§. 2. Quam sane persuasionem a sententia nostra alienam, ut ex omnium animis penitus evellamus, Nos quibuscumque quacumque occasione, sive multitudini indiscriminatim ob urgentem, gravissimamque necessitatem, sive singulis ob legitimam causam, et de utriusque Medici consilio, dummodo nulla certa, et periculosa affectæ valetudinis ratio intercedat, et aliter fieri necessario exigat, in

Quadragesimæ, aliisqne Anni temporibus, et diebus, quibus carnium, ovorum, et lacticiniorum usus est prohibitus, dispensari contingerit, ab omnibus omnino, nemine excepto, unicam comestionem servandam, et licitas, atque interdictas èpulas minime esse apponendas, tenore præsentium declaramus, et edicimus; quemadmodum per singulas Nostras in pari forma Brevis literas singulis utriusque sexus Christifidelibus ob corporis infirmitates, quibus obnoxii reperiuntur, in sacratissima Quadragesima, aliisque Jejunio consecratis diebus, vescendi prohibitis licentiam dantes, unicuique expresse præscribimus, atque præcipimus.... Volumus autem, ut præsentium transumptis etc.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXI. Mensis Augusti MDCCXLI. P. N. Anno secundo.

D. Card. Passioneus.

Venerabili Fratri, Archiepiscopo Compostellæ.

SI Fraternitas tua secum reputabit, quot gravissimis, et maximis curis propemodum obruamur....

§ 1. Quamquam igitur, dum prænuntiatas Constitutiones edidimus, non aliud propositum Nobis fuerit, ac refrænare paucorum nimis ingenio fidentium Theologorum licentiam, qui opinionum novitate gaudent, nec otium, nec animus Nobis fuerit definire quicquid subtili indagatione deduci possit ex proposita a Nobis jejunandi regula, tamen eximia paterna charitate complectimur adeo observantissimos Romanæ Sedis Hispanos, tantique facimus obsecrationes tuas, ut occurrere anxietati vestræ libenter adjecerimus animum, et Nos ipsi quæstiones abs te propositas dirimendas constituerimus. Sic autem se habent.

I. *Utrum, quæ in antedictis nostris literis in forma Brevis de unica comestione, et de epulis non permiscendis præscribuntur, sub gravi etiam præcepto prohibeantur?*

Respondemus: Concedentes facultatem vescendi carnibus tempore vetito, sub gravi teneri easdem facultates non aliter dare, quam geminis hisce adjectis conditionibus, videlicet unicæ in diem comestionis, et non permiscendarum epularum. Eos vero, qui hujusmodi facultatibus utuntur, sub gravi ad binas ipsas conditiones implendas obligari.

II. *An-*

II. *An ii, quibus concessum est vesci carnibus, possint in vespertina refectiuncula, ea quantitate carnis vesci, quæ jejunantibus permittitur?*

Respondemus, non licere; sed opus habere eo cibo, eaque uti potione, quibus utuntur homines jejunantes rectæ meticulosæ conscientiæ.

III. *An qui Jejunii tempore vesci carnibus permittuntur, et unica comestione uti debent, horam jejunantibus præscriptam servare opus habeant?*

Edicimus observandam iis esse.

IV. *Quænam sint epulæ licitæ, quæ vetantur cum interdictis conjungi?*

Respondemus: Epulas licitas pro iis, quibus permissum est carnes comedere, esse carnes ipsas: Epulas interdictas esse pisces, adeoque utrumque simul adhiberi non posse. Piscibus tamen edendis non interdicuntur ii, quibus datur tantum facultas adhibendi ova, et lacticinia.

V. *An præceptum de utroque epularum genere non miscendo dies quoque Dominicos Quadragesimales complectatur?*

Affirmatur complecti.

VI. *Utrum hæc lex ad eos quoque pertineat, qui ex Bulla Cruciatæ edere possunt ova, et lacticinia?*

Rescribimus: nihil in prænunciatis nostris Apostolicis literis statutum esse, quod respiciat gratiosum Cruciatæ Diploma. Quare, qui eo gaudent, illius tenorem stricte, et considerate perpendant, ex ejusque sententia se gerant. Caveant autem, ne inani quapiam excusatione se se solutos esse arbitrentur præscriptis ibi legibus.

VII. *Utrum memorata duo præcepta urgeant extra Quadragesimam?*

Respondetur: urgere extra Quadragesimam utrumque præceptum; illud scilicet unicæ comestionis, cum reliquis legibus in secundo, et tertio ad hæc postulata responso expressis, et alterum non permiscendi epulas licitas cum interdictis, ut in quarto postulato definitum est.

§. 2. Habes, Ven. Frater, explicatum etc.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VIII. Julii MDCCXLIV. P. N. Anno quarto.

F. Vincentius Lucchesinius.

Num XII.

EDITTO

Sopra l' Osservanza della Quaresima.

Noi D. Andrea Gioannetti dell' Ord di S. Benedetto della Congreg. Camald. per la grazia di Dio, e della S. Sede Appost. Vesc. d' Imeria, e della Chiesa Arcivesc. di Bologna in Spirit., e Tempor. Amministrat.

IL Sacro Digiuno Quaresimale, che la Santa Chiesa dall' esempio di Cristo ammaestrata, e dalla tradizione degli Appostoli, ha sin' ora religiosamente osservato, come quello che mortificando la carne, e conducendo lo spirito a una vera compunzione, ci dispone così a celebrare più santamente i Divini Misterj della Passione, della Morte, e del Risorgimento di Cristo; affinchè si osservi tuttavia colla maggior esattezza possibile, e si tolga ogni trasgressione, ed abuso contrario al vero spirito della Chiesa, non hanno mancato di ovviare con Ecclesiastiche leggi alle corruttele, che in questi tempi dalla licenza d' alcuni s' introducono, i due ultimi Sommi Pontefici, Benedetto XIV. di sempre gloriosa, ed immortale memoria ne' due Brevi *Non ambigimus*, e *In suprema* emanati l' Anno 1741., e in una Lettera Enciclica dell' Anno 1744., e dopo questo la San. Mem. di Clemente XIII., il quale con altra Enciclica delli 20. Dicembre 1759. conferma, e maggiormente dichiara quanto dal medesimo suddetto suo Antecessore viene ordinato. Quindi è che Noi, a cui spetta l' attentamente invigilare sopra la pronta esecuzione dell' Ecclesiastiche Leggi, affinchè sieno esattamente osservati, pubblichiamo il presente Editto, col quale intendiamo d' inculcare, insieme cogli ordini altre volte pubblicati, l' adempimento ancora esattissimo di quanto viene da' suddetti Sommi Pontefici comandato.

1. Prima dunque proibiamo ad ogni, e qualunque persona così Ecclesiastica, come Secolare, e di qualsivoglia stato,

stato, grado, e condizione abitante nella Città, e Diocesi di Bologna, o che vi si trovi di passaggio, o per altra occorrenza, durante il tempo della Quaresima, il mangiare sotto qualsivoglia pretesto (anche d' infermità) cibi proibiti da Santa Chiesa, se prima non ne avrà la Licenza stampata, e sottoscritta dal Medico, dal proprio Parroco, e da un Deputato, la quale non dovrà mai concedersi per le Carni a chi può provvedere alla propria sanità col nutrirsi d' Uova, e Latticinj, sotto le pene contenute ne' Sacri Canoni, e Concilii, ed in oltre di 25. Scudi d' applicarsi ad opere, e usi pii, ed altre pene ancora corporali, secondo la qualità delle persone, e de' casi.

2. A quelli poi, che con legittima causa saranno dispensati dal precetto dell' astinenza de' cibi proibiti, ricordiamo, a tenore delle Leggi de' sopramentovati Pontefici, l' obbligo che hanno di osservare onninamente l' altro precetto del Digiuno, quando da questo non venissero per infermità, o per altra legittima causa dispensati.

3. In oltre, che quelli, i quali dispensati saranno dall' astinenza de' cibi proibiti, sieno, o non sieno tenuti al Digiuno, non possono mai imbandire indifferentemente mense di cibi leciti, e non leciti, cioè Carne, e Pesce, poichè questo viene espressamente proibito da' Pontefici suddetti, i quali anzi esortano i medesimi a fare, che le loro Mense spirino aria di temperanza, e di penitenza, non di convitto, e lautezza, e a procurarsi con Orazioni, con Limosine, ed altre Opere pie quel merito, che non possono avere dalla totale, e perfetta Quaresimale osservanza; come anche a considerare le loro indisposizioni, se sieno affettate, poichè ne dovranno render conto strettissimo al Tribunale di Dio, dove non potranno scusarsi colla licenza estorta con cause supposte, e finte.

4. Fuori poscia dell' unico pranzo non potranno i dispensati suddetti, quando digiunano, usar in modo alcuno Carne, Ova, e Latticinj, come non solo dal sopra lodato Benedetto XIV. si prescrive, ma ancora dalla San. Mem. di Clemente XIII. nella sua Enciclica providamente si dichiara, nella quale chiama abuso quello di bere fuori del pranzo certe pozioni mescolate di latte, e vuole che i dispensati suddetti, digiunando, fuori del pranzo, sieno in tutto equiparati agli altri non dispensati.

5. Co-

5. Comandiamo ancora, che non si vendano cibi proibiti fuorichè ne' luoghi da deputarsi dal Nostro Vicario Generale, colla spedizione d' una Licenza stampata da registrarsi nella Nostra Curia; ed il vendere anche in detti luoghi a chi non avrà, e mostrerà la suddetta Licenza. Vogliamo si tenga tutto il commestibile dentro le Beccarie, Botteghe, o Buche, e non per modo alcuno in mostra; e che nelle Domeniche, ed altre Feste di precetto non si possa vendere Carne, se non dopo le ore 22. alla forma dell' Editto pubblicato li 12. Novembre 1731. (*) sotto pena in caso di contravvenzione (oltre la perdita della Carne, ed altre robe) di Scudi 25. e di altre ad arbitrio. Comandiamo, che i Compratori debbano di volta in volta mostrare le Licenze a' Venditori, e le robe comprate portar coperte, sotto pene arbitrarie.

(*) *Innov. die 9. Octob. 1779. Vid. supra sub Num. VIII.*

6. E similmente proibiamo il comprare, o far comprare alcuna sorta di Carne, o d' altri Cibi proibiti senza la suddetta Licenza, sotto pena di Scudi 15. d' applicarsi come sopra, e della Carcere. Incarichiamo in tanto le Coscienze de' Medici, Curati, e Deputati, se facessero Fedi, e concedessero Licenze, contro gli avvertimenti già dati separatamente a cadauno di essi in fogli particolari, i quali inculchiamo loro non solo di leggerli attentamente, ma di porli totalmente in pratica alle occorenze.

7. E quanto a' Medici, non possono questi far dette Fedi, se non hanno veramente il grado di Dottorato, eccettuati solamente gli Assistenti de' due principali Ospedali di questa Città, a' quali per la frequente caritatevol cura, che esercitano a prò degl' Infermi, si concede la facoltà di ciò fare. Dovranno ancora detti Medici, ed Assistenti scriver il loro nome, e cognome nel Libro, che si conserva dal Nostro Cancelliere.

8. Vogliamo ancora, che incorrano la pena di Scudi 25. quelli, che comprassero con Licenze false, o concedute a tempo limitato già finito, o non prorogato; quelli, che maliziosamente comprassero più Carni, che non bisognassero loro, per darne ad altri; quelli, che si servissero delle Licenze di terze persone; e quelli, che facessero Fedi false in nome de' Curati.

9. Ordiniamo agli Osti, Tavernieri, Pasticcieri, Albergatori, ed a quelli, che tengono Camere Locande, ed a qual-

qualsivoglia altro, che abbia Famiglia, e Casa nella Città, e Diocesi di Bologna, che non ardiscano cuocervi, o dar da mangiare alcuna sorta di vivande proibite, nemmeno permettano, che altri ve le cuoca, e mangi così nel tempo della Quaresima, come ne' giorni delle Vigilie comandate dalla Santa Chiesa Romana, eccetto, che per Infermi, o Convalescenti, i quali non abbian licenza, come sopra. E quanto a' Pasticcieri, proibiam loro assolutamente, il fare, o vendere Pasticerie, ed altre lautezze da grasso nel tempo Quaresimale, nemmeno col pretesto di servire chi ha la licenza di mangiar Carne, non concedendosi licenze tali per fomentare la crapola, ma per provvedere alla sanità. Tutto sotto gravi pene arbitrarie, ed anche della Carcere occorrendo.

10. Si ricorda in tanto a ciascheduno di non mangiar dopo la mezza notte, precedente il giorno delle Ceneri, sorta alcuna di Cibi proibiti. E per tali cautele, dalle Campane maggiori della Città con cento tocchi almeno, sarà intimata l'ora della mezza notte, che sarà all' Ora prescritta nella Tavola stampata ad uso di questa Città, e Diocesi.

11. Che se alcuno dopo detti tocchi ardisse mangiare, o permettere, che altri mangiasse Cibi proibiti nella Quaresima, vogliamo, che incorra le medesime pene comminate a quelli, che usassero tali Cibi nella Quaresima senza Licenza. E procederemo contro li Trasgressori anche per via d' Inquisizione, oltre che manderemo i Nostri Esecutori per l' Osterie, e pe' luoghi, dove è solito darsi da mangiare.

12. Per gl' Infermi poveri se non potranno avere la fede del Medico, basterà loro quella del Curato, come pure basterà per le persone Decrepite, Donne gravide, di Parto, o Lattanti; la qual fede sarà ammessa da' Deputati, se vi si farà menzione delle qualità predette.

13. Nella Diocesi potranno i Rettori delle Chiese Parrocchiali, veduta la Fede del Medico, dar le Licenze che occorreranno. E, dove non sarà Medico, basterà la Licenza de' medesimi Curati, che dovranno però esser cauti nel concederla. I Parrocchiani poi, che non potranno provvedersi di Cibi Quaresimali, si consiglieranno col loro Curato,

14. Comandiamo di più sotto pena di Scudi 50., ed altre a Nostro arbitrio, secondo la qualità delle persone, che niuno tanto nella Città, quanto nella Diocesi ardisca nel tempo Quaresimale, di giorno, e di notte far Trebbi, Balli, Festini, Giuochi, e Commedie.

15. Comandiamo finalmente, che ciaschedun' Oste, Taverniere, Pasticciero, Albergatore, e quelli che tengono Camere Locande, o altro, come sopra, solito dar da mangiare venalmente tanto nella Città, quanto nella Diocesi, tenga affissa nella sua Bottega, o Casa una copia di questo Editto, sotto pena a chi mancasse di Scudi 25. d'applicarsi come sopra.

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna li 13. Febbrajo 1776.

GALEAZZO CONTE MARISCOTTI PRO-VIC. GENERALE.

Pietro Magnoni Cancelliere Arcivesc.

A D

AD LIBRUM SECUNDUM

Num I.

DECRETUM

De quotidiana Communione.

CUm ad aures SS. D. N., fide dignorum testimonio, pervenerit, in quibusdam Diœcesibus vigere usum quotidianæ Communionis etiam in feria sexta Parasceve, et simul affirmari, eandem quotidianam Communionem præceptam esse jure Divino, quin etiam in illius administratione aliquos abusus inolevisse, videlicet, quod aliqui non in Ecclesia, sed in privatis Oratoriis, et domi, imo cubantes in lecto, et non laborantes ulla gravis infirmitatis nota sumant sacrosanctam Eucharistiam, quam argentea theca inclusam in crumena, aut secreto illis deferunt Sacerdotes sæculares, aut regulares, aliique in Communione accipiant plures formas, ac Particulas grandiores solito, ac tandem quis confiteatur peccata venialia simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo, aut Ordinario. Dum autem hæc Sanctissimus consideranda commiserit sacræ Congregationi Cardinalium Conc. Trid. interpretum, eadem sacra Congregatio prævia matura discussione super prædictis unanimi sententia ita censuit.

Etsi frequens, quotidianusque sacrosanctæ Eucharistiæ usus a SS. Patribus fuerit semper in Ecclesia probatus, nunquam tamen, aut sæpius illam percipiendi, aut ab ea abstinendi certos singulis mensibus, aut hebdomadis dies statuerunt, quos nec Concilium Tridentinum præscripsit; sed quasi humanam infirmitatem secum reputaret, nihil præcipiens, quid cuperet tantum indicavit, cum inquit: *optaret quidem sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis Fideles adstantes sacramentali Eucharistiæ perceptione communicarent:* idque non immerito; multiplices enim sunt conscientiarum

recessus, variæ ob negotia spiritus alienationes, multæ e contra gratiæ, & Dei dona parvulis concessa, quæ cum humanis oculis scrutari non possimus, nihil certi de cujusque dignitate, atque integritate, et consequenter de frequentiori, aut quotidiano vitalis Panis esu potest constitui; et propterea, quod ad negotiatores ipsos attinet, frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus Confessariorum secreta cordis explorantium judicio est relinquendus, qui ex conscientiarum puritate, et frequentiæ fructu, et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospicient eorum saluti profuturum, id illis præscribere debebunt. In conjugatis autem hoc amplius animadvertant; cum B. Apostolus *nolit*, *eos invicem fraudari*, *nisi forte ex consensu ad tempus*, *ut vacent orationi*, eos serio admoneant, tanto magis ob sacratissimæ Eucharistiæ reverentiam continentiæ vacandum, puriorique mente ad cœlestium epularum communionem esse conveniendum. In hoc igitur Pastorum diligentia potissimum invigilabit, non ut a frequenti, aut quotidiana sacræ Communionis sumptione unica præcepti formula aliqui deterreantur, aut sumendi dies generaliter constituantur, sed magis quid singulis permittendum per se, aut Parochos, seu Confessarios sibi decernendum putet, illudque omnino provideat, ut nemo a sacro Convivio, seu frequenter, seu quotidie accesserit, repellatur, et nihilominus det operam, ut unusquisque digne pro devotionis, et præparationis modo rarius aut crebrius Dominici Corporis suavitatem degustet: itidem Moniales quotidie sacram Communionem petentes admonendæ erunt, ut in diebus ex earum Ordinis instituto præstitutis communicent; si quæ vero puritate mentis, eniteant, et fervore spiritus ita incaluerint, ut dignæ frequentiori, aut quotidiana Sanctissimi Sacramenti perceptione videri possint, id illis a Superioribus permittatur.

Proderit etiam, præter Parochorum, et Confessariorum diligentiam, opera quoque Concionatorum uti, et cum eis constitutum haberi; ut cum Fideles ad Sanctissimi Sacramenti frequentiam (quod facere debent) accenderint, statim de magna ad illud sumendum præparatione orationem habeant, generatimque ostendant, eos, qui ad frequentiorem, aut quotidianam salutiferi cibi sumptionem devoto studio excitantur, debere, sive laici negotiatores sint, si-

ve

ve conjugati, sive quicumque alii, suam agnoscere infirmitatem, ut dignitate Sacramenti, ac Divini judicii formidine discant cœlesrem mensam, in qua Christus est, revereri, et siquando se minus paratos senserint, ab ea abstinere, seque ad majorem præparationem accingere. Episcopi autem, in quorum Diœcesibus viget hujusmodi devotio erga Sanctissimum Sacramentum, pro illa gratias Deo agant, eamque ipsi adhibito prudentiæ, et judicii temperamento alere debebunt, et ab eorum officio postulari sibi maxime persuadebunt, nulli labori, aut diligentiæ parcendum, ut omnis irreverentiæ, et scandali suspicio in veri, et immaculati Agni perceptione tollatur, virtutesque, ac dona in sumentibus augeantur. Quod abunde continget, si ii, qui devoto hujusmodi studio, divina præstante gratia, tenentur, seque sacratissimo Pane frequentius reficere cupiunt, suas vires expendere, seque probare cum timore, et caritate assueverint; quibus Christum Dominum, qui se Fidelibus manducandum, et se pretium in morte tradidit, atque in cœlesti Regno se præmium est daturus, precatur sacra Congregatio, ut suam opem ad dignam præparationem, et sumptionem largiatur.

Porro Episcopi, et Parochi, seu Confessarii redarguant asserentes, communionem quotidianam esse de jure Divino; doceant, in Ecclesiis, seu Oratoriis privatis ex dispensatione, seu privilegio Pontificis de manu Sacerdotis sumendam sanctissimam Eucharistiam, nec eam deferendam ullo modo in crumena, aut secreto ad existentes domi, vel cubantes in lecto, præterquam ad infirmos, qui ad illam suscipiendam ad loca prædicta accedere non valeant, et ad eos, si ab Ecclesia, deferatur publice, et cum pompa juxta formam Ritualis Romani; si vero ab Oratorio privilegiato, cum forma decenti. Curent etiam, ut circa communionem in feria sexta Parasceve Missalis Rubricæ, et Ecclesiæ Romanæ usus serventur. Insuper admoneant, nulli tradendas plures Eucharistiæ formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas. Non permittant, ut venialium confessio fiat simplici Sacerdoti non approbato ab Episcopo, aut Ordinario. Si Parochi, et Confessarii, etiam regulares, aut quicunque alii Sacerdotes secus egerint, sciant Deo Opt. Max. rationem reddituros esse, neque defuturam Episcoporum, et Ordinariorum justam, ac rigorosam animadversionem in con-

contrafacientes, etiam regulares, facultate ipsis Episcopis, et Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter attributa.

Et facta de præmissis omnibus, ac de verbo ad verbum relatione, Sanctitas Sua approbavit, ac præsens Decretum typis dari, ac publicari voluit. In quorum etc.

Datum Romæ 12. Februarii 1679.

F. Card. Columna Præf.

S. Archiepiscopus Brancaccius Episc. Viterbien. Secr.

Num. II.

D. Andreas Ord. S. Bened Congreg. Camald., Miseratione Divina Tituli S. Pudentianæ S. R. E Presbyter Cardinalis Joannettus Archiep. Bonon., et S. R. I. Princeps.

Venerabili Clero Civitatis, et Diœcesis Bononiensis Salutem, et Gratiam in Spiritu Sancto.

QUi tangit montes, et fumigant, ille respexit terram, et fecit eam tremere. Meminisse Vos oportet, Ven. Fratres, Filii dilectissimi.....

Scimus equidem, atque id jucundissime commemoramus, plerosque in nostra hac Civitate, ac Diæcesi esse Sacerdotes, qui suæ memores dignitatis in omnibus se exhibent ut Ministros Christi, et fideles dispensatores mysteriorum Dei. At quoniam non omnino omnes optimi sunt: Nos vero novimus nonnulla sive temporum vitio, sive hominum improbitate, sive Dæmonis invidia irrepsisse a tanti sacrificii dignitate prorsus aliena, propositum Nobis est hoc loco Patrum Tridentinorum mandatis obtemperantes (1) *ea omnia prohibere, atque e medio tollere, ut debitus* tandem *honor, et cultus ad Dei gloriam, et fidelis populi ædificationem* Sacrosancto Missæ Sacrificio *restituatur*. Qua tamen in re ne putetis quidpiam novi a Nobis constitutum iri. Quæ a nostris Antecessoribus juxta canonicas leges sancita, et decre-

(1) *Sess. 22. Decret. de observ. et evit. in celeb. Missa.*

creta fuere, quæque alias in hac nostra Ecclesia custodita accurate sunt, ea solum confirmamus Nos, et, ut serventur exacte, præcipimus et mandamus. Agentes autem Nos cum Fratribus nostris, quos Christi non ferrea catena obstringit, de pœnis, quas profecto graves subibunt haud dubie inobedientes, ne verbum quidem facimus. Itaque

I. Nullus Sacerdos vel hic Bononiæ, vel in Civitate Centi, vel etiam in Terris, aut Oppidis nostræ Diæcesis Templum sacra facturus ingredietur, nisi indutus veste nigra ad talos usque demissa. In reliqua Diæcesi nemo ad Altare accedat cum veste coloris non nigri, multoque minus tibialibus diversi coloris, aut ocreis cujuscumque tandem generis sint. Parochi vero rurales, vel qui altiores incolunt montes, in propriis Ecclesiis nullo modo sacras quascumque obeant functiones sine talari veste. Curent etiam pro virili apud se habere epitogia ceteris opportune commodanda, vulgo *sopraveste*, aut saltem pallas, seu semitunicas, quæ extremam talaris vestis partem suppleant; videlicet, ut quantum fieri potest, ex ipsa gravitate exterioris habitus rudis ille Populus discat sacra venerari.

II. Ac de habitu quidem illud in memoriam revocamus omnibus, vetitas districte esse vestes omnes, quæ aut sæculi mores numquam non varios, aut vanitatem quamdam sapiant et ostentent. Color vestium omnium sit omnino niger ubique, et semper, nisi forte quis aliquando rus petat, aut inde in urbem redeat, aut itineri se committat, non vero deambulationi. Quo tamen tempore, et in quibus circumstantiis caveat diligenter sibi Clerus noster ab eo colore, qui gravem virum dedeceat, aut a nigricante plane alienus non statim per se indigitet virum Ecclesiæ; multo magis sibi caveat ab omni sæculari ornatu. Quo simplicior erit habitus, eo dignior viro Ecclesiastico.

III. Vestes ita assutas ad collum, ut eminentia sua occultent circulum presbyteralem, vulgo *colare da Prete*, prorsus reprobamus. Qui vero loco illius circuli, qui Clerum distinguit et ornat, vel semel ruri etiam, adhibuerit vittam aliquam, seu fasciolam, tametsi coloris nigri, sciat damnandum omnino a Nobis tamquam indignum stola Ecclesiæ Abusum hunc nulla ratione tolerandum diris plane devovemus. Ac de hac re tota meminisse velit Clerus eorum, quæ Tridentina Synodus decrevit Sess. 14. de reform.

form. cap. 6. Penulas apertas superpositas interioribus nigris vestimentis in eum dumtaxat finem, ut facilius quisque a pluvia se, et a frigore tueatur, pluvio et hyemali tempore non plane prohibemus, dummodo tamen non sint albicantis, flavi, aut rubri coloris, aut alterius elegantioris, et renidentis. Meminerint tamen Clerici venerationis, quæ sacris Templis, sacrisque functionibus omni tempore debetur: quod enim in aulis Principum officii, cultusque gratia non licet, a domo Dei omnino est amandandum.

IV. Quod si gravitas, et simplicitas vestimentorum necessaria Clero est, facile intelligitur multo magis necessariam esse disciplinam, ac modestiam in actibus. An non igitur pastoralem nostram indignationem illi omnino provocabunt, qui effæminatorum hominum in morem non verentur palam, publiceque socios se præbere mulieribus, brachiis utrinque intextis, et muliebri servitio manus divinis rebus consecratas turpiter mancipare? Absit longissime a Clero nostro tantum Ecclesiasticæ dignitatis dedecus, quod nullo modo feremus Ordini sacratissimo irrogari.

V. Sacerdotibus exteris, ignotis, vagis, aut iter facientibus sacrum faciendi nulla sit potestas Bononiæ, nisi a Nobis, vel a Vicario nostro Generali sit illis de more facta: quam propterea exquirere debebunt, et diligenter inspiciendo perpendere Æditui omnes, aut Præfecti Ecclesiarum, etiam Regulares. In Civitate Centi idem observetur, atque ibi necessaria erit licentia ab Commissario nostro obtinenda. In partibus cæteris Diæcesis ad Missam celebrandam non admittantur præfati Sacerdotes, nisi Vicario Foraneo, aut Parocho genuinas, nec obsoletas, aut temporis diuturnitate detritas proprii Episcopi litteras exhibeant. Si qui ex his ultra dies octo in quovis Diæcesis loco immorari vellent, et celebrare, id illis nullo modo liceat, nisi moræ causa probata fuerit prius a Nobis, vel a Vicario nostro Generali.

VI. Clericalem coronam omnibus patentem Clericus quisque gestare omnino debet. Qui incomptis, luridisque Capillis stomachum movent, et risum; item qui crines alunt unguentis delibutos, conspersosque præter modum cyprio pulvere, aut etiam calamistro rotatos ad vanitatem sæculi, a sacro arceantur Altari. Rector Ecclesiæ, aut qui præest Sacristiæ primum quidem hos admoneat, tum eorum nomina

mina ad Nos deferat.

VII. In Sacristia silentium, excepta necessitate, servetur accurate: locus enim ille sacer est, neque factus ad tractanda negotia, ad risum excitandum, ad colloquia, et confabulationes habendas, aut ad peragendas ambulationes: quæ omnia, et similia interdicta habentur: sed ad mundanda corda, ad animum piis meditationibus instruendum, ut aptus sit ad rem divinam rite, sancteque perficiendam.

VIII. Sacri ritus et cæremoniæ distincte, adamussim, et devote serventur: fiant vero omnia cum gravitate et decore. Nullus Sacerdos minore spatio tertiæ horæ partis Missam absolvat quantumvis lingua, ut ajunt, utatur expeditissima. Satagant vero omnes, ne ultra dimidiam horæ partem illam protrahant. Missa absoluta nemo discedat a sacro loco, aut a Templo Dei, nisi quadrantem horæ circiter in gratiarum actione transegerit.

Hæc sunt Ven. Fratres, Filii in Christo carissimi, quæ vobis edicimus observanda, hæc quæ sectanda proponimus, hæc ad quæ pietatem vestram tota cordis nostri affectione adhortamur; hæc quæ alte infixa lubenti animo oportet teneatis, ut Cleri gratia, Sacerdotii decus, et populi salus foveatur, et augescat. Hæc sunt denique, quæ summo studio, et religione usurpata viam vobis sternent ad excellentiorem illam charitatem, qua fiet, ut quotidie crescamus in illo, qui est Caput nostrum Christus, et divina mysteria digne, utiliterque peragamus. Hæc itaque meditamini, in his estote, ut profectus vester notus sit omnibus. Amen.

Ex Ædibus nostris Bononiæ XV. Kal. Decembris 1779.

ORDINI

Da osservarsi esattamente dal Clero della Città, e Diocesi di Bologna, e da tenersi affissi nelle Sagristie.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

NElla Sagristia di qualunque Chiesa restano proibiti li cicalecci, il trattare negozj, il cercare o raccontar le nuove, il parlar forte, il divertirsi passeggiando, o il far simili altre cose non convenienti al Luogo Sacro, e che possono disturbare quella unione con Dio, e quel raccoglimento interno, e esterno, che per ogni maniera procurare, e coltivar debbonsi dai Sacerdoti, e dagli altri Ministri del Sagro Altare.

2. Nelle Città, Terre, e Castelli della Diocesi, chi vorrà celebrare debba avere la veste nera talare prima di entrare nella Chiesa, o Sagristia: nè sarà permessa a veruno la celebrazione senza la propria veste del Sacerdote, cioè nera, e lunga.

3. Nella Campagna ogni Parroco per quanto sia scosceso, o montuoso il luogo dove abita, dovrà nella propria Chiesa sempre celebrare, e fare le altre Ecclesiastiche funzioni con la veste lunga. Lo stesso dicasi de' Cappellani, o altri Sacerdoti nella Chiesa, cui abitualmente servono, o sia o non sia l'Parrocchiale. Solo si permette a que' Sacerdoti, li quali debbono fare qualche viaggio per giungere alla propria Parrocchia, o ad altra Chiesa, e in questi soli si tollera, che possano celebrare la Santa Messa in veste corta, purchè questa sia nera, e propria di un Prete, e che le calzette pure sieno nere, nè sporche di terra o fango, lo che s' intende anco delle scarpe, affinchè almeno ognuno si accosti eziandio nell' esterno meno indecentemente che sia possibile. Vogliamo però, che se nella Sagristia di quella Chiesa di Campagna vi sarà una qualche sopraveste, o anche mezza veste, debbasi o l' una, o l' al-

o l'altra dai detti Sacerdoti vestire prima di prendere gli abiti sagri. Per la qual cosa esortiamo, e sollecitiamo lo zelo de' RR. Parrochi di Campagna a volersi provvedere di tali sopravesti intiere, o mezze, da prestarsi ai Sacerdoti, che dovranno celebrare, e anche alli Ministri, quando si facesse nella Chiesa qualche sagra funzione; ricordando loro, che quanto più sarà decente l'abito, e proprio della gravità sacerdotale, tanto maggiore sarà la venerazione de' Popoli commessi alla loro cura, e la divozione, che verrà ai Popoli medesimi inspirata dai nosti Santi Misterj, e dalle Sagre Funzioni.

4. Non permetta verun Rettore, Preposto, Sagristano, Tabulario, o con altro siasi nome, con cui venga chiamato chi presiede alla Sagristia, che si celebri la Messa da qualsiasi Sacerdote senza la visibile Cherica, o con capelli o rabbuffati, e scomposti succidamente, o all'incontro attilati troppo, arricciati, inanellati, e troppo coperti di polvere detta volgarmente di Cipro, o in altra maniera ajutati dall'arte alla foggia del secolo, lo che s'intenda anche de' Girelli, e Parrucche, per chi ha la facoltà di usarle.

5. Il medesimo Rettore, Sagristano, o altro che sia Presidente alla Sagristia dovrà invigilare grandemente perchè le Messe, che si celebrano, sieno celebrate con quella gravità, decoro, e divozione, che ben convengono ad un' azione sì santa, e sì augusta; e avvertirà particolarmente, che per quanto spedito sia il Celebrante, non resti il Santo Sacrificio terminato in minore spazio di venti minuti: nel qual caso gli comandiamo di dover avvisare il Sacerdote troppo sollecito, il quale non emendandosi prontamente, dovrà a Noi denunziarsi: lo che non facendosi, si procederà contro il medesimo Presidente alla Sagristia. Invigili ancora, perchè li Sacerdoti dopo la S. Messa stieno raccolti nel dovuto ringraziamento per un quarto d'ora circa.

6. E siccome la troppa brevità resta gravemente proibita, così la troppa prolissità merita correzione. Proccuri per tanto ogni Sacerdote di non tenere la Messa più lunga della mezz'ora. Tutto questo s'intende di qualunque Sacerdote anche non diocesano, e forestiere.

7. E quanto ai Sacerdoti forestieri dentro la Città di

 Bolo-

Bologna non si dovrà loro concedere in veruna Chiesa, o Oratorio, ancorchè di Regolari, la celebrazione della Santa Messa, se prima non mostreranno a chi presiede alla Sagristia la licenza sottoscritta da Noi, o dal nostro Vicario Generale. Lo stesso dovrà onninamente osservarsi nella Città di Cento; se non che la licenza di celebrare sarà sottoscritta dal nostro Commissario ivi residente. Nelle altre Chiese poi fuori di Bologna, e di Cento si potrà permettere la celebrazione ai Forestieri, solamente però nel caso, che li Sacerdoti forestieri abbiano le lettere patenti, o discessi, o dimissorie del proprio Ordinario legittime, non vecchie, non lacere, tali in somma, che sieno sicure, e che queste siano vedute, e approvate o dal Vicario Foraneo, o dallo stesso Parroco della Chiesa, a cui si presenta il Sacerdote forestiere, il quale però volendo celebrare, dovrà essere soggetto alle Leggi medesime, che prescritte sono alli Diocesani. Si avverta però, che la licenza di celebrare fuori di Bologna ai Sacerdoti forestieri non potrà alcuno concederla oltre gli otto giorni da cominciarsi dal primo giorno, in cui avrà la prima volta celebrato nella nostra Diocesi, volendo Noi in caso di maggior dimora, quando debba essere congiunta con la celebrazione, saperne il motivo, e il modo, e perciò riserviamo a Noi, o al nostro Vicario Generale il dare le necessarie facoltà.

8. Per ciò che appartiene al soddisfacimento degli obblighi delle Messe, sieno quelli o annuali, o manuali, ricordiamo a tutti li RR. Parrochi, o altre Persone, alle quali spetti di far soddisfare a tali obblighi, la grave obbligazione, che loro corre di tenere perpetuamente affissa nella Sagristia in luogo patente la Tabella degli obblighi perpetui, e in oltre di avere notati tutti e singoli obblighi, o pesi, distintamente in altrettante Vacchette, o se nella Vacchetta medesima, separati però gli uni dagli altri con esservi notato in fronte la origine, e numero di detti Pesi; e sotto ad ognuno notato giorno, mese, ed anno, quando questi tutti e tre non sieno stati precedentemente notati; poi vi si aggiunga il nome e cognome del Sacerdote celebrante, il quale dovrà scriversi di suo proprio pugno con aggiungervi ancora questa parola *celebravi* o interamente, o breviatamente, e se fosse la Messa da cantarsi *celeb.*

cum

cum cantu, o *cantavi*, la qual parola denota l' applicazione necessaria per il soddisfacimento del Peso. Che se taluno per qualche cagione restasse impedito dallo scrivere il suo nome e cognome nella Vacchetta suddetta, allora faccia a parte l' attestato della celebrazione di sua propria mano da unirsi alla stessa Vacchetta, nella quale in tal caso potrà scriversi dal Parroco, Sagristano, o altra suddetta Persona sotto il proprio giorno il nome del Sacerdote celebrante, chiamando però l' attestato del medesimo. Avvertiamo, che se si mancherà in alcuna di queste attenzioni, non saranno da quì in avvenire in veruna maniera approvate le soddisfazioni, così esigendo la Sagra Visita Appostolica giusta ciò, che fu prescritto dalla S. M. di Clemente XI. sotto il primo di Ottobre 1704, confermato dalla Santità di N. S. felicemente Regnante sotto li 24 Febbraro 1777. Avvertiamo ancora, che la Santità di N. S. inerendo sempre alla prescrizione suddetta della S. M. di Clemente XI., comanda, che le Messe avventizie o manuali debbano tenersi notate in Libro, o Vacchetta distinata da quella, che contiene gli obblighi perpetui.

9. Comandiamo in fine, che questi ordini si tengano affissi in ogni Sagristia, affinchè non possano ignorarsi da veruno, e ne inculchiamo con la maggiore efficacia, e con tutta l' autorità nostra la più esatta osservanza, ben persuasi che ognuno eseguirà di buon animo quanto quì si prescrive pel decoro del Sacerdozio, per il vantaggio delle anime, e per il mantenimento della Ecclesiastica disciplina; nè vorrà alcuno con la propria negligenza, e trasgressione obbligarci a servirci del rigore delle pene.

Dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna li 16 Marzo 1780.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num.

Num. III.

DECRETA

S. Congreg. Concil. Trid. Super Celebratione Missarum Auctoritate Urbani Papæ VIII. edita, et ab Innocentio Papa XII. confirmata.

NUper a Congregatione Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, Concilii Tridentini Interpretum, prodierunt decreta tenoris infrascripti, videlicet.

Aliàs super celebratione Missarum, ac prohibitione illas moderandi, seu reducendi, absque sedis Apostolicæ licentia, nec non super earundem oneribus perpetuis suscipiendis, et religiosorum numero, ultra reditus, et consuetas eleemosynas locorum regularium non habendo, emanarunt ab hac sac. congreg. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, auctoritate per fel. record. Urbanum Papam VIII. illi specialiter attributa, quamplura decreta tenoris sequentis.

Cum sæpe contingat in quibusdam ecclesiis, tam magnum Missarum celebrandarum numerum, ex variis defunctorum relictis, aut piorum eleemosynis impositum esse, ut illis pro singulis diebus præscriptis nequeat satisfieri, et tamen nova onera Missarum in dies suscipiantur; indeque fiat, ut depereant piæ testantium voluntates, obstricta benefactoribus fides violetur, defunctorum animæ suffragiis priventur, Ecclesiis debitus subtrahatur cultus, ac Christi fideles, gravi scandalo affecti, plerumque a similibus charitatis operibus retrahantur. Cumque his malis maximum inter cætera fomentum præbeant, aut quod ii, qui Missas supra vires celebrandas suscipiunt, sperent illas brevi ad pauciorem numerum a Superioribus reductum iri; aut quod Ecclesiis, sorte pecuniarum absumpta, plerumque nuda remaneant onera Missarum, absque ullo emolumento, aut quod eleemosyna pro illis celebrandis sit adeo tenuis, ut non facile inveniantur, qui velint huic se muneri subjicere, et reditus Ecclesiæ, aut Monasterii adeo exigui, ut Sacerdos, pro necessaria sua sustentatione, novis se oneribus obstringere compellatur. Sacra Congregatio Cardinalium Con-

Concilii Tridentini Interpretum animadvertens, facturam se rem Deo gratissimam, charitatique, ac justitiæ maxime consentaneam si pro viribus satagat, hunc teterrimum abusum e Christiana republica convellere, atque eradicare; Sanctiss. D. N. Urbani Divina providentia Papæ VIII. auctoritate sibi specialiter attributa, infrascripta decreta edidit.

Ac primo districte prohibet, atque interdicit, ne Episcopi in diœcesana Synodo, aut Generales in Capitulis generalibus, vel aliàs quoquomodo reducant onera ulla Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis, sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis, ad Apostolicam sedem recurratur, quæ, re diligenter perspecta, id statuet, quod magis in Domino expedire arbitrabitur; alioquin reductiones, moderationes, et commutationes hujusmodi, si quas contra hujus prohibitionis formam fieri contigerit, omnino nullas, atque inanes decernit.

2. Deinde, ubi pro pluribus Missis etiam ejusdem qualitatis celebrandis, stipendia, quantumcunque incongrua, et exigua, sive ab una, sive a pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum sacerdotibus, ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, monasteriis, conventibus, congregationibus, domibus, ac locis piis quibuscumque, tam secularibus, quam regularibus; sacra Congregatio sub obtestatione Divini judicii mandat, ac præcipit, ut absolute tot Missæ celebrentur, quot, ad rationem attributæ eleemosynæ, præscriptæ fuerint, itaut alioquin ii, ad quos pertinet, suæ obligationi non satisfaciant; quinimmo graviter peccent, et ad restitutionem teneantur.

3. Id vero ut deinceps observetur exactius, sac. Congregatio eadem auctoritate revocat privilegia, et indulta omnia quibusvis personis. Ecclesiis, ac locis piis, tam secularibus, quam regularibus cujuscunque ordinis, congregationis, et instituti, quamcunque ob causam concessa, quibus indulgetur, ut certarum Missarum, vel Anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus, plurium Missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.

4. Ac similiter omne damnabile lucrum ab ecclesia removere volens, prohibet sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eandem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.

Præ-

5. Præterea, ne in Ecclesiis, in quibus onera Missarum in perpetuum imposita sunt, Sacerdotes in eis, ut par est, adimplendis eo tepidiores, ac segniores reddantur, quod onera hujusmodi cum nulla, aut parva sint utilitate conjuncta; statuit, atque decernit, ut pecuniæ, ac bona mobilia Ecclesiis, capitulis, collegiis, hospitalibus, societatibus, congregationibus, monasteriis, conventibus, ac locis omnibus, tam secularibus, quam regularibus, atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda, cum onere perpetuo Missarum celebrandarum ab iis, ad quos pertinet, sub pœna interdicti ab ingressu Ecclesiæ, ipso facto incurrenda a die realis acquisitionis, statim deponi debeant penes ædem sacram, vel personam fide, et facultatibus idoneam, ad effectum illa, seu illorum pretium quamprimum investiendi in bonis immobilibus fructiferis, cum expressa, et individua mentione oneris, quod illis annexum reperitur.

Ac si eadem bona immobilia, auctoritate Apostolica deinceps alienari contingerit, eorundem pretium, sub eadem pœna, ut supra, deponi, atque in aliis bonis stabilibus itidem fructiferis cum ejusdem oneris repetitione, atque annexione converti debeat.

Ad hæc sac. Congregatio quibusvis capitulis, collegiis, societatibus, et congregationibus, necnon omnibus, et singulis Ecclesiarum, ac piorum locorum, tam secularium, quam regularium Superioribus, vel aliis, ad quos pertinet, districte prohibet, ne in posterum onera perpetua suscipiant Missarum celebrandarum, seculares quidem sine Episcopi, vel ejus generalis Vicarii, regulares vero, sine Generalis, vel provincialis consensu, et licentia, in scriptis, et gratis concedenda: alioquin secularis, qui hujus prohibitionis transgressor extiterit, ab ingressu Ecclesiæ interdictus sit eo ipso; regularis vero pœnam privationis omnium officiorum, quæ tunc obtinebat, ac perpetuæ inhabilitatis ad alia de cætero obtinenda, vocisque activæ, ac passivæ, absque alia declaratione, incurrat.

Eleemosynas vero manuales, et quotidianas pro Missis celebrandis, ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera suscipere valeant; alioquin omnino abstineant ab hujusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis, in futurum recipiendis, et capsulas auferant ab Ecclesiis cum inscriptione illa: Eleemo-

ELEMO-

EMOSYNA PRO MISSIS, vel alia simili, sub iisdem pœnis ipso facto incurrendis, ne fideles hac ratione frustrentur.

6. Episcopus vero, seu ejus Vicarius, aut Generalis, vel provincialis, ubi de licentia pro perpetuis oneribus fuerint requisiti, in singulis casibus diligenter inquirant de singulis Missarum celebrandarum obligationibus, cuique Ecclesiæ, Monasterio, aut loco pio incumbentibus; nec antea assensum hujusmodi, aut licentiam præbeant, quam eis legitime constiterit, illius Sacerdotes tam novo oneri suscipiendo, quam antiquis jam susceptis satisfacere posse; præcipuamque rationem habeant, ut redditus, qui Ecclesiis, et locis piis relinquuntur, omnino respondeant oneribus adjunctis secundum morem cujusque civitatis, vel provinciæ; intelligantque, si in re tanti momenti desides, aut negligentes fuerint, in novissimo die se hujus prætermissi muneris rationem esse reddituros.

7. Postremo Illustrissimi Patres non sine gravi animi dolore intelligentes, mala fere omnia, quæ regularem disciplinam evertunt etc..... Porro, ne ullo unquam tempore hæc in oblivionem, seu disuetudinem abeant etc..... Omnibus, tam Ecclesiasticis personis, cujuscunque sint ordinis, conditionis, et gradus, quam laicis quocunque honore, et potestate præditis, præsentia decreta declarandi, vel interpretandi facultate penitus interdicta. Non obstantibus etc.....

Datum Romæ die 21. Junii 1625.

COSMUS CARD. DE TORRES.

Prosper Fagnanus Sac. Congreg. Secret.

EXcitatis autem super præmissorum decretorum intelligentia, seu interpretatione, infrascriptis dubiis, prodierunt a memorata Congregat. simili auctoritate, illi a præfato Urbano Papa VIII. specialiter attributa, responsiones, seu declarationes inferius apponendæ.

Super primo sac. Congregat. decreto, de celebratione Missarum, quo prohibetur, ne Episcopi in diœcesana Synodo, aut Generales in capitulis generalibus, vel alias quoquomodo reducant onera ulla Missarum celebrandarum, aut

post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis,

Quæritur, quid, si legatum sit ita tenue, ut non sit, qui velit onus illi injunctum subire, et, si recurrendum sit ad sedem Apostolicam pro moderatione oneris, totum, aut fere totum insumendum sit pro expensis ad id necessariis?

Et quid, si permittatur Episcopo in fundatione, ut possit hujusmodi onera moderari?

Secundo, super secundo ejusdem Congregationis decreto, quo cavetur, ut celebrentur tot Missæ, quot ad rationem tributæ eleemosynæ præscriptæ fuerint,

Quæritur, an verba illa (PRÆSCRIPTÆ FUERINT) intelligenda sint de præscriptione facta ab offerente, vel ab Ordinario?

Tertio, an cum Ordinarius præscripserit eleemosynam congruam, juxta qualitatem loci, personarum, ac temporum, Sacerdotes accipientes stipendium minus congruo, teneantur Missas illis ab offerente præscriptas celebrare?

Quarto, an Sacerdotes, qui tenentur Missas celebrare ratione beneficii, seu capellæ, legati, aut salarii, possint etiam manualem eleemosynam pro Missis votivis, aut defunctorum recipere, et unico Missæ sacrificio utrique oneri satisfacere?

Quinto, posito, quod testator relinquat, ut celebrentur pro ejus anima centum Missæ, absque ulla præscriptione eleemosynæ,

Quæritur, an liberum sit hæredibus, eleemosinam sibi bene visam præscribere, an vero eadem eleemosyna præscribenda sit ab Ordinario?

Sexto, super tertio Congregationis decreto, in quo eadem Congregatio revocat privilegia, quibus indulgetur, ut certarum Missarum, vel anniversariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus, plurium Missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat,

Quæritur, an verba (IN FUTURUM SUSCIPIENDIS) intelligenda sint de oneribus suscipiendis post privilegium?

Septimo, super quarto ejusdem Congregationis decreto, quo prohibetur Sacerdoti, qui suscepit Missam celebrandam cum certa eleemosyna, ne eandem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat,

Quæritur, an permittendum sit administratoribus Ecclesiarum, ut retineant aliquam eleemosynarum portionem

pro

pro expensis manutentionis Ecclesiæ, altarium, inservientium, paramentorum, luminum, vini, hostiæ, et similium?

Octavo, an hoc decretum habeat locum in beneficiis, quæ conferuntur in titulum, idest, an Rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur Sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem reddituum beneficii?

Nono, an Sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna major solita pro celebratione Missæ, debeant dare eandem integram eleemosynam iis, quibus Missas celebrandas committunt; an vero satis sit, ut dent celebrantibus eleemosynam consuetam?

Decimo, super quinto ejusdem Congregationis decreto, quo inter cætera statuitur in hæc verba: Eleemosynas vero manuales, et quotidianas pro Missis celebrandis ita demum iidem accipere possint, si oneribus antea impositis ita satisfecerint, ut nova quoque onera obire valeant; Alioquin omnino abstineant, ab hujusmodi eleemosynis, etiam sponte oblatis, in futurum recipiendis, et capsulas auferant, etc.

Quæritur, an hoc decretum prohibeat absolute, quo minus accipiant novas eleemosynas ii, qui acceptis non satisfecerunt; et quid si congruo tempore possint omnibus satisfacere?

Undecimo, quid, si offerens eleemosynas, audito impedimento, consentiat, ut Sacerdos Missam celebret, cum primùm poterit?

Duodecimo, an pœna interdicti, et aliæ appositæ in eodem decreto afficiant tam eos, qui accipiunt eleemosynas contra formam ibi præscriptam, quam eos, qui non auferunt capsulas ab Ecclesiis, ut ibidem præcipitur?

Decimotertio, an in hoc decreto comprehendantur illæ capsulæ, quæ apponi solent in Ecclesiis in die commemorationis omnium Defunctorum, et vulgo dicuntur (CASSE DE MORTI)?

Decimoquarto, an administratores Ecclesiæ magnæ devotionis, et concursus, possint eleemosynas pro Missis celebrandis accipere, si iisdem Missis, non nisi post longum tempus, satisfacere valeant, ne alias cultus Ecclesiæ, et devotio, ac concursus fidelium, ut ajunt, minuantur?

Decimoquinto, quia prohibitio dicti decreti videtur aliquibus directa solis capitulis, collegiis, societatibus, congre-

gregationibus, necnon omnibus, et singulis Ecclesiarum, et piorum locorum, tam secularium, quam regularium Superioribus, de quibus fit expressa mentio, non autem privatis Sacerdotibus, qui tamen comprehendi videntur sub clausula generali (et aliis, ad quos pertinet) supplicatur pro opportuna declaratione.

Decimosexto, super septimo ejusdem sacræ Congregationis decreto, quo cavetur, ut in singulis Monasteriis Religiosorum præfigatur numerus, qui ex consuetis redditibus, aut eleemosynis commode possit sustentari,

Quæritur, an ubi hæc præfixio facta jam fuit in vim similis decreti san. mem. Pauli v., absque tamen computatione redditum cujusque religiosi, sit denuo facienda, nec ne?

Decimoseptimo, an novitii ad habitum regularem admissi, possint admitti ad professionem in Monasteriis, in quibus habita, ut supra, præfixione numeri, commode ali non possunt?

Decimo octavo, super ultimo, quo cavetur, ut nullibi recipiantur conventus regularium, nisi, præter alia ad id requisita, duodecim saltem fratres in eis degere, et competenter sustentari valeant, ita ut alioquin subsint jurisdictioni Ordinarii,

Quæritur, an hoc decretum, quod videtur editum in ordine ad celebrationem Missarum, comprehendat eas Religiones, quæ non consueverunt onera Missarum recipere, ut sunt Religiones Capucinorum, etc?

Ultimo, an idem decretum, ubi disponit, ut nullibi recipiantur Monasteria, nisi etc., habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum decretum proxime antecedens, an vero etiam extra Italiam?

Declarationes, seu responsiones ad supradicta Dubia.

SAcra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, auctoritate sibi a Sanctissimo Domino Nostro attributa, ad singula Dubia superius proposita, ad hunc modum respondit, videlicet.

Ad primum, etsi legatum sit adeo tenue, nihilominus pro reductione oneris, ut supra impositi, ab iis, ad quos per-

pertinet, sedem Apostolicam esse adeundam, quæ absque ulla impensa id statuet, quod magis in Domino e re esse judicaverit: Veruntamen, si in ipsa beneficii erectione expresse cautum fuerit, ut liceat Episcopo injunctum onus reducere, ac moderari; legem hanc fundationis, quam decreta hac de re edita non sustulerunt, esse validam, et observandam.

Ad secundum, esse intelligenda de præscriptione facta ab eo, qui eleemosynam tribuit, non autem ab Ordinario: Quod si tribuens eleemosynam, numerum Missarum celebrandarum non præscripserit, tunc tot Missas celebrari debere, quot præscripserit Ordinarius, secundum morem civitatis, vel provinciæ.

Ad tertium, teneri.

Ad quartum, Sacerdotes quibus diebus tenentur Missas celebrare, ratione beneficii, seu capellæ, legati, aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam Missis celebrandis susceperint, non posse eadem Missa utrique obligationi satisfacere.

Ad quintum, censuit, ubi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab Episcopo præscribendam eleemosynam congruam, quæ respondeat oneribus Missarum celebrandarum, secundum morem civitatis, vel provinciæ.

Ad sextum, ita esse intelligenda.

Ad septimum respondit, permittendum non esse, ut Ecclesiæ, ac loca pia, seu illorum administratores, ex eleemosynis Missarum celebrandarum, ullam, utcunque minimam portionem retineant, ratione expensarum, quas subeunt in Missarum celebratione, nisi cum Ecclesiæ, et loca pia alios non habent redditus, quos in usum earumdem expensarum erogare licite possint, et tunc quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum, quæ pro ipsomet tantum Missæ sacrificio necessario sunt subeundæ; et nihilominus eo etiam casu curandum esse, ut ex pecuniis, quæ supersunt, expensis ut supra deductis, absolute tot Missæ celebrentur, quot præscriptæ fuerint ab offerentibus eleemosynas.

Ad octavum, non habere locum; sed satis esse, ut Rector beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat Sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civitatis, vel provinciæ, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.

Ad

Ad nonum, debere absolute integram eleemosynam tribuere Sacerdoti celebranti, nec ullam illius partem sibi retinere posse.

Ad decimum respondit, non prohibere absolute; Ac propterea, etsi oneribus jam susceptis non satisfecerint, posse tamen nova etiam onera suscipere Missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.

Ad undecimum, quamvis onera suscepta infra modicum tempus adimpleri nequeant, si tamen tribuens eleemosynam pro aliarum Missarum celebratione id sciat, et consentiat, ut illæ tunc demum celebrentur, cum susceptis oneribus satisfactum fuerit, decretum non prohibere, quo minus eo casu eleemosyna accipiatur pro iisdem Missis, juxta benefactoris consensum celebrandis.

Ad duodecimum, has pœnas non habere locum, nisi in suscepturis onera perpetua Missarum celebrandarum sine licentia Episcopi, vel ejus generalis Vicarii, aut Generalis vel provincialis.

Ad decimumtertium, comprehendi.

Ad decimumquartum, non posse, nisi de consensu eorum, qui eleemosynas tribuunt, ut supra in responsione ad undecimum.

Ad decimumquintum, comprehendi etiam privatos Sacerdotes.

Ad decimumsextum, numeri præfixionem esse iterum faciendam, servata forma ultimi decreti hac de re editi.

Ad decimumseptimum, esse admittendos ad professionem, si alias habiles existant, ac deinde in aliquo alio Monasterio ejusdem Religionis esse collocandos, ubi commode ali possint.

Ad decimum octavum, censuit comprehendere.

Ad ultimum, habere locum extra Italiam.

COSMUS CARD. DE TORRES.

Prosper Fagnanus Sac. Congreg. Secret.

CUm autem super præmissis diversi irrepserint abusus, illorumque occasione, quamplures querelæ, et recursus ad Apostolicam sedem pervenerint; cupiens eadem Congre-

gregatio Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, hujusmodi detestabiles abusus e christiana republica pro viribus evellere, ac opportune providere, ut, sublatis fraudibus, ac emendata negligentia, piæ disponentium, seu benefactorum voluntati fides illibata servetur, defunctorum animabus integra, et prompta præstentur suffragia, itidemque Deo major gloria, et Ecclesiis præstantior cultus reddatur; prævia auctoritate per SS. D. N. Innocentium Divina providentia PP. XII. ei specialiter attributa; infrascripta decreta, prius in particulari nonnullorum ex præfatis Cardinalibus per Sanctitatem Suam deputata, et postea in generali hujusmodi Cardinalium congregatione mature, et accurate discussa, recognita, et examinata edidit.

In primis, præinserta decreta cum præmissis illorum declarationibus plenissime, et amplissime approbat, confirmat, et innovat, omniaque, et singula ibidem contenta, et expressa iterum omni meliori modo decernit, statuit, ac ab omnibus, et singulis, etiam speciali, et individuali nota, seu expressione dignis, penitus observari, et omnimodæ executioni demandari decernit, sancit, et præcipit.

Insuper, ut in re tanti momenti consultius, ac majori, ut par est, circumspectione procedatur; si qui forsan fuerint, vel sint, qui suis pravis, et erroneis intentionibus, seu opinionibus blandiri volentes, Missarum celebrationem ommittunt, sub malitiosa, vel irrationabili spe earumdem condonationem, vel reductionem a sede Apostolica, vel compositionem a reverenda fabrica S. Petri de Urbe obtinendi; Congregatio præfata tum eosdem, tum quoscunque alios, qui posthac in adeo detestabiles abusus ausi fuerint offendere, certiores fieri, et monitos esse voluit, præfatas condonationes, et reductiones ab eadem sede, nonnisi ex rationabili causa, seu æqua commiseratione; compositiones vero a dicta fabrica, utente suis facultatibus, et privilegiis, nonnisi ex causa pariter rationabili, et cum clausulis opportunis, et præsertim cum illa (*dummodo malitiose non ommiserint animo habendi compositionem, alias gratia nullo modo suffragetur*) admitti consuevisse, et solere; quapropter, ut locus omnis in posterum hisce prætextibus præcludatur, memorata Congregatio tales

les intentiones, opiniones, seu spes, ac eleemosynarum, sive in toto, sive in parte versiones in alium, quam præfatarum Missarum usum, seu satisfactionem, et quascunque alias directas, vel indirectas, immediatas, vel mediatas contraventiones, seu circumventiones declarat prorsus irrationabiles, injustas, et illicitas, illasque omnino reprobat, damnat, et interdicit.

Cumque hujusmodi absurda ex eo plerunque proveniant, quod onera Missarum supra vires suscipiantur; caveant omnes, et singuli Rectores, Superiores, et ministri quarumcunque, tum secularium, tum regularium Ecclesiarum, seu illarum capitula, ne onera, seu Missas, tum perpetuas, tum temporales, tum etiam manuales, quarum satisfactioni impares fuerint, quoquomodo suscipiant; utque id ipsum, quoad fieri poterit, pateat, teneantur iidem conficere, semperque in loco magis patenti, et obvio retinere tabellam onerum perpetuorum, et temporalium litteris perspicuis, et intelligibilibus descriptorum, quorum implemento si moraliter, et intra præscriptum, seu breve tempus satisfacere non posse, seu illa dumtaxat, et non ulteriora adimplere posse crediderint, seu credere debuerint, alias Missas, sive perpetuas, sive temporales, sive manuales per se, vel per interpositas personas quoquomodo recipere, seu acceptare omnino desistant, seu abstineant; et ulterius tali casu in eadem tabella similiter exprimant, sese propterea aliis Missis acceptandis, et celebrandis impares esse.

Iidemque teneantnr pariter in Sacrario duos libros retinere, ac in eorum altero singula onera perpetua, et temporalia, in altero autem Missas manuales, et tam illorum, quam istarum adimplementum, et eleemosynas distincte, et diligenter annotare, et annotandas, seu annotanda curare, singulisque annis de supradictis adimplementis, eleemosynis, et oneribus pariter exactam rationem suis Superioribus reddere, ac omnes, et singulas rationes hujusmodi in præfatis respective libris, simili distinctione, et diligentia, tam præfati, a quibus rationes debent reddi, quam Superiores, quibus reddendæ erunt, describere, seu annotare, sive describendas, vel annotandas respective curare.

Quibus semper salvis, debeant ulterius regulares prædicti, omnes, et quascunque eleemosynas, tum manualium,

lium, tum perpetuarum, et temporalium Missarum reponere in capsa particulari, sub duabus clavibus, quarum una penes Superiorem localem, altera vero penes alium a capitulo conventuali deputandum, retineatur, ac de iisdem eleemosynis, et celebratione Missarum coram patribus discretis, seu consiliariis, vel alio simili modo nuncupatis, singulis mensibus, districte rationem exigere, et respective reddere.

Quod si prædicti, ad quos cura tabellæ, capsæ, et librorum præfatorum respective pertinet, seu pertinere debet, suam operam præmissis, ut præfertur, minime navaverint, et Superiores tum secularium, tum regularium Ecclesiarum rationem prædictam non exegerint, seu non invigilaverint, quod præfati, qui in curam tabellarum, et librorum incumbunt, suo muneri, ut præfertur, satisfaciant, in singulis respective casibus seculares pœnam suspensionis incurrant, regulares vero voce activa, et passiva, ac gradibus, et officiis, quæ obtinent, ipso facto, et absque alia declaratione privati sint, et intelligantur, nec non ad hujusmodi gradus, et officia obtinenda similiter inhabilitati sint, et intelligantur.

Porro, ne ullo unquam tempore omnia, et singula decreta prædicta in oblivionem, seu desuetudinem abeant; Rectores, Superiores, seu capitula Ecclesiarum secularium illa retineant publice exposita in eorum Sacrario; Superiores vero locales cujuscumque Monasterii, conventus, ac domus regularis curare, et efficere teneantur, sub pœna privationis officiorum, quæ obtinent, vocisque activæ, et passivæ, ipso facto incurrenda, ut in perpetuum sexto quoque mense, idest feria secunda post primam dominicam adventus, et feria sexta post octavam Corporis Christi omnes, et singulæ præmissæ, tum insertæ, seu confirmatæ, tum in præsens factæ ordinationes, una cum dictis declarationibus in publica mensa perlegantur.

Meminerint igitur, et satagant Ordinarii, ut a personis, et in Ecclesiis quoquo modo, etiam in vim decretorum Concilii Tridentini sibi subjectis, Missæ, ea, qua par est, fide, et diligentia celebrentur, et cuncta, et singula decreta hujusmodi omnimodæ executioni demandentur, nedum justitiam recurrentibus, seu instantibus reddentes, sed ex officio, tum in visitationibus, tum in aliis actibus, et modis,

quos expedire, et convenire, toties, quoties judicaverint, inquirentes, ne aliud committatur, pervertatur, differatur, vel omittatur, quod his omnibus, et singulis decretis adversetur.

Caveant etiam respective omnes regulares, etc.....

Cæterum, quia etiam ad quamplures archiconfraternitates, confraternitates, societates, congregationes, hospitalia, altaria, capellas, oratoria, et Ecclesias, ac alia loca, et opera pia quomodolibet nuncupata, quæ cuicumque curæ, seu regimini, aut administrationi, vel directioni laicorum cujuslibet gradus, status, conditionis, et præeminentiæ, etiam speciali, et individuali nota dignorum dumtaxat, vel quorumcumque Ecclesiasticorum, et laicorum hujusmodi mixtim commendata, annexa, seu quomodocumque commissa, vel attributa sunt, onus, seu cura celebrationis Missarum, sive ad tempus, vel in perpetuum pertinet; hinc salvis semper iis, quæ in præinsertis decretis continentur, omnes, et quicumque hujusmodi archiconfraternitatum, societatum, congregationum, hospitalium, altarium, capellarum, oratoriorum, et Ecclesiarum, ac aliorum, et operum piorum Rectores, seu administratores, vel directores, et alii hujusmodi officiales, necnon ii, ad quos cura tabellæ, et librorum in præmissis spectat, tabellam, libros, et hæc decreta respective, juxta modos superius expressos, similiter retinere, necnon de oneribus, ac celebrationibus, et eleemosynis dictarum Missarum singulis annis rationem exigere, et respective iis, ad quos pertinet, reddere, sub pœnis arbitrio, et in subsidium excommunicationis, teneantur.

Postremo omnibus, et quibuscunque, tam Ecclesiasticis personis, cujuscumque ordinis, status, gradus, regulæ, congregationis, societatis, conditionis, et dignitatis existant, quam laicis quocumque honore, ac potestate præditis, omnia, et singula præmissa decreta interpretandi, nec non Ecclesiasticis prædictis pœnas in hujusmodi decretis relaxandi, seu quoquo modo circa præmissa dispensandi, omnis, et quæcumque facultas sit penitus interdicta.

Non obstantibus etc.....

Datum Romæ die 23. Novembris 1697.

JOSEPH CARD. SACRIPANTES PRÆFECTUS.

Ferdinandus Nuptius Sac. Congreg. Secret.

Quo-

QUocirca, cum dilectus filius noster Joseph Tituli S. Mariæ Transpontinæ, S. R. E. Presbyter Cardinalis Sacripantes, memoratæ Congregationis Præfectus, præfata decreta nobis retulerit, Nos considerantes eadem omnia, et singula decreta, ea qua decet, maturitate digesta, et examinata, ac in vim Apostolicæ auctoritatis, eidem Congregationi specialiter, ut præfertur, attributæ, peracta, perutilia fore censentes, illaque propterea perpetuo, et inviolabiliter observari, nec non Constitutionis nostræ munimine roborare volentes, Motu proprio, non ad cujusquam Nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed ex certa scientia, et matura deliberatione, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, præinserta decreta, omniaque, et singula in eis contenta, tenore præsentium, auctoritate Apostolica confirmamus, et approbamus, illisque inviolabilis, et irrefragabilis Apostolicæ firmitatis robur, et efficaciam adjicimus; quinimmo motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus, omnia, et singula in supradictis decretis contenta de novo statuimus, decernimus, ac ab omnibus, et quibuscumque, etiam speciali, et individua nota dignis, omnino, exacte, et perpetuo servari volumus, sancimus, et mandamus.

Decernentes, præsentes litteras, etc.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, anno Incarnationis Dominicæ Millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo. Decimo Kalend. Januarii. Pontificatus nostri anno septimo.

B. CARD. PRODATAR. I. F. CARD. ALBANUS.

Num. IV.

ENCYCLICA BENEDICTI XIV.

Qua Mercimonia super eleemosynis Missarum vetantur, sub pœna Censurarum, quarum absolutio summo Pontifici reservatur.

QUanta cura adhibenda sit, ut sacrosanctum Missæ Sacrificium etc.....

1. Verum eousque tandem progressa est, sicut non sine ingenti cordis nostri mœrore undique accepimus, nonnullorum sive Ecclesiasticorum, sive Laicorum virorum avaritia, quæ est Idolorum servitus, ut eleemosynas quidem, seu stipendia propter Missarum celebrationem, juxta locorum consuetudines, vel Diœcesanarum Synodorum sanctiones, in subsidium alimentorum uniuscujusque Sacerdotis dumtaxat pro regionum opportunitatibus præscripta colligant; Missas vero celebrari curent alibi, ubi eleemosynæ, seu stipendia, vel consuetudine, vel Synodali lege pro singulis Missis attributa sunt minoris pretii, quam illic, ubi accipiuntur, darentur.

2. Id quam absonum sit, atque alienum ab ipsa sive expressa, sive tacita pie offerentium voluntate, omnes plane intelligunt. Nec aliter existimandum est; in illa enim potius Missas esse celebrandas quisque vult, ad quam religionis, et pietatis stimulis ductus eleemosynas confert, aut in qua quispiam fortasse tumulatus est, quam in alia Ecclesia sibi prorsus ignota. Quod sane, veluti mercaturis faciendis, a turpis lucri cupiditate inductum, non solum ab avaritiæ suspicione, et vitio, verum etiam a furti crimine, unde restitutioni subjacet, haud immune, in causa est, ut bonorum quamplurimi, ad quorum notitiam mercatura hujusmodi venit, graviter offensi, ab eleemosynis ad celebrandas Missas amplius offerendis sese abstineant.

3. Execrabilem hujusmodi abusum alicubi sensim irrepentem detestantes Romani Pontifices Prædecessores Nostri, de consilio tum Congregationis S. R. E. Cardinalium universalis Inquisitionis contra hæreticam pravitatem, tum Congregationis Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, decretum voluerunt, nimirum a quolibet Sacerdote, stipendio, seu eleemosyna majoris pretii pro celebratione Missæ a quocumque accepta, non posse alteri Sacerdoti Missam hujusmodi celebraturo stipendium, seu eleemosynam minoris pretii erogari; etsi eidem Sacerdoti Missam celebranti, et consentienti se majoris pretii stipendium, seu eleemosynam accepisse indicasset.

4. Eapropter vos, Venerabiles Fratres, in Apostolici Ministerii, et sollicitudinis Nostræ partem adscitos, rogamus, et maximopere in Domino hortamur, ut custodientes vigilias super gregibus vestris enitamini, ne ea pestis amplius

per-

pervagetur, sed ut penitus extinguatur. Ab avaritia enim, tanquam a radice mala omnia germinant etc.;

5. Quoniam autem ita comparatum est, ut præsentis pœnæ metu salutaribus monitis facilius obtemperetur; per Edictum in vestris Diœcesibus proponendum, affigendumque universis notum facite, quemcumque, qui eleemosynas, seu stipendia majoris pretii pro Missis celebrandis, quemadmodum locorum consuetudines, vel Synodalia Statuta exigunt, colligens, Missas, retenta sibi parte earundem eleemosynarum, seu stipendiorum acceptorum, sive ibidem, sive alibi, ubi pro Missis celebrandis minora stipendia, seu eleemosynæ tribuuntur, celebrari fecerit, Laicum quidem, seu Sæcularem, præter alias arbitrio vestro irrogandas pœnas, excommunicationis pœnam, Clericum vero, sive quemcumque Sacerdotem, pœnam suspensionis ipso facto incurrere; a quibus nullus per alium, quam per Nos ipsos, seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi possit. Fore autem in Domino confidimus, ut unusquisque memor conditionis suæ, posthac bene consultum velit animæ suæ, nec tam salutares leges, censurasque Ecclesiasticas parvipendat. Interea Fraternitatibus vestris Apostolicam benedictionem, in populos etiam curæ vestræ commissos redundaturam peramanter impertimur. Volumus autem, ut præsentium literarum transumptis, sive exemplis, etc. . . . .

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXX. Mensis Junii MDCCXLI. Pont. N. Anno Primo.

D. Card. Passioneus.

Num.

Num. V.

CONSTITUTIO BENEDICTI XIV.

Qua innovantur pœnæ adversus Confessarios, qui pœnitentes ad turpia sollicitant, cum præcepto hujusmodi denunciandi. Et reservatione absolutionis quoad Calumniatores. Adimitur præterea Sacerdotibus facultas Sacramentum Pœnitentiæ administrandi complicibus in peccato contra castitatem, cum pœnis etc.

SAcramentum Pœnitentiæ, quam secundam post naufragium deperditæ gratiæ tabulam etc. . . . .

1. Dudum quidem a fel. record. Gregorio Papa XV. Prædecessore Nostro per suas literas in forma Brevium sub datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die XXX. Augusti MDCXXII. Pontificatus sui anno secundo, sapienter provisum fuit contra quoscumque Sacerdotes audiendis Confessionibus deputatos, ad turpia, et inhonesta sollicitantes, et deinceps successivis temporibus, ad earum literarum interpretationem, ac declarationem, plura subinde a Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium adversus hæreticam pravitatem Generalium Inquisitorum sub die XI. mensis Februarii Anno Domini MDCLXI. prodierunt Decreta, et a rec. mem. Alexandro PP. VII. pariter Prædecessore Nostro in Congregatione Generali Sanctæ Romanæ Universalis Inquisitionis die XXIV. Septembris MDCLXV. coram eo habita, inter alias ab Evangelica veritate, et Sanctorum Patrum doctrina alienas, et dissonas propositiones, sexta videlicet, et septima, huc revocandæ, damnatæ, et prohibitæ fuerunt. Nos itaque mature perpendentes, quanti momenti sit ad æternam animarum salutem ea ubique exacte observari, et quanti ad infirmas oves curandas, et decorem Sanctæ Ecclesiæ Dei retinendum intersit, ne aliqui Sacerdotes Pœnitentiæ Sacramento nefarie abutentes, Pœnitentibus pro curatione vulnus, pro pane lapidem, pro pisce serpentem, pro medicina venenum porrigant, sed animo secum recolentes, se a Christo Domino Præsides, et Judices animarum

rum constitutos, ea sanctitate, quæ sublimitati, ac dignitati muneris convenit, tam venerandum Sacramentum administrent, Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostra, præfatas literas hujusmodi, ac omnia, et singula Decreta prædicta ad illarum interpretationem, et declarationem emanata Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, et confirmamus, illisque omnibus, et singulis inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus: atque etiam, quatenus opus sit, denuo committimus, et mandamus omnibus hæreticæ pravitatis Inquisitoribus, et Locorum Ordinariis omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, et Locorum universi Orbis Christiani, in suis respective Diœcesibus, ut diligenter, omnique humano respectu postposito, inquirant, et procedant contra omnes, et singulos Sacerdotes tam Sæculares, quam Regulares quomodolibet exemptos, ac Sedi Apostolicæ immediate subjectos, quorumcumque Ordinum, Institutorum, Societatum, et Congregationum, et cujuscumque dignitatis, et præeminentiæ, aut quovis Privilegio, et Indulto munitos, qui aliquem Pœnitentem, quæcumque persona illa sit, vel in actu Sacramentalis Confessionis, vel ante, vel immediate post Confessionem, vel occasione, aut prætextu Confessionis, in Confessionali, sive in alio loco ad Confessiones audiendas destinato, aut electo, cum simulatione audiendi ibidem Confessionem, ad inhonesta, et turpia sollicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc, aut post legendam, tentaverint, aut cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus temerario ausu habuerint: et, quos in aliquo ex hujusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, et circumstantiis severe animadvertant per condignas pœnas, juxta memoratam Gregorii Prædecessoris Nostri Constitutionem, quam hic de verbo ad verbum pro inserta haberi volumus: Dantes etiam, si opus sit, et rursus concedentes facultatem, ne delictum tam enorme, et Ecclesiæ Dei injuriosum remaneat ob probationum defectum impunitum, jam alias in præfata Constitutione tributam procedendi cum Testibus etiam singularibus, et dummodo præsumptiones, indicia, et alia adminicula concurrant.

2. Me-

2. Meminerint præterea omnes, et singuli Sacerdotes ad Confessiones audiendas constituti, teneri se, ac obligari suos Pœnitentes, quos noverint fuisse ab aliis, ut supra, sollicitatos, sedulo monere, juxta occurrentium casuum circumstantias, de obligatione denuntiandi Inquisitoribus, sive locorum Ordinariis prædictis personam, quæ sollicitationem commiserit, etiamsi Sacerdos sit, qui jurisdictione ad absolutionem valide impertiendam careat, aut sollicitatio inter Confessarium, et Pœnitentem mutua fuerit, sive sollicitationi Pœnitens consenserit, sive consensum minime præstiterit, vel longum tempus post ipsam sollicitationem jam effluxerit, aut sollicitatio a Confessario, non pro se ipso, sed pro alia persona peracta fuerit. Caveant insuper diligenter Confessarii, ne Pœnitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem impertiant, nisi prius denuntiationem prædictam ad effectum perducentes, delinquentem indicaverint competenti Judici, vel saltem se, cum primum poterunt, delaturos spondeant, ac promittant.

3. Et quoniam improbi quidam homines reperiuntur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna causa commoti, vel aliorum impiis suasionibus, aut promissis, aut blanditiis, aut minis, aut alio quovis modo incitati, tremendo Dei Judicio posthabito, et Ecclesiæ auctoritate contempta, innoxios Sacerdotes apud Ecclesiasticos Judices falso sollicitationis insimulant: Ut igitur tam nefaria audacia, et tam detestabile facinus metu magnitudinis pœnæ coerceatur, quæcumque persona, quæ execrabili hujusmodi flagitio se inquinaverit, vel per se ipsam innocentes Confessarios impie calumniando, vel sceleste procurando, ut id ab aliis fiat, a quocumque Sacerdote quovis Privilegio, auctoritate, et dignitate munito, præterquam a Nobis, Nostrisque Successoribus, nisi in fine vitæ, et excepto mortis articulo, spe absolutionis obtinendæ, quam Nobis, et Successoribus prædictis reservamus, perpetuo careat.

4. Demum magnopere cupientes a Sacerdotalis Judicii, et Sacri Tribunalis sanctitate omnem turpitudinis occasionem, et Sacramentorum contemptum, et Ecclesiæ injuriam longe submovere, et tam exitiosa hujusmodi mala prorsus eliminare, et quantum in Domino possumus, animarum periculis occurrere, quas sacrilegi quidam, Dæmonis potius,

tius,

tius, quam Dei Ministri, loco eas per Sacramentum Creatori suo, ac nostro reconciliandi, majori peccatorum mole onerantes, in profundum iniquitatis barathrum nefarie submergunt; nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, et aliquorum in Theologia Magistrorum consilio desuper adhibito, accedentibus quoque iteratis plurium Episcoporum supplicationibus, hac Nostra in perpetuum valitura sanctione, quemadmodum a pluribus Episcopis per Synodales suas Constitutiones jam factum esse novimus, omnibus, et singulis Sacerdotibus, tam Sæcularibus, quam Regularibus cujuscumque Ordinis, ac Dignitatis, tametsi alioquin ad Confessiones excipiendas approbatis, et quovis Privilegio, et Indulto, etiam speciali expressione, et specialissima nota, et mentione digno suffultis, Auctoritate Apostolica, et Nostræ potestatis plenitudine interdicimus, et prohibemus, ne aliquis eorum, extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, et deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto, contra sextum Decalogi præceptum commisso excipere audeat, sublata propterea illi ipso jure quacumque auctoritate, et jurisdictione ad qualemcumque personam ab hujusmodi culpa absolvendam; adeo quidem, ut absolutio, si quam impertierit, nulla, atque irrita omnino sit, tamquam impertita a Sacerdote, qui jurisdictione, ac facultate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam ei per præsentes has Nostras adimere intendimus; et nihilominus, si quis Confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem Nobis solis, Nostrisque Successoribus dumtaxat reservamus, ipso facto incurrat.

5. Declarantes etiam, et decernentes, quod nec etiam in vim cujuscumque Jubilæi, aut etiam Bullæ, quæ appellatur Cruciatæ Sanctæ, aut alterius cujuslibet Indulti Confessionem dicti complicis hujusmodi quisquam valeat excipere, eique Sacramentalem absolutionem elargiri, cum ad hunc effectum, et in hoc casu nullus Confessarius, utpote qui in hujusmodi peccati, et Pœnitentis genere jurisdictione, ut præfertur, careat, et absolvendi facultate a Nobis privatus existat, habendus sit pro Confessario legitimo, et appro-

bato. Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, præsertim, quæ nuncupantur Cruciatæ Sanctæ, vel Jubilæi Universalis, et plenarii, nec non quibusvis Ecclesiarum, et Monasteriorum, et Ordinum quorumlibet, quorum ipsi Sacerdotes fuerint, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis, et Constitutionibus, Privilegiis quoque, Indultis, et Literis Apostolicis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et Decretis, etiam Motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, et innovatis; Quibus omnibus, eorum tenores præsentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

6. Volumus demum, ac præcipimus, ut omnes Locorum Ordinarii, tam præsentes, quam futuri pro tempore existentes, in approbatione Confessariorum, tam prædictam Constitutionem Gregorii Prædecessoris, quam præsentem hanc Nostram, ab omnibus Sacerdotibus approbandis attente legi, et accurate observari curent; moneantque eos in Domino, atque hortentur, ut Sacrum Ministerium ipsorum fidei commissum summa animi innocentia, morum puritate, judicii integritate peragant, exhibeantque semetipsos, ut Ministros Christi, et Dispensatores Mysteriorum Dei. Memores præterea sint, se locum tenere, ac vices obire Summi, atque Æterni Sacerdotis, qui sanctus, innocens, impollutus per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, ut emundaret conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo Viventi. Sedulo igitur studeant, diligenterque caveant, ne quærentibus, et pulsantibus eorum culpa Cœlum claudatur; ne deperditæ Oves, ad Ovile Dominicum redire properantes, eorum manibus ferarum dentibus dilaniandæ tradantur, ne prodigi filii egentes, et saucii ad cœlestem Patrem revertentes, nefaria eorum improbitate, gravioribus peccatorum vulneribus, dum adhuc in via sunt, confodiantur.

7. Ut autem præsentes Literæ ad omnium notitiam facilius deveniant etc. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ MDCCXLI., Kalendis Junii, Pontificatus Nostri Anno Primo.

Pro D. Card. Passioneo. Cajetanus Amatus.

BE-

BENEDICTI XIV. DECLARATIO

Super Constitutione, quæ incipit: SACRAMENTUM PŒNITENTIÆ adversus sollicitantes, Anno MDCCXLI. edita.

APostolici muneris partes in procuranda præcipue rerum sacrarum pura, illibataque penitus etc.....

1. Sane cum Nos alias per quamdam Nostram Constitutionem, cujus initium est: *Sacramentum Pœnitentiæ*, Anno Incarnationis Dominicæ MDCCXLI. Kalendis Junii Pontificatus Nostri Anno Primo editam, omnibus, et singulis Sacerdotibus tam Sæcularibus, quam Regularibus interdixerimus, et prohibuerimus, ne aliquis eorum, extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, et deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto, contra sextum Decalogi præceptum commisso, excipere auderet; ita ut absolutio, si quam impertivisset, nulla, atque irrita omnino esset, tamquam impertita a Sacerdote, qui jurisdictione, et facultate ad valide absolvendum necessaria, ipsi per Nos vigore ejusdem Constitutionis adempta, privatus existeret, et alias, prout in memorata Constitutione, cujus tenorem præsentibus pro plene, et sufficienter expresso, et inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri. Cum Nos subinde super ea dictæ Constitutionis parte, quæ mortis articulum respicit, dubitationes quasdam exortas fuisse acceperimus, quarum resolutionem privato cujusque judicio relinquendam minime existimamus, ne Lex incertis conjecturis, et opinionibus jactata, in sensus a mente Nostra alienos forsitan distrahatur, ejusque vigor paulatim langueat, atque enervetur.

2. Hinc est, quod Nos omnem dubitandi rationem, quantum cum Domino possumus, de medio auferre cupientes, Motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, memoratam Constitutionem Nostram cum omnibus, et singulis in ea contentis, tenore præsentium, quatenus opus sit, confirmamus, illamque integre, penitus, et omnino, atque ab illis, ad quos spectat, et pro tempore quan-

documque spectabit, inviolabiliter, et inconcusse observari præcipimus, et mandamus. Præterea habita super his cum Venerabili Fratre Nostro Vincentio Episcopo Prænestino S. R. E. Cardinali Petra nuncupato Pœnitentiario Nostro Majori, ac dilectis Filiis Officii Pœnitentiariæ Apostolicæ Ministris, qui rem jussu Nostro mature perpenderunt, deliberatione; Motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus edicimus, ac declaramus, eadem Constitutione singulis, ut supra, Sacerdotibus, quemadmodum interdictum non est in mortis articulo personam in prædicto turpi peccato complicem confitentem audire, atque ab hujusmodi quoque culpa rite contritam absolvere, deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit; ita interdici re ipsa, et prohiberi prædicto modo tunc audire, et absolvere, ut si alius aliquis Sacerdos non defuerit, etiamsi forte iste alius simplex tantummodo Sacerdos fuerit, sive alias ad Confessiones audiendas non approbatus, possit nihilominus ipse Sacerdos simplex Confessionem excipere, ac absolutionem impertiri.

3. Porro, si casus urgentis qualitas, et concurrentes circumstantiæ, quæ vitari non possint, ejusmodi fuerint, ut alius Sacerdos ad audiendam constitutæ in dicto articulo personæ Confessionem vocari, aut accedere sine gravi aliqua exoritura infamia, vel scandalo nequeat; tunc alium Sacerdotem perinde haberi, censerique posse, ac si revera abesset, atque deficeret; ac proinde in eo rerum statu non prohiberi socio criminis Sacerdoti absolutionem Pœnitenti ab eo quoque crimine impertiri. Sciat autem complex ejusmodi Sacerdos, et serio animadvertat, fore se re ipsa coram Deo, qui irrideri non potest, reum gravis adversus prædictam Nostram Constitutionem inobedientiæ, latisque in ea pœnis obnoxium, si prædictæ infamiæ, aut scandali pericula sibi ultro ipse confingat, ubi non sunt: imo intelligat, teneri se graviter hujusmodi pericula, quantum in se erit, antevertere, vel removere, opportunis adhibitis mediis; unde fiat, ut alteri cuivis Sacerdoti locus pateat illius Confessionis absque ullius infamia, vel scandalo audiendæ. Ita enim ipsum teneri vigore memoratæ Nostræ Constitutionis declaramus; et nunc quoque ita ipsi faciendum esse districte mandamus, et præcipimus.

4 Quod si idem Sacerdos, aut quovis modo se se nul-

la

la gravi necessitate compulsus ingesserit, aut, ubi infamiæ, vel scandali periculum timetur, si alterius Sacerdotis opera requirenda sit, ipse ad id periculum avertendum congrua media adhibere de industria neglexerit, atque ita personæ in dicto crimine complicis, eoque in articulo, ut præfertur, constitutæ Sacramentalem Confessionem excipere, ab eoque crimine absolutionem largiri, nulla, sicut præmittitur, necessaria causa cogente, præsumpserit; quamvis hujusmodi absolutio valida futura sit, dummodo ex parte Pœnitentis dispositiones a Christo Domino ad Sacramenti Pœnitentiæ valorem requisitæ non defuerint: Non intendimus enim pro formidando mortis articulo eidem Sacerdoti, quantumvis indigno, necessariam jurisdictionem auferre, ne hac ipsa occasione aliquis pereat: Nihilominus Sacerdos ipse violatæ ausu ejusmodi temerario Legis pœnas nequaquam effugiet; ac propterea latam in dicta Constitutione majorem excommunicationem, eodemque plane modo, quo ibidem decernitur, Nobis, et huic Sanctæ Sedi reservatam incurrat, prout illum eo ipso incurrere declaramus, volumus, atque statuimus. Non obstantibus etc.....

5. Volumus autem, ut earumdem præsentium Literarum transumptis etc.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die VIII. Februarii MDCCXLV., Pontificatus Nostri Anno Quinto.

D. Cardinalis Passioneus.

Num. VI.

LETTERA CIRCOLARE

A' Parrochi della Città, e Diocesi di Bologna, in cui si concede loro la facoltà di assolvere da alcuni Casi riservati nel tempo pasquale.

AVendo l'Emo, e Rmo Sig. Cardinale Arcivescovo stabilito di concedere a tutti i Parrochi di questa sua Città, e Diocesi nella ventura solennità di Pasqua, e negl' anni seguenti sino a nuovo ordine, la facoltà di assolvere da' Casi riser-

servati al numero Primo, Secondo, Quarto, e Settimo, che sono:

1. Blasphemia Hæreticalis.

2. Adoratio, aut Invocatio Dæmonis expressa. Item maleficium, et quælibet superstitio, quæ fiat cum Sacramentorum, vel cum Sacrarum Reliquiarum abusu, etiam nullo secuto effectu.

4. Copula carnalis cum Cognata, sive Filia spirituali. Item copula etiam incompleta cum Parochiana, quoad Parochos, Æconomos, subsidiarios, et Capellanos sive habitualiter, sive actu Parocho inservientes in cura Animarum. Item incestus in primo, vel secundo gradu consanguinitatis; et in primo gradu affinitatis. Sodomia etiam cum Fœminis. Stuprum etiam Virgine consentiente. Bestialitas: et hæc omnia quoad Masculos tantum, commissa completo decimo quarto ætatis Anno.

7. Scandalosa solutio Quadragesimæ sine licentia, vel cum licentia obreptitie, aut subreptitie obtenta.

Ed avendo data a me l' incombenza di notificare a' medesimi Parrochi questa sua degnazione; quindi è, che colla presente significo a V. S. Molt' Illustre, e Reverenda, che cominciando dalla Domenica delle Palme, sino all' ultima Festa di Pentecoste inclusivè, *potrà assolvere qualunque Penitente dai soli sopraddetti casi. Di tanto mi occorre avvisarla etc.*

Bologna 30. Marzo 1781.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num. VII.

RISTRETTO DELLA INSTRUZIONE

Data da Benedetto XIV. ai Parrochi, e Sacerdoti di questa nostra Città, e Diocesi per li Testamenti, che da essi si ricevono in mancanza di Notajo.

CONsiderando il nostro glorioso Antecessore Card. Prospero Lambertini, e poi Benedetto XIV. P. M., quanto sieno sagre e sante le ultime volontà de' Testatori, e che assai volte, massimamente nelle Parrochie di villa, per man-

mancanza di Notajo, o anche perche il Testatore ha maggior confidenza nel proprio Parroco, che nel Notajo, sia egli chiamato, affinche a norma del Diritto Canonico riceva il suo Testamento, perciò ad impedire, che per difetto della debita perizia non sieno fatti Testamenti nulli, e invalidi, e defraudate le volontà de' poveri Testatori, pubblicò una dottissima Instruzione, che è nella Notificazione XVII. del Vol. V. Noi animati, com' è nostro dovere, da simigliante premura in un affare di tanta importanza, esortiamo in primo luogo tutti i nostri Parrochi a leggerla attentamente, e massime in occasione di dovere essere chiamati da qualche infermo per ricevere il di Lui Testamento. Poi per maggiormente facilitare a tutti la intelligenza di quanto egli con la solita sua erudizione insegna, quì restringiamo in breve le sue dottrine.

I. Dichiarata la facoltà concessa a' Parrochi dal Dritto Canonico in vigore della Decretale di Alessandro III. *Cap. Cum esses.* 10. *de Testam.*: *Testamenta quæ Parochiani coram Presbytero suo, et tribus, vel duabus aliis Personis idoneis in extrema fecerint voluntate, firma decernimus permanere*, passa a sciogliere alcuni dubbj, e a stabilire.

1. Che anche il Parroco di villa, sia Parroco idoneo a ricevere il Testamento di un Infermo Villeggiante nella sua Parrocchia, siccome è di lui Parroco per gli estremi Sagramenti. Paolo Rossi, *Risoluz. circa i Testam. c.* 35. *etc.*

2. Che per le parole *coram presbytero suo*, non solamente s' intenda il Parroco, ma eziandio il Confessore Ordinario del Testatore.

3. Che in mancanza del Parroco, e dell' Ordinario Confessore, può supplire il Capellano, ossia il Confessore non Ordinario, solche si chiami un Testimonio di più.

4. Che i *Testimonj idonei* non si richieggono tali *in superlativo gradu*; onde esser possono anche i poveretti, purche sieno onorati; e maschj, e non femmine.

5. Esser valido il Testamento nella forma prescritta, ancorche il Testatore non fosse gravemente infermo, sebbene la grave infermità accenni il Pontefice nel Cap. cit. *in extrema fecerint voluntate*, citando la Risoluzione del celebre Card. de Luca, e il Monacello.

II. Quindi discendendo alla pratica, insegna, e ordina, e ordiniamo ancor Noi, come per giusta regola.

1. Che

1. Che il Parroco, o Confessore chiamati a ricevere un Testamento, avvisare debbano il Testatore, che sono necessarj due, o più Testimonj, come sopra.

2. Che sebbene, rigorosamente parlando, si dovessero ricercare i Testimonj, facendo loro sapere, che debbono intervenire a tale atto, ed attestare a tempo, e luogo del medesimo, nel che consiste *rogitus explicitus*; nulladimeno possono adoperarsi per Testimonj quelli, che si trovassero nella Camera dell' Infermo, purche il Testatore ad essi esprima la sua volontà, ed essi accettino, e stieno attenti, valendo in queste circostanze il *rogitus implicitus*, come insegnano i Dottori.

3. Adunati i Testimonj, deve il Sacerdote insinuare al Testatore, che esprima avanti di se, e dei Testimonj la sua ultima volontà, tanto circa i Legati pii, e profani, che voglia fare, quanto circa gli Esecutori Testamentarj, se li vuol deputare, e specialmente circa la Instituzione dell' Erede, assolutamente necessaria, per la validità del Testamento, con le sostituzioni, che a Lui piacesse di fare.

4. Nel caso, che il Testatore oppresso dal male avesse bisogno, che gli fosse suggerita qualche cosa, particolarmente in ordine ai legati, ciò si faccia, ma con grande prudenza; che *vi vuol giudizio, e vi vuol coscienza*, dice il saggio Pontefice, *dovendo il suggerimento esser lontano da qualsivoglia privato interesse, o fraude*. Rota *in Bononien. Legator. §. Præmisso siquidem, coram Rezzonico*.

5. Espressa dal Testatore la sua volontà, deve il Sacerdote scriverla di suo carattere, e poi leggerla con voce intelligibile al Testatore, e Testimonj, correggendo fedelmente ciò, che volesse il Testatore; indi la farà sottoscrivere dal Testatore medesimo, e poi sottoscriverà il Sacerdote stesso, e ciascuno de' Testimonj. E se il Sacerdote sarà il Parroco, munirà la sua sottoscrizione col sigillo della Chiesa; e se sarà il Confessore, la munirà col proprio sigillo.

6. Se il Testatore non sapesse, o non potesse scrivere, basteranno le sottoscrizioni del Sacerdote, e de' Testimonj. E se neppur questi sapessero scrivere, basterà quella del Sacerdote, e i Testimonj faranno un segno di Croce, e il Sacerdote sotto la Croce scriverà, che è la Croce fatta dal tale de' tali.

III.

III. Finalmente per ovviare ad ogni inconveniente.

1. Ciascun Parroco, o Sacerdote si regoli secondo la formola, che ponghiamo appiè della presente Instruzione.

2. Più presto, che sia possibile, e *non mai più tardi di otto giorni* dopo scritto il Testamento, dovrà il Parroco, o Sacerdote unitamente ai Testimonj comparire avanti al Notajo col Testamento fatto, dicendo averlo scritto esso medesimo; e consegnarlo, acciocche lo riceva ne' suoi atti.

3. Se il Testamento sarà stato sottoscritto dal Testatore, e Testimonj, non sarà necessario, che il Parroco e i Testimonj spieghino le parti del Testamento; ma basterà, che riconoscano le proprie sottoscrizioni, e riferiscano, avere il Testatore fatte le disposizioni, e i Legati, e la Instituzione dell' Erede, come nel Testamento si contiene.

4. Ma se il Testamento non fu dal Testatore sottoscritto, allora il Parroco, e dopo lui i Testimonj, separatamente l' uno dall' altro, debbono riferire in voce quanto nel Testamento si contiene, massime se i Testimonj avessero formato solamente il segno di Croce. Ma in prima riconosceranno la propria sottoscrizione, o la Croce segnata; e il Notajo deve scrivere queste loro deposizioni, unendole al Testamento, che gli è stato consegnato. Accenna in fine il dottissimo Pontefice una controversia legale; ma Egli, e noi conchiudiamo, doverci bastare, che i nostri Parrochi, e Sacerdoti facciano quanto devono dal canto loro, acciocche il Testamento sia ben fatto, regolandosi a norma della presente canonica Instruzione, e della seguente

FORMOLA DEL TESTAMENTO

Che si riceve dal Parroco per mancanza di Notajo proposta da Benedetto XIV. nella Notif. XVII. del Vol. V.

NEl nome del Signore. Addì del mese di dell' Anno e del Pontificato di N. Sig. Papa N. Figlio del fu NN. del Comune di N. Contado, e Diocesi di Bologna, sano per Divina misericordia di mente,

 sensi,

sensi, vista, loquela, udito, ed intelletto, del suo corpo però indisposto, e giacente in letto, non volendo esser prevenuto dalla morte senz' aver disposto de' suoi Beni, ha pregato di sua propria bocca, e colla sua viva voce me sottoscritto, cóme suo Parroco, per mancanza di Notajo, a voler ricevere, e scrivere il di lui Testamento, come in fatti alla presenza de' sottonotati Testimonj, a tal effetto chiamati, e pregati dal medesimo N., ho ricevuto e ricevo tal Testamento, scrivendolo di mia mano a di lui dettame, per poscia consegnarlo a pubblico Notajo, col qual Testamento esso N. ha disposto, e dispone di detti suoi Beni, ed Effetti nel modo, e forma seguente, cioè:

Raccomanda in primo luogo detto N. Testatore l' anima sua all' Altissimo Onnipotente Iddio, implorando l' ajudi S. D. M. particolarmente nel punto di sua morte, per poter felicemente passare agli eterni contenti.

Al suo corpo, divenuto che sarà cadavere, ordina che si dia Sepoltura nella Chiesa N., e che in suffragio dell' anima sua siangli celebrate Messe (*Si noti il numero delle Messe, e qualunque altra disposizione, che volesse fare per l' accompagnamento, e funerali, e sepoltura etc.*)

Item per ragione di Legato, ed in ogni miglior modo etc., lascia a N. la somma di (*Quì si notino tutti i legati, e disposizioni, che far volesse per la Moglie, e doti delle Figlie etc. Si avverta ancora, se ha debiti, e crediti da notificare, affinchè quelli sieno soddisfatti, e questi ricuperati, e riscossi, etc.*)

In tutti poi gli altri suoi Beni, Mobili, Immobili, Se-moventi, Robe, Ragioni, ed Azioni sì presenti, che d' avvenire, detto N. Testatore di sua bocca propria, e colla sua viva voce, come sopra, instituisce, chiama, nomina, dichiara, e vuole, che sia Erede N. Figlio di N. del Comune di N. liberamente, e con piena ragione (*o pure con le sostituzioni, e leggi, che pareranno al Testatore, che si dovranno chiaramente notare.*)

Commissarj poscia, ed Esecutori di questa ultima volontà, e Testamento, detto N. deputa li N.N., a' quali dà, ed attribuisce facoltà di (*Qui si notino le facoltà o generali, o particolari, che al Testatore paresse d' accordare ad essi.*)

E questa detto N. ha detto, e dichiarato essere la sua ultima volontà, e Testamento, che se non valesse per ragio-

ragione di Testamento, vuole debba valere per ragione di Codicilli, di donazione a causa di morte, e di qualunque altra ultima volontà di ragione valida, ed efficace. Cassando, rivocando, ed annullando qualunque altra ultima volontà, e Testamento per esso in qualunque altro tempo, e modo fatta; onde questa unicamente si attenda, e sia inviolabilmente osservata da' suoi Eredi, e da ogni altro, a cui spetti, il tutto in ogni miglior modo, che di ragione fare si possa.

Alle quali cose tutte, e singole sono stati continuamente presenti in detto Comune, nella Casa d' abitazione di detto Testatore, cioè nella Stanza dov' egli si trova giacente in letto, come sopra, N. figlio di N. del Comune N., e N. figlio di N. del Comune N., Testimonj di bocca propria di detto Testatore, come sopra, pregati. In fede di che.

Io N. N. Parroco della Chiesa di S. N. ho scritto, e sottoscritto il presente Testamento, apponendovi anche il Sigillo di mia Chiesa.

Io N. N. fui presente, e testimonio pregato, e chiamato a quanto sopra, mano propria. (*e così si sottoscrivano gli altri Testimonj, e dentro lo spazio di otto giorni al più si faccia la consegna al Notajo, come si è detto di sopra.*)

Enunciat. nel N. Sinodo a dì 3. Settemb. 1788.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num. VIII.

MODUS A BENEDICTO XIV. APPROBATUS

Pro opportunitate temporis servandus, ut infra in Rubricis notatur, ad impertiendam Benedictionem in articulo mortis constitutis, a Sacerdotibus ad id Delegatis.

B*Enedictio in Articulo mortis cum soleat impertiri post Sacramenta Pœnitentiæ, Eucharistiæ, et Extremæ unctionis illis Infirmis, qui vel illam petierint, dum sana mente, et in-*

tegris sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel dederint signa contritionis; impertienda iisdem est, etiamsi postea lingua, cæterorumque sensuum usu sint destituti, aut in delirium, vel amentiam inciderint. Excommunicatis vero, impœnitentibus, et qui in manifesto peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda.

Habens prædictam facultatem, ingrediendo cubiculum, ubi jacet Infirmus; dicat: Pax huic Domui etc., *ac deinde ægrotum, cubiculum, et circumstantes aspergat aqua benedicta, dicendo Antiphonam:* Asperges me etc.

Quod si Ægrotus voluerit confiteri, audiat illum, et absolvat. Si Confessionem non petat, excitet illum ad eliciendum actum contritionis; de hujus benedictionis efficacia, ac virtute, si tempus ferat, breviter admoneat, tum instruat, atque hortetur, ut morbi incommoda, ac dolores in anteactæ vitæ expiationem libenter perferat, Deoque se se paratum offerat ad ultro acceptandum quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeundam in satisfactionem pœnarum, quas peccando promeruit. Tum piis ipsum verbis consoletur, in spem erigens fore, ut ex divinæ munificentiæ largitate eam pœnarum remissionem, et vitam sit consecuturus æternam. Postea dicat:

℣. Adjutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit cœlum, et terram.

Antiphona. Ne reminiscaris Domine delicta Famuli tui (*vel* Ancillæ tuæ) neque vindictam sumas de peccatis ejus.

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Pater noster, etc.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Salvum fac servum tuum (*vel* ancillam tuam, *et sic deinceps*).

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Clementissime Deus, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis, qui neminem vis perire in te creden-

dentem, atque sperantem, secundum multitudinem miserationum tuarum respice propitius famulum tuum N., quem tibi vera fides, et spes christiana commendant. Visita eum in salutari tuo; et per Unigeniti tui passionem, et mortem, omnium ei delictorum suorum remissionem, et veniam clementer indulge, ut ejus anima in hora exitus sui te judicem propitiatum inveniat, et in sanguine ejusdem Filii tui omni macula abluta, transire ad vitam mereatur perpetuam. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Tum dicto, ab uno ex Clericis adstantibus Confiteor etc., *Sacerdos dicat* Misereatur, etc. *deinde*:

DOminus noster Jesus Christus Filius Dei vivi, qui B. Petro Apostolo suo dedit potestatem ligandi, atque solvendi, per suam piissimam misericordiam recipiat confessionem tuam, et restituat tibi stolam primam, quam in Baptismate recepisti; Et Ego facultate mihi ab Apostolica Sede tributa, Indulgentiam plenariam, et remissionem omnium peccatorum tibi concedo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen.

PEr sacrosancta humanæ reparationis mysteria, remittat tibi omnipotens Deus omnes præsentis, et futuræ vitæ pœnas, Paradisi portas aperiat, et ad gaudia sempiterna perducat. Amen.

Benedicat te omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus sanctus. Amen.

Si verò Infirmus sit adeò morti proximus, ut neque Confessionis generalis faciendæ, neque præmissarum precum recitandarum tempus suppetat, statim Sacerdos benedictionem ei impertiatur.

Num. IX.

DECRETUM CLEMENTIS PAPÆ VIII.

Circa Ordines a Regularibus suscipiendos.

DE mandato Sanctissimi D. N. Clementis, divina providentia Papæ VIII., tenore præsentium, mandatur omni-

omnibus, et singulis quorumcumque Regularium Superioribus, ut de cetero observent, et observari faciant ea, quæ in Decreto S. Congregationis Concilii Tridentini continentur, cujus tenor et talis: Congregatio Concilii censuit, Superiores Regulares posse suo subdito, itidem Regulari, qui, præditus qualitatibus requisitis, Ordines suscipere voluerit, literas dimissorias concedere, ad Episcopum tamen Diœcesanum, nempe illius Monasterii, in cujus familia ab iis, ad quos pertinet, Regularis positus fuerit: et si Diœcesanus abfuerit, vel non esset habiturus ordinationes, ad quemcumque alium Episcopum; dum tamen ab eo Episcopo, qui Ordines contulerit, examinetur quoad doctrinam; et dum ipsi Regulares non distulerint de industria concessionem Dimissoriarum in id tempus, quo Episcopus Diœcesanus, vel abfuturus, vel nullas habiturus esset ordinationes. Verum, cum a Superioribus Regularibus, Episcopo Diœcesano absente, vel ordinationes non habente, literæ dimissoriæ dabuntur, in eis utique hujusmodi causam absentiæ Diœcesani Episcopi, vel ordinationum, ab eo non habendarum, exprimendam esse. Quod qui non fecerint, officii, et dignitatis, seu administrationis, ac vocis activæ, et passivæ privationem, ac alias, arbitrio ejusdem Sanctissimi D. N. Papæ reservatas, pœnas incurrant. In quorum fidem etc.

Datum Romæ die 15. Mensis Martii 1596.

EX CONSTITUTIONE BENEDICTI XIV.

Prædictum Decretum confirmante, et declarante, quæ incipit: *Impositi Nobis*.

PRæterea volumus, atque decernimus, ut Superiorum Regularium Dimissoriæ, quæ ideo ad alium Antistitem directæ fuerint, propterea quod Episcopus Diœcesanus extra Diœcesim commoretur, vel Ordinationem non sit habiturus, nullius sint roboris, et momenti, nisi illis juncta fuerit authentica attestatio Vicarii Generalis, vel Cancellarii, aut Secretarii ejusdem Episcopi Diœcesani, ex qua constet, vel ipsum a Diœcesi abesse, vel Clericorum Ordinationem habiturum non esse proximo legitimo tempore, per

per ecclesiasticas leges ad hunc effectum statuto .... Quod si aliquis Antistes Regularem Virum, in sua Diœcesi proprium domicilium non habentem, solis ipsius Superioris dimissorialibus Literis contentus, sine adjuncta præfata attestatione in forma probanti, ad Ordines promovere præsumpserit; decernimus, et declaramus, hunc ipso facto incurrere in pœnas canonicas adversus eos constitutas, qui alienum subditum legitimis Dimissoriis destitutum ordinaverint. etc.....

Dat. Pontif. An. Septimo die 27. Febr. 1747.

Num. X.

DECRETUM DE MISSA

Pro Sponso, et Sponsa.

QUum ex peculiaribus dubiis ex parte nonnullorum Parochorum, seu aliorum ad præscriptarum in Rubricis Regularum observantiam deputatorum Sac. Rituum Congregationi propositis, compertum fuerit, non levem alicubi subortam esse dubitationem, et controversiam super intelligentia generalis illius Rubricæ, quæ in Missali Romano descripta legitur ante Missam pro Sponso, et Sponsa, videlicet = *Quod si Benedictio Nuptiarum facienda sit pro Sponso, et Sponsa die Dominico, vel alio die festo, dicatur Missa de Dominica, vel festo etc. cum commemoratione sequentis Missæ pro Sponso, et Sponsa* = dum aliqui censent Rubricam illam locum habere in omnib. diebus, quibus celebretur Officium, et Missa de festo duplici, sive majoris, sive minoris Ritus, quibusque proinde minime licet præmissas inibi Missas Votivas pro Sacerdotum devotione celebrare; alii vero putant præfata verba = *vel alio die festo* = intelligenda tantùm esse de diebus solemnioribus, et festivis de præcepto: Hinc Sac. ead. Congregatio, referente Emo, et Rmo Domino Cardinali Corsino Episcopo Sabinen., ad dirimendas imposterum controversias, et dubitationes de medio tollendas, præsenti generali Decreto statuit =

In celebratione Nuptiarum, quæ sit extra diem Domini-

minicum, vel alium diem festum de præcepto, seu in quo occurrat duplex primæ, vel secundæ Classis, etiamsi fiat Officium, et Missa de festo duplici per annum, sive Majori, sive Minori, dicendam esse Missam pro Sponso, et Sponsa in fine Missalis post alias Missas votivas specialiter assignatam: In diebus verò Dominicis, aliisque diebus festis de præcepto, ac Duplicibus Primæ, et Secundæ Classis dicendam esse Missam de festo cum commemoratione Missæ pro Sponso, et Sponsa. Atque ita decrevit, et servari mandavit die 20. Decemb. 1783.

Factaque deinde per me Secretarium de prædictis SS. D. N. Pio Papæ VI relatione, Sanctitas sua præfatum Sac. Congreg. Generale Decretum confirmavit, et ubique executioni dandum esse precepit.

Die 7. Januarii 1784.

I. CARD. ARCHINTUS PRÆFECTUS.

C. Alfieldi. S. R. C. Secretarius.

A D

AD LIBRUM TERTIUM

Num. I.

LETTERA CIRCOLARE

A' RR. Parrochi della Città, e Diocesi di Bologna circa l'esercitare a dovere il Sacro lor Ministero.

Noi D. Andrea Gioannetti dell' Ord. di S. Benedetto della Congreg. Camald. per la grazia di Dio, e della S. Sede Appost. Vesc. d' Imeria, e della Chiesa Arcivesc. di Bologna in Spirit., e Tempor. Amministrat.

IL grave pensiere, che ci sta sempre vegliante nell' incarico addossatoci dalla Santità di N. S. Pio VI. felicemente regnante etc.

I. Niuno dei dovuti pascoli certamente apprestar potrebbe alla sua Greggia il Pastore, se da lei lungi abitasse. Quindi ne viene d' inevitabile necessità l' obbligo della residenza, non oziosa, e materiale, ma operativa, e formale, tanto inculcata dai Sacri Canoni, e massime dal Tridentino Concilio (1), che fra l'altre pene priva i Curati delle rendite delle loro Chiese, per il tempo che non risiedono senza licenza del Vescovo, da concedersi in iscritto, e sempre per giusta causa da riconoscersi dal Vescovo medesimo.

(1) *Sess. 23. de Reform. c. 1.*

II. Debbono per tanto risiedere i Parrochi, sia ciò di ragion divina, o pure sol tanto di ragion canonica, abitando nella Canonica contigua alla Chiesa, quando vi sia. E se questa per accidente mancasse, si faccia il possibile acciò quanto prima ci sia, avvisandoci ove si frapponesse qualche notabile difficoltà, che ordineremo quanto sarà di ragione. Dovranno però anche in tal caso abitare almeno in Parrocchia, ed in luogo vicino alla Chiesa quanto sia

mai possibile, protestandoci che contro i trasgressori procederemo alle più gravi dovute pene. Se i Curati della Città vogliono prender aria di Campagna per rimettersi in salute, abbiano l'attestato del Medico, lascino in loro vece il Cappellano, o altro Sacerdote approvato, che stia alla custodia della Cura, e prendano da Noi, o dal nostro Vicario Generale, in iscritto la dovuta licenza.

III. Per li Curati di Campagna in simile occorrenza, ove non sia Medico, provveduta che abbiano la Chiesa di chi attenda in loro vece alla cura dell'Anime, potranno partire senza detto attestato. E se l'urgenza del caso lo voglia, potranno partire ancora prima di aver chiesto da Noi, o dal nostro Vicario Generale la licenza, fermo però restando, che giunti o in Bologna, o nel luogo, ove debbon curarsi, prendano la nostra licenza, portando una relazione, o attestato del Vicario Foraneo circa il loro bisogno, e circa la qualità del Sacerdote da essi sostituito.

IV. Se avranno qualche altra causa legittima, ed onesta, ancora fuori del caso di sanità, potendosi servire dell'equità del Sacro Concilio di Trento (1), e del comodo di dividere i Mesi dal detto Concilio a loro conceduti, esposta che avranno i Parrochi di Città la causa, ed approvatasi questa da Noi, o dal nostro Vicario Generale, si concederà loro in iscritto la licenza, lasciando però alla Cura un Sacerdote, o Cappellano idoneo, ed approvato per la Confessione.

(1) *Sess. 23. de Reform. cap. 1.*

V. E quanto a quelli della Diocesi, esposta che abbiano la causa al Vicario loro Foraneo, e riconosciutasi da esso giusta, conceda in iscritto la licenza detto Vicario Foraneo per tre giorni, purchè resti provveduta la Chiesa. Ma volendo poi alcuna proroga, dovranno prenderla da Noi, o dal Vicario nostro Generale.

VI. Parlando de' Vicarj Foranei, che sono Curati, se staranno assenti dalla lor Cura, debbono lasciare altra persona, che faccia le loro veci, come sopra si è detto de' semplici Parrochi. E quando la loro assenza arrivi a tre giorni, non dovranno partire senza la licenza del Parroco seniore del loro Plebanato, la quale per qualche giusto motivo potrà essere da noi prorogata, o dal nostro Vicario Generale. E se alcuno de' sopraddetti viene a Bologna,

gna, si faccia vedere da Noi, o dal nostro Vicario Generale, per esporre la causa della partenza, ed ottenere la licenza in iscritto.

VII. Quando alcun Parroco, o Vicario Foraneo avrà qualche commissione da Noi, per adempiere la quale sia necessaria l'assenza dalla loro residenza, nasce la licenza dalla commissione, e perciò basterà che lascino la Chiesa provveduta d'idonea persona.

VIII. Per quelli che abitano in poca distanza dalla Città, per lo che possono ritornare la sera a casa, non sieno sì frequenti le loro gite in Città, nè lascino la Chiesa mai sprovveduta, ancorchè si tratti di poche ore di un giorno.

IX. I giorni, ne' quali non è lecito al Parroco di allontanarsi dalla sua residenza, sono particolarmente. Il primo giorno dell'Anno. Quello dell'Epifania. Tutta la Settimana Santa sino alla Domenica in Albis. I giorni delle Rogazioni, dell'Ascensione, e della Pentecoste, co' due giorni seguenti. La Solennità del Corpo del Signore, de' SS. Pietro e Paolo, dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, di tutti i Santi, della Natività del Signore con le Feste seguenti, e finalmente del Titolare della propria Chiesa.

X. E quanto alle altre Feste, se vanno i Parrochi a celebrare la Messa in qualche Oratorio posto dentro i confini della loro Parrocchia, ne avvisino il Popolo nella Festa antecedente. E andando a qualche Chiesa fuori di Parrocchia, per motivo di qualche Festa che in essa si celebri, lascino un Sacerdote che celebri la Messa nella loro Parrocchia, avvertendone antecedentemente il Popolo.

XI. Si aggiunge, che se vanno a celebrare la Messa in un Oratorio dentro la loro Parrocchia in giorno di Festa, non lascino però di far la Dottrina nella Chiesa Parrocchiale. E andando in giorno di Festa a celebrare la Messa fuori di Parrocchia, lo che però non dovrà essere così spesso, facciano che il Sacerdote da loro lasciato insegni in quel giorno la Dottrina Cristiana.

XII. Supposta dunque la residenza personale, alla quale è tenuto il Parroco, dev'egli primieramente alimentare il suo Gregge col pascolo della divina parola, per non soggiacere al castigo orrendissimo minacciato da Dio per

Ezechiello (1): *Audies de ore meo verbum, et annuntiabis eis ex me. Si . . . . non annuntiaveris, neque locutus fueris . . . . impius in iniquitate sua morietur, sanguinem autem ejus de manu tua requiram.* Quindi si comanda ai Parrochi di fare la Dottrina Cristiana, e Catechismo, almeno ogni Dômenica dell' anno, in guisa tale, che impedita qualche Domenica da altre funzioni della Chiesa, si rimetta la Dottrina in una Festa fra la settimana, se pur vi sia. E quello che si dice de' Parrochi della Città, si dichiara valere anche per li Parrochi della Diocesi. E s'impone a' Parrochi di non admettere alla Cresima, e molto meno alla Santissima Comunione quelli, che non sono sufficientemente istruiti, come anche di non pubblicare, e molto meno d' assistere a' Matrimonj, se prima non abbiano riconosciuti li contraenti pienamente informati de' rudimenti della Santa Fede. E s' inculca a' Cherici, ed a' Sacerdoti, tanto della Città, come della Diocesi, l' ajutare i Curati in questo ministero, avvertendoli, che in ciò mancando, severamente si puniranno, quando non adducano legittima scusa.

(1) Ezech. 3. 17. et seq.

XIII. Si premetta alla Dottrina Cristiana il suono della Campana della Chiesa, e vada in oltre qualcheduno per la Parrocchia suonando il Campanello, e raccogliendo li Putti; il che si faccia, per quanto è possibile, anche nelle Parrocchie della Diocesi.

XIV. Per le Putte vi sieno Donne di età competente per Maestre, che le istruiscano, e si esortino i Genitori ad andare in compagnia de' loro Figliuoli per udire detta Dottrina, vedendosi che tante volte ne sanno meno gli adulti, di quello ne sappiano li Fanciulli.

XV. Si procuri l' istituzione di Scuole, e Compagnie di Uomini, e Donne per la Dottrina Cristiana, avvisandoli delle Indulgenze concedute da S. Pio V., e da Gregorio XIII., la promulgazione delle quali si faccia ogn' anno in due Domeniche prima di Maggio. Per conseguire le dette Indulgenze, confessati che sieno, facciano la S. Comunione, e di poi la Processione con solennità. E se mai non si potesse in qualche Parrocchia instituire tal Compagnia, si scelgano almeno alcuni Uomini de' più provetti, che con la loro autorità si prendano pensiere, e sollecitudine, che li Fanciulli, e le Fanciulle frequentino la Dottrina Cristiana.

XVI.

XVI. E per cagione del tempo contrario, e per la distanza de' luoghi, si può supplire negli Oratorj, o in altro luogo decente, facendo la Dottrina per mezzo di un Sacerdote, o Cherico, o altra persona bene istruita, e idonea.

XVII. Si comanda a tutti i Curati di parlare al Popolo ne' giorni di Domenica, e nelle Feste solenni, spiegandogli il Vangelo con chiarezza, e con brevità, dichiarandogli i Misterj che dalla Chiesa si vanno solennizzando, insegnando le cose necessarie per la salute, e massime le virtù che debbono praticarsi, ed i vizj che fuggir si debbono per non dannarsi (1). Ricordiamo loro che questo è obbligo personale, il qual si deve da essi indispensabilmente adempire, quand' anche ci sia chi in poca lontananza predichi con molta dottrina, e con molto concorso. Annunzino le Feste di precetto, i giorni di digiuno, e le Indulgenze; come ancora non manchino di applicare per esso Popolo la Messa ogni Festa di precetto, notandola nella Vacchetta a tal effetto destinata, sopra la qual applicazione si osservi la Lettera enciclica della gl. memoria di Benedetto XIV. 19. Agosto 1744.

(1) *Trid. Sess. 5. de refor. cap. 2.*

XVIII. Si ordina alli Curati, tanto della Città, che della Diocesi, l' annunziare al Popolo ogn' anno in un giorno festivo i casi, ne' quali i Rei sono esclusi dall' immunità locale delle Chiese, e l' inveire contro il grave eccesso dell' Omicidio. Sopra di che evvi la Costituzione di Benedetto XIV. sotto il dì 15. Marzo 1750.

XIX. Il primo giorno di Gennajo leggano i Parrochi l' Editto sopra l' osservanza delle Feste. E in una Domenica dell' Avvento, e della Quaresima l' Editto Generale sopra la S. Inquisizione.

XX. Trattandosi degli Oratorj di campagna distanti più di un miglio dalla Parrocchia, s' ingiunge ai Sacerdoti ivi celebranti di spiegare a' Fanciulli la Dottrina Cristiana, già pubblicata dalla chiara mem. del Card. Paleotti, ed in appresso riveduta di nuovo, corretta, ed ampliata dall' Eminentiss. Lambertini, e per nostro ordine ristampata. In oltre, detto l' Evangelio nella Messa, ne daranno una succinta, e sugosa spiegazione ai circostanti, additeranno loro le cose necessarie per salvarsi, nè tralasceranno di prevenirli delle Feste di precetto, che occorrono, de'

gior-

giorni di digiuno, e d'Indulgenza: sempre però con le dovute dipendenze, e con que' regolamenti, che da' Parrochi rispettivi saranno loro prescritti.

XXI. Non tralascino mai in ogni Festa, tanto i Curati, che li soprascritti Cappellani degli Oratorj, di replicare al Popolo la necessità, ed utilità degli Atti di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione, facendoglieli recitare adagio, a voce alta, ed a parola per parola ripetere, e dove sia il Popolo avvezzo a fare l'Atto di Attrizione unito a quello di Contrizione, ciò si faccia: così dal terrore delle pene eterne, e dal dispiacimento per la perdita del Paradiso, passeranno le anime già distaccate dal peccato a pentirsene, e detestarlo per la infinita bontà di Dio offeso. Questi Atti si facciano immediatamente prima della Messa, ed avanti che si termini il Catechismo, infervorando esso Popolo a praticarli non solo in Chiesa alla Messa Parrocchiale, ed al suddetto Catechismo, ma anche privatamente nelle proprie case, per conseguire l'indulgenza di cento giorni per ogni volta (1) a tal fine conceduta dalla s. m. di Benedetto XIV. come dalla Lettera circolare di Monsig. di Mennito delli 19. Ottobre 1741.

(1) *Vid. alias Indul. in Decret. 28. Jan. 1756. sub Num. I. Lib. I. huj. Append.*

XXII. Si esortano i Parrochi di Campagna a fare scuola ai Fanciulli per carità, non avendo perciò bisogno nè di esame, nè di licenza.

XXIII. Per le Maestre da scuola, queste debbano essere prima esaminate, ed approvate (purchè non sieno quelle delle Scuole pie, alli Governatori delle quali spetta detto esame, ed approvazione) dal loro Parroco sopra la Dottrina Cristiana, nella quale debbono ammaestrare i Putti, e le Putte, e ciò per la Città. E per la Campagna sieno esaminate, ed approvate dal Vicario Foraneo, il quale farà lo stesso anche per li Maestri, premessa che abbiano la profession della Fede.

XXIV. Passando al secondo pascolo, cioè de' Sagramenti, che debbono i Parrochi amministrare al loro Gregge, non manchino di spiegare frequentemente e dall'Altare, e ne' Catechismi, che la virtù, ed efficacia loro deriva dai meriti infiniti di Gesù Cristo, e di avvertire con quanta riverenza, e con qual mondezza di mente, di cuore, e anche di corpo accostar si debbano i fedeli a que-

questi celesti fonti della divina Grazia. Non permettano, per quanto sarà possibile dal canto loro, che ricevuti sieno dagl' indegni, sinchè non li vedranno ben disposti, conforme al precetto del Redentore (1). *Nolite dare Sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos.*

(1) *Matth.* 7. 6.

XXV. Ministrando i Santissimi Sagramenti in Chiesa, usino la Cotta, e la Stola, come prescrive il Rituale, e in un qualche caso in Campagna, e dove non sia frequenza di Popolo nel ministrare il Santo Sacramento della Penitenza, almeno la Stola sopra la veste nera propria del Sacerdote. E prima di amministrarli si ricordino, che *munda mundis animis tractanda sunt*. Laonde se mai si trovassero (che Dio non voglia) in peccato mortale, debbono confessarsene. Che se pure l' urgente necessità gli astringesse, e non avessero copia di Confessore, procurino di fare colla maggiore accuratezza un Atto di Contrizione. E' d' uopo ancora avvisare il Popolo, che liberamente venga a richiedere i Sagramenti, assicurandolo, che il Parroco non si aggrava di amministrarli, nè per distanza di luogo, nè per ora incongrua, nè per qualunque altra ragione. E chiamati che sieno i Parrochi, mostrino con paterna carità di ricever volentieri l' avviso, e prontamente accorrano ove il bisogno li chiama, e siano bene istruiti delle cerimonie prescritte dal Rituale in ordine ai Sagramenti. E non tanto si richiede compostezza, decenza, pietà, e divozione in chi amministra i Sagramenti, ma si osservi ancora in quelli che debbono riceverli, secondo che le circostanze comporteranno.

XXVI. Sopra tutto nell' amministrare li Sagramenti, non mai, nè in occasione, o a causa de' medesimi si esiga alcuna cosa, nè la dimandi in qualunque modo chi gli amministra, ma si diano gratis, come gratis si sono ricevuti, tal che nel conferirli non si dia sospetto alcuno di avarizia.

XXVII. Battezzino nella Chiesa i Parrochi, non nelle case private, quando non siavi pericolo di morte nel battezzando, e ministrino quanto più è possibile i Santissimi Sagramenti agl' Infermi per se stessi personalmente.

XXVIII. Ricordino ai fedeli il ricorrente giorno del

loro

loro Battesimo, per passarlo santamente in qualche special modo, ringraziando la infinita bontà di Dio di sì segnalato benefizio, e rinnovando l' offerta di tutto se stessi a Dio, e le proteste di rinunzia al Demonio, al Mondo, alla carne.

XXIX. I Parrochi della Città, e de' Suburbj, tenuti sono intervenire nel Sabbato Santo, e nella Vigilia della Pentecoste alla benedizione del Fonte di questa Metropolitana, e gli altri Parrochi Diocesani nelle loro Pievi: lo che inculchiamo grandemente, e vogliamo che per ogni modo, e costantemente si osservi. E se mai fossero legittimamente impediti, giustificato l' impedimento, si darà loro, o da Noi, o dal nostro Vicario Generale, la licenza di mandare altro Sacerdote, che in loro vece assista alla sacra Funzione.

XXX. L' esame, ed approvazione delle Ostetrici, o dir vogliamo Mammane della Città, e delle Parrocchie della cerchia, si faccia da Monsignor Arciprete della Metropolitana, unitamente con altri due Religiosi a di lui elezione. L' esame poi, ed approvazione di quelle del rimanente della Diocesi, dovrà farsi ogni anno dal loro Parroco, unitamente col Vicario suo Foraneo. E quando l' Ostetrice fosse della Parrocchia di un Vicario Foraneo, questi per tal' esame, ed approvazione prenda in sua compagnia altro Parroco del proprio Vicariato a sua elezione.

XXXI. Circa la Santissima Eucaristia, non v' ha dubbio, che ciaschedun fedele abbia precetto positivo di comunicarsi almeno una volta l' anno la Pasqua, come è stato prescritto dal Concilio Lateranese sotto Innocenzo III. nel cap. *Omnis utriusque sexus*, *de pœnitent.*, *et remission.*; e ciò viene confermato dal Tridentino Sess. *13.* Can. *9.* *de Sacrosancto Eucharistiæ Sacramento*. Circa il tempo conceduto per ubbidire a tal precetto, si rinchiude dentro quindici giorni, cioè dalla Domenica delle Palme sino alla Domenica in Albis, come fu dichiarato da Eugenio IV. (1), e come fu stabilito nell' ultimo Sinodo di Bologna del Sig. Cardinale Giacomo Boncompagni (2). Passato il qual tempo, i Parrochi insisteranno presso i colpevoli con ammonizioni sino al giorno dell' Ascensione, dopo il quale immediatamente i Parrochi della Città porteranno al P. Penitenziere deputato, e rispetto a quelli della

(1) *Const.* 24. *tom.* 3. *p.* 3 *Bullar.* *pag.* 33.

(2) *Lib.* 2. *cap.* 3.

della Diocesi, ed anche de' Suburbj (a fine di camminare per la strada più facile, e più sicura, come in passato tanti e tanti anni si è praticato) consegneranno all' Arciprete loro Plebano, che dovrà sollecitamente trasmetterlo al Padre medesimo Penitenziere, attestato *in scriptis*, sottoscritto, e sigillato col Parrocchiale sigillo, se tutti si sono comunicati, o se pur vi sieno de' contumaci, che non abbiano atteso alle loro correzioni. E se mai mancheranno di così avvisarci nel tempo predetto, sappiano, che saranno castigati con pene riserbate al nostro arbitrio.

XXXII. Non solo per quello riguarda l' adempimento del precetto Pasquale, ma per qualunque altra causa, ed in qualsivoglia altro tempo, non tralascino i Parrochi di farci consapevoli de' malviventi delle loro Parrocchie, e massime di quelli, che con pubblici scandali la ruina minacciano de' loro Prossimi, affinchè, mediante il divino ajuto, apprestar possiamo gli opportuni rimedj.

XXXIII. Alla Penitenza, seconda tavola dopo il naufragio, qual la chiamano i Santi Padri, è necessario, che i peccatori ricorrer possano in ogni tempo. Non manchino i Parrochi nulladimeno, e gli altri Confessori, di prendere gli opportuni espedienti rispetto a quelli, che non abbiano imparate, o si sieno dimenticate le cose necessarie da sapersi, dovendosi istruire in caso di necessità prima di assolvere chi ignora le cose necessarie *necessitate medii*, altrimenti è d' uopo differire, come devesi ancora differire l' assoluzione a chi colpevolmente ignora le cose necessarie *necessitate præcepti*. Intorno a che invigilino particolarmente, ricercandone li Padri, e Madri di famiglia, se obblighino i loro figliuoli ad intervenire alla Cristiana Dottrina. Ma del pari non tralascino di essere, massime i dì festivi, esposti nei Confessionarj ad udire le Confessioni, tenendo in oltre, ove le rendite lo permettano, e la numerosità de' Parrocchiani lo richieda, qualche Cappellano, che sia loro di ajuto nell' amministrare sì questo, che gli altri Sagramenti, ricordandosi che possono i Vescovi, secondo il bisogno, a ciò costringerli. (1) E sopra tutto, o con raccolta di limosine, o in altro modo, si procuri, che in ogni Parrocchia vi sia ne' giorni festivi qualche altra Messa, oltre quella del Parroco.

XXXIV. Per ben discernere lebbra da lebbra, e non

(1) *Trid. Sess.21.c.4.*

commettere errore nell' amministrazione di un Sagramento di così grande importanza, ricordiamo a tutti i Parrochi, e agli altri Confessori l' obbligo stretto, che loro corre di coltivare lo studio sì necessario della Teologia morale. Quindi loro inculchiamo, e comandiamo di dover intervenire a tutte le Congregazioni de' Casi di coscienza, rispetto ai Parrochi, e Confessori della Città in questa Metropolitana, e rispetto a que' della Diocesi, ove, e quando saranno chiamati dai loro Arcipreti, a' quali lasciamo l' arbitrio di convocare le nominate Congregazioni ne' mesi, che stimeranno più opportuni, e meno incomodi, purchè si tengano dentro l' anno, affinchè li medesimi Arcipreti possano ogni anno, come sono tenuti, e vogliamo che onninamente si faccia, mandare le Decisioni de' Casi al P. Penitenziere sopra ciò deputato. E qui avverta ognuno, che il titolo, che aver potesse di Arciprete, non può, nè deve scusarlo dall' intervenire alle Congregazioni suddette: non permetteremo giammai un tale abuso, che disturba grandemente la Ecclesiastica disciplina. Per la qual cosa incarichiamo la coscienza de' veri Arcipreti Capi del Plebanato a renderci avvisati ogni qual volta un Arciprete titolare (il quale non fosse obbligato a fare la Congregazione con li suoi Capellani, ed altro titolare Arciprete, come alla Tabella fatta da' nostri Antecessori, e che sarà da Noi rinnovata), senza legittimo impedimento mancasse di essere presente alle Congregazioni, affine di toglìere dalle radici la cagione della mancanza, che d' ordinario nasce da un mero titolo, che ai violatori di questo nostro ordine leveremo irremissibilmente, oltre altre pene a nostro arbitrio. Nelle medesime Congregazioni, che far si devono nella Diocesi, oltre la decisione de' Casi, si dovrà trattare di altre materie, come fu prescritto dal nostro Antecessore Sig. Card. Malvezzi nella Lettera, indirizzata ai Vicarj Foranei sotto il dì 8. Novemb. 1755.

XXXV. Circa gli attestati, che si mandano dai Vicarj Foranei, e dai Curati intorno il buon costume, ed il segno della vera vocazione di quelli, che fanno istanza per conseguire gli Ordini o maggiori, o minori, s' inculca a' medesimi di non fargli a capo alto, come suol dirsi, ma deposti i rispetti umani, farli con aver solo Iddio d' avanti agli occhi, e con ponderar bene quanto sopra di ciò vie-

viene espresso nelle Notificazioni della s. m. di Benedetto XIV. (1), asserendoci la sincera, e piena verità, sicuri che non saranno mai scoperti, pregandogli in ciò anche per le viscere di Gesù Cristo.

XXXVI. Dovranno li Parrochi pubblicare l' assegno del Patrimonio di N. N. *inter Missarum solemnia*, esprimendo i beni, la loro situazione, la quantità, l' annual frutto, a tenore di quanto si deve esprimere nel Rogito del Notajo, come pure se li Beni sieno liberi, e del giusto fruttato, che si richiede, prendendone notizie anche segretamente.

XXXVII. La detta pubblicazione si faccia non solo dal Parroco dell' Ordinando, ma ancora da quelli, sotto le Parrocchie de' quali sono posti i Beni Patrimoniali del medesimo.

XXXVIII. Trasmettano l' assegnazione del Patrimonio, e la fede della pubblicazione, e con lettera confidenziale ci scrivano candidamente quanto sentono per verità.

XXXIX. S' ingiunge, che nel ricevere i consensi per gli Sponsali, facciano i Parrochi il dovuto esame dello Sposo, e della Sposa, per intendere se sieno bene ammaestrati nelle cose più importanti della Dottrina Cristiana, come abbiamo detto di sopra al n. XII., esortandoli ancora ad intervenire anche congiunti in Matrimonio alla spiegazione della medesima, e inculcando loro l' obbligo strettissimo, che avranno e d' insegnar essi ai figliuoli i primi elementi del Cristiano, e di mandare a suo tempo li medesimi fino all' anno 18. di loro età ad imparare nella Parrocchia la Dottrina Cristiana, invigilando in oltre, se li figliuoli veramente intervengano.

XL. Ottenuta la licenza di contrarre i Matrimonj ne' tempi proibiti, non s' intende conceduta la licenza di benedirli, o fare qualche altra solennità.

XLI. Quanto ai Testamenti, che si fanno per mano dei Curati, o di altri Sacerdoti senza Notajo, si ricorra alla piena lettura della Notificazione 17. del tomo 5. della gl. memoria di Benedetto XIV.

XLII. Sarebbe una gran disgrazia per verità, che chi faticò per più anni nell' amministrare ad altri i Sagramenti, ne restasse poi esso privo nel tempo del maggior biso-

(1) *Notif.* 2. *t.* 1., e 6. *t.* 2., e 1. *t.* 3., e 5. *t.* 4.

gno. Quindi essendo infermo un Parroco, il più vicino gli sia prontamente in ajuto per ministrargli i Sagramenti, e ne avvisi il Vicario Foraneo, il quale, morto il Parroco, deve far l'Inventario etc. E succedendo la malattia, e morte del Vicario Foraneo, il Parroco più vicino faccia lo stesso, chiamando il Curato seniore della Congregazione a far l'Inventario, ed altre cose occorrenti, se detto Vicario Foraneo era ancor l'Arciprete, altrimenti spetterà all'Arciprete capo della Congregazione tale incombenza.

XLIII. In ordine al terzo dovere de' Sacerdoti, e di que' particolarmente, che han cura d'Anime, cioè di pascere il Gregge col buon esempio, abbiamo nelle divine Scritture, che dai costumi innocenti, o pur malvagi del Popolo può facilmente inferirsi l'indole di chi lo governa: (1) *Erit sicut Populus, sic Sacerdos*. Voi siete lucerne poste su il candelliere, ed in tal guisa le opere vostre risplender debbono agli uomini, che chi le vede ne dia gloria all'eterno celeste Padre. Voi siete come specchj, dice il Concilio di Trento, (2) nei quali attentamente lo sguardo fissano i secolari, affin di apprendere ciò che abbiano ad imitare. E se lasciaste predominarvi dal vizio, con qual fronte correggere potreste secondo il vostro debito i peccatori, mentre la coscienza rinfaccierebbevi essere voi macchiati di quei disordini, che riprendete negli altri? Ingiustamente pretendereste, che la concordia, e il necessario ordine fra i vostri Parrocchiani si mantenesse, e che essi vi si mostrassero ubbidienti, e rispettosi, se non prestaste voi ai nostri ordini la dovuta pronta ubbidienza, o se, come abbiamo udito con grave nostro rammarico essere tal volta accaduto nei Suburbj, e nella Diocesi, i Parrochi di una medesima Congregazione abborrissero di trattare l'uno con l'altro, non avessero dei loro capi quella stima, che si conviene, pubblicassero i nostri Editti, o Lettere circolari, prima d'averle ricevute per il canale dei Vicarj Foranei, e giungessero a tale temerità di dire ignorando affatto la Storia Ecclesiastica, esser questi superflui al buon governo della Diocesi.

XLIV. Da voi dipende in gran parte la depravazione, o l'innocenza del Cristianesimo, giacchè al dir dell' autore dell'Imperfetto, (3) *Si Sacerdotium integrum fuerit, tota Ecclesia floret, si autem corruptum fuerit, omnium fides mar-*

(1) *Os*. 4.9.

(2) *Sess*. 22. *de reform*. *cap*. 1.

(3) *Hom*. 38. *in Matt*.

marcida est .... Si et Sacerdotes fuerint in peccatis, totus populus convertitur ad peccandum. E però se offerite all' Altissimo l' incenso, ed i Sagrifizj, si esige da voi una santità maggiore di quella che avessero i discendenti di Aronne. Nè vogliate che il vivere scandaloso confonda, e discrediti, per servirvi della frase di S. Girolamo, la dottrina che predicate: (1) *Non confundant opera tua sermonem tuum.*

XLV. Alieni dunque dall' avarizia, radice, qual la chiama l' Apostolo (2), di tutti i mali, e gelosi del decoro Sacerdotale, si ricordino i Parrochi, e gli altri Sacerdoti tutti non essere loro lecito il far da Maestri di Casa, da Economi, da Fattori ai Secolari, e molto meno da Trafficanti (3); che avendo i Parrochi, e Beneficiati frutti superflui all' onesto loro mantenimento, debbano spenderli a favor della Chiesa, e dei Poveri; che con le rendite de' suoi Benefizj i Curati sono in debito di ristorare la Chiesa, e la Canonica, quando non ci fosse statuto, o consuetudine ben fondata in contrario, ovvero entrata a parte destinata per tale effetto.

XLVI. Ed affinchè le ragioni delle lor Chiese non si perdano, o patiscano detrimento, custodiranno con diligenza le Scritture, e recapiti dentro gli Archivj, da chiudersi con chiave, da ritenersi cautamente dal Parroco, procurando che sieno apposti anche giudizialmente confini sicuri, e visibili a' Beni di dette Chiese, e di averne le Mappe, o piante, da custodirsi nell' Archivio a tale effetto.

XLVII. Nelle esazioni mostrino moderazione Ecclesiastica, acciò loro non accada quello, che avvenne al Servo Evangelico (4), il quale per esigere con troppo rigore, meritò dal Padrone, che da prima gli avea condonato il suo debito, essere di poi mandato nelle tenebre esteriori.

XLVIII. Sieno ancora illibati, e fedeli nell' amministrazione delle limosine, riponendole nelle Cassette chiuse con doppie chiavi, e non estraendole se non con l' intervento degli Uffiziali, che tengono le seconde di dette chiavi. Il danaro estratto si noti nel Libro a tal' effetto destinato, scrivendo decontro come siasi speso, e rendendo a Noi, ed ai Visitatori, e Vicarj Foranei rispettivamente nella Diocesi, esatto conto. Ma soprattutto non si spen-

(1) *Epist. 52. ad Nepot. n. 7.*

(2) *I. Tim. 6. 10.*

(3) *Encycl. Clem. XIII. 1761.*

(4) *Matth. 18. 28. et seq.*

si spenda in gozzoviglie, conviti, o in altro, minima parte di quanto sarà stato contribuito per la celebrazione delle Messe, dovendosi pur da ognuno sapere, che tutto ciò, che viene dato per far celebrare tante Messe, se ad altro uso resta applicato, cade sotto una ingiustissima usurpazione.

XLIX. Abbiano la Tabella degli Obblighi di Messe, di Legati pii, ed Anniversarj, e la tengano appesa nella Sagristia, osservando appuntino i decreti di Urbano VIII., e d' Innocenzo XII. intorno alla celebrazione delle Messe, e notino il giorno, in cui hanno celebrato, col nome e cognome della persona, per cui hanno celebrato, e lo stesso si faccia onninamente dal Cappellano, e dagli altri Sacerdoti, acciò si possa render buon conto a Noi, ed ai Vicarj Foranei, o altri, che in nome nostro faranno le visite, dell' adempimento.

L. Mettano i Parrochi tutto lo studio non solo per viver morigerati, e casti, ma per non dare nemmeno ombra minima di sospetto, di dissolutezza, e d' impurità. Laonde, sotto le pene prescritte dai Sacri Canoni (1), ed altre ancora più gravi a nostro arbitrio, comandiamo a ciascun Curato di fuggir dalle crapule, dai giuochi viziosi, dai balli, ed altri bagordi, e l' astenersi dal portar armi, invigilando in oltre sopra li Sacerdoti, e Cherici di loro Parrocchia, perchè questi pure alla propria vocazione corrispondendo, diano esempj di virtù, ritraendo con la loro morigerata, ed ecclesiastica vita gli altri dai vizj. Ogni Parroco trasmetta nelle mani del Cancelliere Arcivescovile il nome della Serva, o Serve, che tiene in casa, coll' attestazione, rispetto a quelli dei Suburbj, e della Diocesi, del Vicario Foraneo circa l' età, che dovrà essere d' anni 40. quando abitano sole in casa del Curato. Ed ogni anno nuovamente prendano la licenza di ritenere la tale, o le tali donne per Serve.

(1) *Trid. sess. 14. de reform. in proem.*

LI. Non ritengano seco nell' abitazione, senza nostra licenza, altre donne, anche consanguinee, che la Madre, Nonna, Sorelle, e Zie, purchè non sieno sospette, e la Serva, o Serve, ma di età matura, di buoni costumi, di onesta fama, come abbiam detto di sopra.

LII. Finalmente ricordiamo ai Parrochi, che non trascurino di avere appresso di loro, oltre la Sacra Scrittu-

ra,

ra, il Concilio di Trento, il Catechismo Romano, le Costituzioni Sinodali, il Libretto de' Casi riservati, ov' è il Sommario della Bolla *in Cœna Domini*, e *contra Sollicitantes*, la Bolla del Complice, la Lettera Enciclica di Benedetto XIV. delli 10. Giugno 1745. circa il digiuno, e qualche buon Moralista, e Predicatore, anche tutte le Notificazioni, ed altri Ordini dello stesso gran Pontefice, che riguardano il buon regolamento di questa Diocesi, allorchè egli con tanta sapienza, e vigilanza la regolava, per rileggerli con attenzione, e con frequenza, affine di apprendere ciò, che far debbono per governare a dovere i loro Popoli. E perchè inutili l'altre diligenze tutte si renderebbono, senza chiedere ajuto a Dio per mezzo di una vita illibata, e di continue fervorose orazioni, insegnandoci il Nazianzeno (1), che il Sacerdote, massime destinato alla cura di anime, deve *ad Deum accedere, et alios eodem invitare, Sanctus esse sibi, et alios ad veram Sanctitatem pertrahere;* esortiamo con la maggiore efficacia tutti, e singoli li Parrochi, e gli altri Ecclesiastici ancora a volere attendere di proposito all'orazione, e con particolare divozione celebrare la Santa Messa, ricordevoli della grande dignità loro, e augusto esercizio di mediatori tra Dio, e gli uomini. E diamo frattanto a Lei, ed al suo Popolo la nostra benedizione.

Bologna 4. Febbraro 1777.

D. ANDREA GIOANNETTI VESCOVO AMMINISTRATORE.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

(1) *In Apol. tom. 1. Orat. 1., circa med.*

Num. II.

INDULGENTIÆ A BENEDICTO XIV.

Concessæ recitantibus singulis sextis feriis quinquies Orationem Dominicam, et toties salutationem angelicam in memoriam Passionis, et Agoniæ D. N. Jesu Christi.

AD Passionis, et Agoniæ Redemptoris, et Domini Nostri Jesu Christi, unde nobis vita, salus, et resurrectio manavit, memoriam in omnium Christifidelium animis excitandam, atque fovendam Cœlestibus Ecclesiæ Thesauris, quorum dispensationem Nobis credidit Altissimus, omnibus, et singulis Christifidelibus, qui singulis Feriis Sextis totius Anni, hora tertia post meridiem ad sonum Campanæ Ecclesiarum Metropolitanarum, Cathedralium, et Parochialium (quarum Parochis, Rectoribus, aliisque quocumque nomine appellatis Superioribus, ut Campanam uniuscujusque Ecclesiæ hujusmodi pulsari faciant injungimus, et in virtute sanctæ obedientiæ mandamus) flexis genibus quinquies Orationem Dominicam, et toties Salutationem Angelicam devote recitaverint, et oraverint; ac pro Christianorum Principum concordia, Hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, nec non salutari perditorum hominum emendatione pias ad Deum preces effuderint, centum dies de injunctis eis, seu alias quomodolibet debitis pænitentiis in forma Ecclesiæ consueta relaxamus, præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem, etc.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 13. Decembris 1740. Pontificatus Nostri Anno Primo.

D. Cardinalis Passioneus.

Num.

Num. III.

INDULGENZE

Concedute da Sommi Pontefici, e specialmente da Paolo V. Const. *Cum certas*, da Innoc. XI. Const. *Injuncti Nobis*, e da Innoc. XII. Const. *Debitum*, tanto alle Compagnie, che a tutti i Fedeli veneratori del SS. Sacramento.

INDULGENZE PLENARIE.

1. A Tutti i Confratelli, e Consorelle nel giorno dell' ingresso nella Compagnia, che confessati riceveranno la SS. Comunione.

2. Ai medesimi, che confessati, e comunicati interverranno alla Processione solita farsi nella Ottava del *Corpus Domini*, e pregheranno secondo l' intenzione del Sommo Pontefice, cioè per la concordia fra Principi Cristiani etc. E similmente a quelli, che fossero impediti dall' intervenire, se si accosteranno ai SS. Sagramenti, e pregheranno come sopra.

3. Nell' articolo di morte, se confessati, e comunicati invocheranno con la bocca, e non potendo, almeno col cuore il Santissimo nome di GESU'.

4. A tutti i Confratelli, e Consorelle delle Compagnie del SS. Sacramento della Città, e Diocesi di Bologna, che interveranno alla Processione del Santissimo solita farsi ogni prima Domenica del Mese, *Plenaria*. E a tutti gli altri Fedeli Indulgenza di 7. Anni e 7. Quarantene. *Ex Brevi Gregor. XV. sub die* 4. *Febr.* 1622.

ALTRE INDULGENZE.

1. NElla Festa del *Corpus Domini* a tutti gli Aggregati, che confessati riceveranno la Santissima Comunione, 7. *Anni*, *e* 7. *Quarantene*.

2. Ogni volta, che interverranno agli uffizj della Compagnia *giorni* 100.

3. E ogni volta, che confessati, e comunicati interverranno alla Processione del Mese, e del Giovedì Santo, 7. *Anni*, *e* 7. *Quarantene*. E agli altri Fedeli *giorni* 200.

4. Intervenendo poi, solamente confessati, o almeno contriti, alla detta Processione del Giovedì Santo, *giorni* 100. E *giorni* 100. visitando il luogo, ove in detto Giovedì sta riposto il SS. Sacramento.

PER ACCOMPAGNARE IL SS. VIATICO.

1. AI Confratelli, e Consorelle, che accompagneranno il SS. Sacramento agl' infermi con lume, o senza lume *anni* 7., *e altrettante quarantene*. E agli impediti, *giorni* 100., se divotamente reciteranno un *Pater*, ed *Ave* per la salute dell' Infermo.

2. A tutti i Fedeli, che accompagneranno il SS. Viatico con Torcia, e pregheranno per la concordia fra Principi Cristiani etc. 7. *anni*, *e* 7. *quarantene*. Senza Torcia 5. *anni*, *e* 5. *quarantene*. E a quelli, che legitimamente impediti mandano per altri la Torcia, o la consegneranno alla Parrocchia, *anni* 3., *e altrettante quarantene*. E alle Donne, che per giuste cagioni non possono intervenire, recitando divotamente un *Pater*, ed *Ave* per la salute dell' Infermo, *giorni* 100. d' Indulgenza.

E queste Indulgenze annuncieranno i Parrochi al loro Popolo, in occasione di portare il SS. Viatico agli Infermi, come nel Rituale Romano, Tit. de Communione Infirmorum, *viene prescritto*.

Pietro Magnoni Cancell. Arcivesc.

Num.

Num. IV.

FORMULA JURAMENTI

Præstandi a præsentatis ad Beneficia Jurispatronatus, sive Residentialia, sive simplicia, antequam in iisdem instituantur.

EGo N.N. præsentatus ad Beneficium N.N. testem invoco Deum, per me, aut per alios nullum cum Patronis initum fuisse pactum, nec tacite, aut expresse aliquid promissum: nullum in mei favorem (quod sciam) intercessisse, promissis, donis, remuneratione: non fuisse præstitum consensum implicite, aut explicite de re aliqua tradenda: mutuum, aut remissionem mutui non fecisse, nec pignus, aut depositum relaxasse, vel relaxaturum in favorem patroni, sive patronorum, vel alterius repræsentantis patronos, nec de supradictis convenisse cum personis procurantibus voces ab illis, ad quos pertinet jus eligendi, aut præsentandi: locationes domorum, aut prædiorum ipsis patronis, aut eorum consanguineis tacite, sive expresse non promisisse, sicuti nec transactionem, aut remissionem redituum, obventionum, et oblationum, tam de præteritis, et præsentibus, quam de futuris: Patronis, aut aliis usurpantibus, sive retinentibus bona ecclesiastica beneficii, ad quod sum præsentatus, assensum quomodolibet non præstitisse de non contestanda lite, vel jam in contestata per prædecessorem, aut prædecessores, de non prosequendo judicium, nec aliquod servitium gratis, vel minori stipendio promisisse, nec alium contractum iniquum cum illis fecisse. Item nec tacite, nec expresse convenisse de resignatione facienda post adeptum beneficium ad favorem alicujus; nec fructus, aut fructuum partem beneficii, vel semel, vel semper relaxaturum alicui, contemplatione minoritatis, aut egentiæ, aut alio quovis titulo, et colorato prætextu. Ita me Deus adiuvet, et hæc sancta Dei Evangelia.

Num. V.

DECRETA DE ONERIBUS

Beneficiatorum ad conservandas, et reparandas possessiones, et Ecclesias suorum Beneficiorum.

LEo Papa X. Constitut. 8. *Supernæ dispositionis* §. 22. „ Ædificia quoque, possessiones, et jura quæcumque „ in statu convenienti conservent, et diruta instaurent, „ sicut ad bonorum Prælatorum, et Commendatariorum „ officium spectat. „

Et quamvis Concilium Trid. *cap.* 8. *Sess.* 7. *de Reformat.* Locorum Ordinariis mandaverit, ut in id *auctoritate Apostolica* diligenter incumberent, et *opportunis juris remediis* providerent. Et *cap.* 7. *Sess.* 21. „ Parochiales „ Ecclesias etiamsi Jurispatronatus sint, ita collapsas re„ fici, et instaurari procurent ex fructibus, et proventibus „ quibuscumque ad easdem Ecclesias quomodocumque per„ tinentibus etc. „ Nihilominus dubia quædam excitata fuere, et ab Episcopo Narnien. an. 1657. S. Congreg. Card. Concilii Trid. Interpretum proposita, videlicet.

Primo. An possit (*Episcopus*) in actu Visitationis eorum (Beneficiorum) titulos ad Ecclesiam viciniorem transferre?

Secundo. An possit eorumdem Beneficiorum possessores quacumque Dignitate fulgentes cogere ad resarciendam Ecclesiam, in qua transferantur tituli, quatenus restauratione indigeret, et erigendum Altare in dicta Ecclesia?

Tertio. An eosdem cogere ad celebrandum, seu celebrari faciendum in die Festivitatis illius Sancti, sub cujus invocatione erectum est Beneficium?

Quarto. An ad effectum prædictum, et pro conficiendis supellectilibus sacris possit sequestrari facere fructus eorumdem Beneficiorum?

Et sub die 24. Mensis Maii Ann. 1657. prodiit resolutio, ut infra.

Ad Primum. Si Ecclesiæ, ut supponitur, sunt fere dirutæ, et collapsæ, Episcopum, auditis quorum interest, posse uti Sedis Apostolicæ Delegatum transferre Beneficia simplicia ad Ecclesias viciniores.

Ad

Ad Secundum. Respondit, dictos Rectores Beneficiorum, etiam in quacumque Dignitate constitutos teneri post translationem secutam, ad futuram restaurationem Ecclesiarum, ad quas Beneficia fuerint translata.

Ad Tertium. Respondit, eosdem Beneficiatos cogi posse ab Episcopo ad celebrandum, seu celebrari faciendum in die Festivitatis illius Sancti, sub cujus invocatione Beneficium est erectum, nisi aliud constet in erectione, seu fundatione.

Ad Quartum. Respondit, posse ad effectum prædictæ restaurationis, nec non pro conficiendis Sacris supellectilibus, redditus eorumdem Beneficiorum sequestrare.

Num. VI.

BREVE BENEDICTI XIV.

Ad Emum D. Card. Malvetium Bononiæ Archiepiscopum, Quo Sanctissimus eidem, ejusque Successoribus in perpetuum tribuit facultatem concedendi Personis Ecclesiasticis licentiam dandi in Emphyteusim bona immobilia suorum Beneficiorum.

TIbi (Dilecte Fili) præ cæteris compertum, exploratumque est, quibus dum Cardinalatus honore fungentes Metropolitanam Ecclesiam Bononiensem Nobis desponsam administraremus, quibus dum ad supremam Sacrosancti Apostolatus Cathedram evecti, illam adhc retineremus, industriis, laboribus, et impensis studuerimus præclara ipsius decora tum quoad res spirituales, tum quoad temporales illustrare, provehere, et adaugere. Quoniam autem eamdem Metropolitanam Ecclesiam Bononiensem propter ingravescentem ætatem, assiduasque Apostolici Ministerii sollicitudines, et curas dimisimus, Tibique contulimus; ad cætera indulta, privilegia, prærogativas, et facultates, quibus sive per alios Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, sive per Nos ipsos concessis Archiepiscopus Bononiensis pro tempore existens utitur, fruitur, et gaudet, illam quoque Tibi, tuisque pro tempore Successoribus Archiepiscopis in perpetuum, aucto-

ritate

ritate Apostolica, tenore præsentium tribuimus, et impertimur facultatem, nempe quibusvis Personis Ecclesiasticis Beneficia Ecclesiastica sæcularia in titulum, vel Commendam obtinentibus, ac conditionem illorum meliorem efficere volentibus, ut Bona immobilia Beneficiorum suorum in Emphyteusim (non tamen perpetuam, nec ultra tres generationes) sub annuo Canone, vel Censu quinque Ducatos auri non excedente, in evidentem ipsorum Beneficiorum utilitatem concedere, seu alienare, vel permutare possint, licentiam concedendi, vel alienationes, seu permutationes hujusmodi usque ad dictam summam dumtaxat jam factas confirmandi, etiam cum juris, et facti defectuum suppletione; Ita tamen, quod concessio, seu confirmatio, aut totius negotii hujusmodi cognitio non minus, quam duobus Delegatis conjunctim processuris, ac servata forma Constitutionis fel. rec. Pauli II. Prædecessoris Nostri super rebus Ecclesiæ non alienandis, in Quinterno Cancellariæ Apostolicæ descriptæ, committatur. Decernentes easdem præsentes Litteras semper firmas, etc.

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 4. Martii 1754. Pontificatus Nostri Ann. XIV.

D. Cardinalis Passioneus.

Num. VII.

NOTIFICAZIONE

A tutti i Luoghi Pii della Città, e Diocesi di Bologna di non risolvere, nè intraprendere spese gravi senza licenza degli Emi Arcivescovi pro tempore.

Noi D. Andrea dell' Ordine di S. Benedetto della Congreg. Camaldolese, per la Misericordia divina del Titolo di S. Pudenziana della S. R. Chiesa Prete Cardinale Gioannetti Arcivescovo di Bologna, e Principe del S. R. I.

AVendo in varie circostanze, e tempi dato segno gli Eminentissimi Signori Cardinali della Sagra Congregazio-

gazione de' Vescovi, e Regolari, quanto mal volontieri soffrissero, che da' Luoghi pii di questa Città, e Diocesi s' intraprendessero gravi spese di fabbriche, riattamenti, ed altre simili senza la previa intelligenza, consulta, ed approvazione dell' Ordinario anche per il disordine, che di frequente ne derivava, che al compimento degl' incominciati lavori si dovesse necessariamente procedere all' alienazione di fondi di ragione de' rispettivi Luoghi pii, o ad aggravarli di debiti, perchè da chi ne veniva l' ordinazione il più delle volte si consultava tutt' altro, che le forze economiche de' medesimi, nè si faceva quel maturo esame, e ponderato dell' ammontare della spesa, e quanto all' incirca assorbire potesse di danaro il progettato lavoro; ed avendone inoltre la medesima Sagra Congregazione rampognato alcuni particolari Luoghi pii, li cui Amministratori erano caduti in questa mancanza; ultimamente riflettendo le Eminenze Loro, che particolari riprensioni fatte in privato non potevano occorrere agli ulteriori disordini in questo genere per parte dell' universale, sono venute in determinazione di assicurare l' indennizzazione de' Luoghi pii di questa Città, e Diocesi con uno stabile, e generale provvedimento. Quindi con Lettera della stessa Sagra Congregazione, in data de' 7. Aprile prossimo passato a Noi diretta, ci hanno comandato di proibire generalmente, siccome in effetto con questa Nostra Notificazione proibiamo espressamente a tutti li Luoghi pii suddetti di risolvere, ed intraprendere SPESE GRAVI senza la preventiva intelligenza, consulta, e licenza Nostra, o de' Nostri Successori, sotto pena di dovere alle medesime soccombere del proprio que' medesimi, che ordineranno, o consentiranno a tali spese, e sotto altre pene a Nostro arbitrio, le quali verranno regolate dalle circostanze de' casi, a tenore delle facoltà conferiteci.

Nel mentre annunziamo questo divieto, e questa generale proibizione a tutti li suddetti Luoghi pii, avvertiamo gli Amministratori de' medesimi, e qualunque altra Persona, cui in qualche modo spetta la soprintendenza alle rendite de' Luoghi pii a conformarsi pienamente alle provvide disposizioni della Sagra Congregazione, non tanto per evitare essi medesimi le pene minacciate, quanto per risparmiare a Noi stessi il disgusto di dover aggravare la

mano

mano sopra di essi, come saressimo costretti onninamente di dover fare per ordine della Sagra Congregazione, senza speranza di ottenere condonazione, e remissione alcuna nel caso di contravvenzione a questa legge.

Data dal Nostro Palazzo Arcivescovile di Bologna li 8. Maggio 1786.

D. A. CARD. GIOANNETTI ARCIVESC.

Num. VIII.

NOTIFICAZIONE

Sopra la Sepoltura de' Cadaveri.

VINCENZO per Divina Misericordia del Titolo de' Santi Marcellino, e Pietro, della S. R. C. Prete Card. MALVEZZI Arcivescovo di Bologna, e Principe del Sacro Romano Impero.

FRa quante costumanze vengono dall' antichità de' tempi ancor più remoti, etc.

La Santa Nostra Madre Chiesa Cattolica quanto inflessibile nel Dogma, altrettanto condiscendente nella Disciplina Ecclesiastica, accomodandosi alla diversità de' tempi, e delle Nazioni, nella Sepoltura de' Cadaveri alcuni Riti tollera, altri precisamente prescrive. Rispetto a noi dobbiamo osservare il Rituale Romano, e il Manuale, e ciò che i nostri Predecessori ne' Sinodi, ed Editti hanno prescritto; ben avvertendo che ogni uno s' astenga dalle vane osservanze, e cerimonie, le quali o l' Avarizia, o l' Irriverenza, o la Superstizione imitatrice falsa della vera pietà hanno inventato.

A questo fine, e perchè si schivino tutti i disordini, che possono intervenire, ed ogni cosa si faccia col convenevole decoro ecclesiastico, e vera religione, e pietà, oltre il confermare quanto da' nostri Predecessori è stato saviamente decretato, e stabilito, prescriviamo le seguenti Regole da osservarsi inalterabilmente da chi che sia, e ci pro-

protestiamo, che si procederà con rigore contro chiunque osasse per qualsivoglia pretesto trasgredirle.

I. Primieramente ricorderemo, che sino a' tempi del Cardinal Paleotti nostro Predecessore coll' autorità ancora del Sommo Pontefice Gregorio XIII. fu d' uopo moderare l' eccessive spese de' Funerali. Egli è perciò necessario contenersi nei limiti prescritti dalla comune osservanza, a tenore del grado, della qualità, e facoltà di ciascheduno. Ma se l' eccesso è condannabile, biasimevole altresì sarà l' altro estremo di chi nega a' proprj Defunti questi doverosi uffizj, o di accompagnamento, o di sovvenzione giusta, e convenevole, già stabilita a' Curati, e Tumulanti, ed a quelli, che operano attualmente nei Funerali, giusta la tassa da' nostri Predecessori già da gran tempo stabilita, e da Noi confermata, e rinnovata sino dall' anno 1758. ai 22. di Maggio (1), che vogliamo si osservi esattamente da chiunque. Ad effetto poi che non nascano sconcerti, dobbiamo avvertire, che chi non è chiamato dagli Eredi, o non è spezialmente destinato dal Defunto, non deve ingerirsi in ciò che è di ragione degli Eredi medesimi, come sarebbe nel curare i Cadaveri, e lavarli; il che dovrà farsi con quella decenza, che nelle sue instituzioni comanda S. Carlo, per modo che le Donne sole il facciano a quelle del loro sesso, e gli Uomini a quei del loro, e con tale diligenza, che per quanto sia possibile non rechino grave odore sinchè lasciar debbonsi sopra terra: Similmente nel vestirli con gli abiti loro convenienti, e se Sacerdoti, o Diaconi, o Suddiaconi con gl' Indumenti proprj di ciaschedun Ordine: siccome nell' apparare le Loggie, o altro luogo, ove sia collocato il Cadavere, che deve porsi sopra una Tavola, o almeno sopra uno Strato, o Tappeto con una Candela sempre accesa da capo, ed un altra da piedi, ed un Crocifisso sopra il petto: come pure il chiamare, o nò il Consorzio maggiore di questa nostra Metropolitana di S. Pietro, o li Mansionarj della medesima Chiesa, o della Collegiata di S. Petronio, essendo per sino state prescritte delle penalità a chi l' impedisce: siccome ancora il chiamare quali, e quanti Sacerdoti piace agli Eredi; in mancanza de' quali Sacerdoti possono supplire quelli che sono insigniti di qualche Ordine Sacro. Qualora poi o il Parroco, o il Deputa-

(1) *Iterum Die 10. Octob. 1779.*

putato, o altri sia incaricato di chiamare i Cherici, non si scordi di chiamar quelli della propria Chiesa, purchè iniziati, e veri Cherici, o da Noi ascritti al servizio della medesima; indi secondo il lodevol costume invitino quelli o della nostra Metropolitana, o della Collegiata di S. Petronio, come i più degni, preferendoli agli altri.

II. Radunati i Ceti delle Persone invitate sotto le rispettive loro Croci, ciascheduno colle Vesti, ed Indumenti proprj secondo le prescrizioni del Rituale Romano, nella Parrocchia sotto cui è il Defunto, alla presenza dello stesso Parroco, o Parrochi, o di chi fa le loro veci, si levi il Cadavere, dove si trova collocato. Se di giorno, non si esige licenza dell' Ordinario, ma di notte si richiede; ed in questo caso non si faccia assolutamente più tardi dell' ora di notte; ora nella quale universalmente al suono delle Campane si suffragano i Defunti col *De profundis*, e dopo la quale ricercasi speziale licenza nostra, o del nostro Vicario Generale, colla espressione dell' ora, da procurarsi *gratis* in ambi li casi dal Deputato.

III. S' incammini la Processione a due a due, e quando sieno invitate Confraternite, o Compagnie, queste precedano, e al fine di esse venga il loro rispettivo Cappellano; indi il Clero Regolare, con avere sempre all' ultimo i loro Superiori; e finalmente il Parroco preceduto dalla sua Croce collocata in mezzo a due lumi, che non si possono ommettere, qualunque sia la povertà del Defunto. Quando intervenga il Capitolo di S. Pietro, deve questo occupare il luogo immediato avanti il Feretro; ed ogni convenienza vuole, che in tal caso sia da tutti gli altri Ceti levato dalla Metropolitana, per andar poscia a levare il Cadavere. Immediatamente dopo il Feretro vengano le Società, o Congregazioni che non hanno Sacco, servando fra di loro quella precedenza che dà il tempo della loro vera, e canonica instituzione, ed anche la qualità Sacerdotale, o Laicale. Tutti quelli, che precedono il Feretro, recitino i Salmi con voce unisona, divota, distinta, e grave, come prescrive il Rituale Romano, e non Canoni, Siboghe; e quelli, che seguono il Cadavere, recitino il Rosario, o altre Preci con voce bassa, e preghino Dio per il Defunto sotto silenzio. Non si facciano giri superflui di strade, ma soltanto si estenda il cammino, quanto per

per non far confusione lo esige la quantità delle Persone, e de' lumi; essendo chiare le risoluzioni altre volte già emanate, le quali vogliono che si faccia la via più breve, ed obvia, che conduce alla Chiesa tumulante. E quando mai le vie pubbliche in Villa sieno impedite, e rese impraticabili, i Padronali adjacenti devono prestare libero il passaggio al trasporto de' Defunti, anche per i loro Poderi.

IV. Se mai un Parroco associando un Cadavere nella Chiesa tumulante di qualche Religione gli venga dalla medesima contrastato l' ingresso con Croce alzata, si regoli in maniera di non far nascere verun disordine. Speriamo per altro che cotal dura renuenza non debba incontrarsi da che il Sommo Pontefice Benedetto XIII. dichiarò, che la Croce alzata in tal caso, non è segno di giurisdizione, ma solamente di cristiana pietà, e religione.

V. Insorgendo questioni di precedenza, o altre simili, avvertasi, che a Noi spetta il deciderle, *omni appellatione remota*, giusta le disposizioni del Sacro Concilio di Trento.

VI. Dovrà ogni Defunto essere seppellito nella propria Chiesa Parrocchiale, quando non abbia in altra Chiesa la Sepoltura propria, o de' suoi Maggiori, o non l' abbia eletta almeno in voce in presenza di due Testimonj; nel qual caso basterà che i Testimonj depongano *oretenus* con giuramento avanti lo stesso Parroco, non essendo a ciò necessario il pubblico Notajo.

VII. Se accade che alcun Infermo di sua spontanea volontà scelga la Sepoltura nella Chiesa del Religioso Regolare, o Secolare che lo assiste, non è sufficiente l' asserzione del predetto Religioso, quando non venga corroborata dall' asserto di due Testimonj. Nè mai è lecito a verun Religioso, sia Regolare, o Secolare, l' indurre alcuna Persona ad obbligarsi irrevocabilmente con voto, o con giuramento, o fidejussione di eleggere, o confermare la già scelta Sepoltura, essendo ciò proibito sotto pena di Scomunica riservata al Papa, come consta da Bonifacio VIII. cap. 1. *De Sepul. in 6.*, e da Clemente VII. nella Clem. *Cupientes*, *de pœnis*.

VIII. Se un Regolare muore *extra Claustra*, nulla si deve al Clero Secolare, *Cong. Ep. et Regul.* 24. *Novemb.* 1634., *et* 24. *Sept.* 1638. Siccome se nelle loro Chiese si seppellisca qualche Estero, debbono in tutto uniformarsi alle

si alle Tasse, alla Podestà, e giurisdizione del Vescovo, ancorchè il Cadavere sia seppellito, cap. *Corpora Defunctorum*.

IX. Intorno alle Terzine, che vivono nelle proprie Case, e le Educande ne' Monasterj anche di Clausura, queste riconoscono sempre il Parroco del loro vero Domicilio anche in materia di Sepoltura. Non così li Putti, e Putte de' Conservatorj, che come addottivate da' medesimi riconoscono in tutto il Parroco, nella di cui Parrocchia esistono tali Conservatorj. Quanto alle Terzine, che vivono in Comunità, ci riportiamo a quanto è stato diffusamente trattato sopra di esse dalla santa memoria di Benedetto XIV.

X. Le Confraternite non possono pretendere, che alcuno de' loro Confratelli sia seppellito nella loro Chiesa, quando egli non abbia ivi scelta la Sepoltura. Lo stesso deve dirsi di qualsivoglia altra Compagnia, Congregazione, o simili.

XI. Morendo Infermi negli Spedali, nulla spetta al Parroco, sotto cui è lo Spedale; eccettuando però quello de' Pellegrini, che è totalmente soggetto al suo proprio Parroco.

XII. La Moglie, eccettuati alcuni casi particolari, se muore dopo il Matrimonio senza aver scelta la Sepoltura deve essere sotterrata nel Sepolcro del Marito, quando ci sia, ancorchè fosse fuori della Parrocchia, ov' ella è morta: E se sarà passata ad altre nozze, segue il Sepolcro dell' ultimo Marito. L' unione del Sepolcro dopo morte è fondata sopra l' unione avuta in vita; però l' uccisione della Moglie fatta dal Marito, la vera separazione del Toro decretata per legittima causa, il Matrimonio rato, e non consumato, sono cagioni, che se dispensano dall' unione in vita, non obbligano nè pure all' unione nel Sepolcro. Anche la lontananza può scusare dal seppellire la Moglie nel Sepolcro del Marito.

XIII. Li Fanciulli lattanti riconoscono sempre la Chiesa Parrocchiale de' loro Parenti, e Tutori, ancorchè muojano altrove. E quando manchino di Parenti, e di Tutori, allora si seppeliscono nella Parrocchia, ove muojono.

XIV. Finchè i Fanciulli non sono giunti alla pubertà, possono i Parenti prima che quelli muojano sceglier per loro la

la Sepoltura, anche in Chiese de' Regolari, specialmente se sarà di maggior convenienza il seppellirli in esse, e sempre poi ove abbiano il Sepolcro de' suoi Maggiori famigliare, o ereditario.

XV. Quando il Figlio è pubere, egli può subito scegliere la Sepoltura; ed a nessun Parente è lecito di sceglierla per lui.

XVI. Ancorchè uno rinunzii alla eredità Paterna, non s' intende privato del Sepolcro de' suoi Maggiori: nè pur quello, che sia Eseredato.

XVII. L' Adottato segue il Sepolcro dell' Adottante, e morto questo, segue il Sepolcro del Padre naturale.

XVIII. Se alcun Cittadino o adulto ch' ei sia, o Fanciullo, morrà in Villa tre miglia per lo meno distante dalla Città, o al contrario alcuno abitante in Villa di simile distanza, e venuto per qualche suo affare in Città, verrà a morte, potrà il primo essere seppellito dal Parroco di Villa, ed il secondo da quello di Città, senza ricerca dei Parrochi della loro abitazione, a' quali neppure s' aspetta alcun emolumento, purchè però i Parenti non facciano istanza, perchè sieno seppelliti ne' Sepolcri delle loro rispettive Famiglie.

XIX. Se però alcuno morrà entro le tre miglia dalla Città, dovrà essere seppellito nella Parrocchia o della Città, o della Villa di sua vera abitazione, quando egli non abbia eletta la Sepoltura altrove, o non abbia il Sepolcro o proprio, o della famiglia.

XX. Se in questi trasporti, per la distanza dei luoghi, o per la difficoltà delle strade, sarà d' uopo di condurre su carri i Cadaveri stessi, o servirsi d' altre vetture, arrivati ad una conveniente distanza dalla Chiesa tumulante, dovranno i Cadaveri portarsi dagli Uomini; ed allora soltanto alzerassi la Croce.

XXI. Questi trasporti si facciano colla dovuta decenza, e non già in certa maniera impropria, e quasi furtivamente, e di nascosto, siccome altre volte facevasi regnando l' errore, che per trasferire un Cadavero da un luogo all' altro, o introdurlo in Città pagare si dovesse la Gabella; il che è falsissimo, siccome ha insegnato Benedetto XIV. di gloriosiss. ricordanza allora Arcivescovo di questa Città nella Notificaz. XVII. del Volume quinto.

XXII.

XXII. Ancorchè sia vero, che i Parrochi non possano *de jure* esigere cosa alcuna per le Esequie, o Sepolture, siccome si raccoglie dal Cap. *Non satis*: dal Cap. *Cum in Ecclesia*, dal Cap. *Cum abolendæ*, *de Simonia*, ed è stato deciso dalla Rota decis. 561. part. 4. tom. 1. recent., ed espresso ritrovasi nell' Episcopale Paleotti al titolo stesso §. *Parochi caveant*, e come coerentemente a sì chiare risoluzioni nel 1693. ai 29. Maggio fu giudicato da Monsignor Martinelli Vicario Generale di questa Città, e Diocesi presso gli Atti di Giuseppe Lodi: pure sapendo Noi, che queste pie sovvenzioni sono appoggiate ad una ben antica, ed assai universale consuetudine, ed eziandio prescritte, e tassate dai Sinodi stessi, e dai Vescovi, i quali le hanno riconosciute indispensabili, e necessarie per il decoroso mantenimento di quelli, che hanno il grave peso della cura delle anime, attesa singolarmente la scarsa entrata delle Parrocchie, che per lo più in questa Città, e Diocesi non giugne alla porzione canonica Conciliare *pro Rectore*, cosicchè non sono i Parrochi in istato non solo di soccorrere i loro Poveri, ma neppure di mantenere se stessi, se alcuna cosa non avessero del proprio; perciò faremo, che queste ben giuste sovvenzioni sieno puntualmente somministrate, e se insorgerà un qualche dubbio si deciderà sommariamente, e senza strepito, o figura di giudizio, siccome viene prescritto nel Cap. *Ad Apostolicam audientiam* 42., *de Simonia* con queste parole: *Per Episcopum loci compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutare*.

XXIII. Intendiamo però, che a' poveri, e miserabili si usi tutta la dovuta carità, e che quando loro s' abbia a rimettere o tutta intera, o per la sola metà la stabilita tassa, ciò si faccia di buona grazia, e *gratis omnino*; e neppure il Guardiano, e il Deputato, o qualunque altro possa esigere cosa alcuna o per il trasporto, o per la Sepoltura. Ed in questo dovranno onninamente dipendere, e senza replica dal prudente giudizio del Parroco stesso, il quale non potrà essere da alcuno di loro sopra ciò interpellato, o ripreso. Si dovranno eziandio decentemente accompagnare dal Parroco, o dal suo Cappellano, precedendo sempre la Croce inalberata fra due lumi, che si somministreranno o dalla Compagnia del SS. Sagramento, o da qualunque altra consimile, o dal Parroco stesso, oppure

pure dalla Chiesa, giusta la consuetudine, dandosi frattanto il solito segno colla Campana. Che se accaderà un qualche dubbio, non si ritarderà per questo la Sepoltura, nè i Parrochi si faranno giudici della povertà, se sia grave, o no, del Defunto; ma riservandosi le ragioni loro, faranno a Noi, o al nostro Vicario Generale pronto ricorso.

XXIV. Quando il Defunto avesse disposto d' essere seppellito in altra Chiesa fuori della Parrocchiale, e gli Eredi chiedessero, che il Cadavere pria d' essere trasferito alla Chiesa tumulante si deponesse presso altra Chiesa, oppure nella stessa Parrocchiale, per indi trasferirlo con pompa, e processionalmente alla Chiesa della Sepoltura, se gli dovrà concedere, e potrà farsi privatamente di notte, nè per tale privato trasporto si dovrà alcun emolumento o alla Chiesa, o al Parroco, o a qualunque altro.

XXV. Non potrà il Parroco pretendere, che si deponga il Cadavere nella sua Chiesa Parrocchiale avanti di trasferirlo alla Chiesa de' Regolari, o altra, nella quale abbia egli scelta la Sepoltura; ed in tal caso spetteranno al Parroco i soli diritti, o sia Gius Parrocchiale.

XXVI. Non si possono obbligare gli Eredi, i quali giusta la disposizione de' loro Defunti fanno seppellire i Cadaveri nelle Chiese de' Regolari, o in esse hanno la propria Sepoltura, che facciano in tal caso celebrare ancora gli Offizj, e cantare Messe Solenni, o altre simili funzioni nelle Chiese Parrocchiali; ma sarà questo del tutto libero agli Eredi stessi.

XXVII. Se alcun Cadavere si seppellisse fuori della Chiesa, a cui apparteneva, senza che la Chiesa stessa accordato l'avesse, o permesso, se gli dovranno tutti gli emolumenti occorsi nella Sepoltura, ed ancora se gli dovrà restituire il Cadavere stesso, se lo richiedesse, e fosse stato di recente sepolto, e dagli altri facilmente potesse distinguersi. Quando però fosse da lungo tempo sotterra, e cogli altri confuso, non dovrà concedersi, ma solo dichiarare, che il suddetto Cadavere spettava a quella Chiesa. Che se poi la Chiesa, in cui di ragione dovevasi seppellire, avesse accordato, e concesso che si seppellisse in un altra, si dovranno allora al Parroco della medesima i soli diritti, o sia Gius Parrocchiale.

XXVIII. Non può il Parroco esigere maggiore limosina

sina per quei Defunti, che si seppelliscono nelle Chiese dei Regolari, di quello che esigerebbe se nella sua, o in altra Chiesa, o Secolare, o Regolare, seppellire si dovesse.

XXIX. Non si deve fare differenza alcuna fra i nostri, e gli Forastieri nell' esigere le Limosine, o siano Tasse: e raccomandiamo vivamente a' nostri Parrochi d' allontanare da se ogni sospezione d' avarizia, e d' essere ugualmente premurosi riguardo ai Poveri, che ai Ricchi, osservando esattamente quanto è stato da' Nostri Predecessori saggiamente stabilito; e da Noi confermato; protestandoci, che ovunque conosceremo aggravio alcuno, il toglieremo ben tosto, e correggeremo chicchesia tentasse di farlo.

XXX. Non si possono per Debiti civili o ritardare, o arrestare, o in alcun modo sequestrare i Cadaveri de' poveri Defunti, a' quali si deve tutta la pietà, e religione.

XXXI. Il suono delle Campane, che deve essere a lutto per gli Adulti, parlando di quei del secolo; e lieto per i Fanciulli, quando però da' Parenti loro ne sia fatta l' instanza, sia moderato, perchè non rechi noja, o tormento a chi vive. Il Cardinale Paleotti voleva, che poco più eccedesse i tre segni, che soglionsi dare per l' *Ave Maria* della sera; e per certo egli è molto convenevole, che cadaun segno non oltrepassi il quarto d' ora.

XXXII. Quando alcuno sarà spirato, secondo che prescrive l' ultimo nostro Sinodo, sarebbe bene, che se ne desse con alcuni tocchi della Campana il segno, siccome lodevolmente costumasi da alcuni nostri Parrochi; e fuor d' ogni dubbio dovrà darsi questo segno nel tempo stesso, in cui il Cadavere sarà portato alla Chiesa per essere seppellito..

XXXIII. Per il luogo sagro, in cui si vuole seppellire il Cadavere, nulla si esiga, o si pattuisca, secondo che comandano i due nostri Sinodi Colonna, e Boncompagni, ed è stato più volte determinato, e stabilito dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari. Concedendosi però questo luogo ad alcuno, s' avverta che non mai sia sotto le Mense, o Suppedanei, o Predelle degli Altari, nè sotto i gradini dei medesimi, ma in sito distante dagli Altari, sicome prescrive S. Carlo, tre cubiti, o poco meno, così richiedendo la santità del Sagrifizio Divino, che su gli Altari si celebra, come dice il Concilio Nanetense del 850., e si raccoglie dal Concilio Varense: Che se sotto l' Altare

tare sepolto fosse alcun Secolare, l'Altare stesso resta sospeso, sino che il Cadavere sia altrove trasferito.

XXXIV. Se dovrà rompersi il pavimento della Chiesa, perchè si seppellisca un Cadavere, come in deposito fuori del Sepolcro, si rifarà dagli Eredi del Defunto a loro spese la seliciata; e se vi si apporrà sopra una Lapide coll' Iscrizione di chi vi giace sepolto, qualunque Limosina si contribuisca dagli Eredi, dovrà cedere a comodo della Chiesa. Nè questo potrà farsi senza Nostra licenza, o del Nostro Vicario Generale, la quale si chiederà eziandio, se dovrà edificarsi un nuovo Sepolcro.

XXXV. Proibiamo rigorosamente a chicchesia anche Cherico, o Regolare, il quale abbia alcuna azione nei Funerali d' alcun Defunto, d' appropriarsi o le Vesti, o gli Ornamenti, o qualunque siasi altra cosa del Cadavere, quando non sia conceduta liberamente dagli Eredi, a' quali dovrà tosto consegnarsi finite le Esequie, e restituirsi del tutto *gratis*; avvertendo però, che sempre rimanga il Cadavere decentemente coperto, ed in tal guisa sepolto. Che se dalla liberalità degli Eredi concedute fossero o tutte, o in parte le predette cose ai Ministri Funerarj, dovranno fra loro dividersi secondo l' uso introdotto, avvertendo, che se nascerà alcun contrasto per ciò, sarà da Noi, o dal Nostro Vicario ben tosto sopito, ed acquietato col distribuire tutto a' Poveri, e gastigheremo quelli, che daranno motivo a qualche scandalo, siccome useremo un sommo rigore contro tutti coloro, i quali ardiranno spogliare affatto i Cadaveri, e senza alcun riguardo, o religione, in vece di collocarli decentemente, li getteranno gli uni sopra gli altri affatto ignudi.

XXXVI. Sarà sempre lodevole, che i Fanciulli sieno separati dagli Adulti, e i Sacerdoti, e Cherici dai Laici, per onore del loro grado, e gli Uomini dalle Donne, per una certa maggior decenza, purchè l' ampiezza, e capacità delle Chiese il permetta, o il Sepolcro dei loro Maggiori diversamente non richiegga; in questo caso però potranno tenersi separati, riponendoli almeno in casse distinte.

XXXVII. Oggi giorno nissuno può impedire, o proibire, che taluno si seppellisca nelle Chiese, nelle quali è maggiore, che altrove, l' opportunità, e comodo di suffragare i Defunti, per il più frequente concorso dei vivi Paren-

renti, ed Amici, ed altre persone, le quali, come dice Sant' Agostino, nell' entrare, ed escire dalle Chiese si sovvengono di suffragarli, ed in ogni circostanza si partecipa ancora dai Defunti ivi sepolti delle orazioni, e preghiere, che dai Fedeli si fanno. Lo stesso insegna S. Gregorio Magno riportato nel Can. *Cum gravia* 17. *caus.* 13. *q.* 2.

XXXVIII. Ancora i viventi ritraggono molto vantaggio per le anime loro nel vedere i Sepolcri dei loro Congiunti, ed Amici, facendo serie, e pie riflessioni. Non devono però questi recare nocumento alcuno colle cattive esalazioni, e colle umidità, che possono cagionare nelle Chiese: sicchè useremo rigore ben grande contro tutti quelli, che trascureranno di tenere coperti i Cadaveri sì ne' Sepolcri, come in occasione dei trasporti, che dovranno farsi, e che non procureranno di tenere le Arche tutte ben chiuse, e suggellate. Per il che ordiniamo, e comandiamo, che due sieno le pietre soprapposte alle medesime, siccome prescrive negli Atti della sua Chiesa Milanese il Glorioso S. Carlo alla part. 2.; e fra l' una, e l' altra in distanza d' otto oncie in circa si frapponga della terra, o gesso murato d' intorno alla pietra, che rimane di sotto e nell' interna cavità, uguagliando esattamente, e per ogni parte l' altra, che dicesi superiore e sepolcrale, al pavimento della Chiesa, senza che rimanga alcuna fissura quantunque picciola fra le commissure, che dovranno anch' esse, come sopra, diligentemente murarsi. Questa diligenza, ed attenzione vogliamo pure, che si usi in quelle Sepolture, che sono sotto i Portici delle Chiese; anzi queste esiggono di loro natura maggiore fermezza, e più soda chiusura, dovendo resistere ed all' inclemenza delle stagioni, ed al continuo passaggio del Popolo. E perchè queste potrebbonsi più facilmente da qualche temerario aprire, comandiamo, che alla seconda pietra, che rimane in terra e prossima alla cavità, vi si ponga o un lucchetto, o una serratura fatta a maschio ben forte, o in altro modo si assicuri da sì grave ingiuria ed attentato, contro cui, se mai accadesse, procederemo con ogni rigore.

Queste diligenze, ed attenzioni ordiniamo Noi, che si usino eziandio, perchè dai nostri Sepolcri non esalino vapori corrotti, i quali spandendosi, e frammischiandosi coll' aria recar potrebbono facilmente danno, e molestia a quelli,

che

che frequentano le Chiese, ed infettarla per tal modo anche di fuori, che se ne cagionino, e mantengansi malattie pericolose, e pestilenziali, come pur troppo alcune volte è accaduto, ed accader potrebbe assai di leggieri spezialmente nelle Chiese piccole, nelle quali frequenti sieno i sotterramenti, e le sepolture mal custodite.

Molto più vogliamo, che si usi tutta la maggior precauzione, nel trasporto delle Ossa, e dei Cadaveri già dati a perpetua sepoltura, quando dovransi purgare, e vuotare le Arche; che però non potrà farsi, siccome prescrive l' ultimo Sinodo Boncompagni, senza l' espressa nostra licenza, o del nostro Vicario in iscritto, sotto pene a Noi arbitrarie. E comechè dipende moltissimo la salubrità dell' aria dal tenere un buon ordine nel fare simili trasporti, e non ogni tempo, o stagione è opportuno a questo, così non concederemo Noi tale licenza senza l' attestato d' alcun Medico della Parrocchia, o della Religione, che la richiede, perchè si scelga la stagione, e l' ora, che sarà giudicata meno incomoda, e nociva agli abitanti. Vogliamo in oltre, che si facciano colla maggior decenza, e sicurezza sopra Carri coperti d' alcun panno, o in Casse ben chiuse, e suggellate per ogni parte. Che se farà d' uopo nello spurgo dell' Arche d' abbrucciar le Casse, nelle quali erano i Cadaveri, si dovrà fare in un luogo vasto, ed aperto, e lontano dall' abitato, e non mai in luoghi ristretti, e chiusi, e molto meno nelle Chiese. Se però nei Sepolcri si usasse alcuno di quei mezzi, che saggiamente si praticano ne' loro Cimiterj, e Sepolture da molte Religioni, val a dire, si adoperasse la Calzina, ed il Sabbione, si schiverebbe molto di mal' odore nelle Chiese, e di pericolo d' infezione nell' aria, giacchè nel trasporto non vi rimarrebbero che le sole Ossa, essendo stato il rimanente assai prima per cotali mezzi distrutto, e consumato. Finalmente raccomandiamo moltissimo a chicchessia o Parroco, o Superior Regolare, o altro, di non lasciare cosa di tanta importanza, qual' è questo spurgo, e trasporto, in balìa di sola gente meccanica, e vile, ma ben invigilare per se stesso, perchè il tutto succeda con buon ordine, e religiosa pietà.

XXXIX. Questo necessario spurgo però non dee pregiudicare punto a quei corpi, che furono d' Uomini, i quali

hanno menata vivendo una vita virtuosa, ed esemplare, e morti sono lasciando un grato odore di Santità. Questi, come ognuno ben sa, debbono religiosamente conservarsi, e con le dovute licenze riporsi in casse, ed in luoghi separati, e distinti.

XXXX. Oltre le Sepolture e comuni, e particolari, v' hanno eziandio i Cimiterj. Noi desideraremmo, come comandò nel quinto suo Sinodo Milanese San Carlo con queste parole, *verùm curetur, ut antiquus, ac probatissimus mos sepeliendi in cœmeteriis in usum revocetur*, desideraremmo, dico, che ritornassero in quel lustro, e decoro, che per dodici Secoli hanno religiosamente goduto, mentre in essi indistintamente, e senza eccezione alcuna si seppellivano e ricchi, e poveri, e d' ogni condizione di persone; nè sdegnarono d' esservi sotterrati i più devoti, e santi: e nell' anno 1583. il Concilio Provinciale Remense comandò, che vi si seppellissero tutti specialmente i Laici. Non dovrà almeno recarsi a scorno, o ingiuria chicchessia se per qualche giusta cagione dovesse un qualche suo Defunto in essi seppellirsi. Partecipano i Cimiterj al pari delle Chiese dei Suffragj, che si fanno per i Defunti, ed hanno questi la stessa efficacia, e valore, e per quelli, che sono sepolti nelle Chiese, e per gli altri, che sono sotterrati ne' Cimiterj, ne' quali potrebbe ancora innalzarsi una Cappellina, ed in essa riporvi la Croce, e le Reliquie d' alcun Santo.

XXXXI. Comandiamo, che sieno circondati da' Muri, e ben guardati, e custoditi coi loro Usci, e Rastelli chiusi a chiave, perchè le Bestie non v' entrino a smovere, e calpestare la terra, e gli Uomini non se ne servano per alcun uso profano, o di mercato, o di giuoco, o di bucato, o d' altro; anzi neppur di semplice passaggio. Niuna cosa dovrà in essi piantarsi; e se alcun Albero accidentalmente vi nascesse, o germogliasse, si sradicherà ben tosto, e si userà tutta la diligenza per tenerli sempre puliti anche da ogni cespuglio, e spina, e qualunque altra pianta di simil sorta. In mezzo di essi s' innalzerà la Santa Croce in maniera decente, e visibile; e miglior cosa sarebbe, se stesse sotto alcun coperto, come in alcuni luoghi con nostro piacere abbiamo osservato.

XXXXII. Sarebbe egli meglio assai, che fossero lontani dai luoghi abitati, per allontanare, dice la Glossa in cap.

Cum

Cum gravia 13. *quæst.* 2. ogni pericolo dagli abitatori. Questo però assolutamente vogliamo, che nel seppellire i Cadaveri si facciano le fossa ben alte, e profonde, e che il più, che si potrà, alte sieno le Mura, che circondano li Cimiterj, e questi eziandio ampli sieno, e spaziosi, e se sia possibile, anche isolati, e ben ventilati. In tal guisa meno si esalarebbe dei vapori cattivi al di fuori, e quei, che si elevarebbero, agitati più facilmente, e dispersi dai venti, lascierebbero ai vivi l' aere più purgato, e sano.

XXXXIII. Ella si è una pena gravissima il rimanere privo dell' Ecclesiastica Sepoltura: e però dovrassi usare somma cautela, e prudenza nell' imporla, e prescriverla a chicchessia, e non operare, o risolvere a capriccio, e giusta la privata opinione d' alcuno; ma seguire soltanto quanto chiaramente dispongono i Sagri Canoni, e Concilj, dai quali vengono a questa condannati, siccome ognuno potrà assai di leggieri conoscere, tutti gl' Idolatri, ed Infedeli di qualunque sorta, tutti i Giudei, ed Eretici, e loro Fautori, tutti gli Apostati dalla nostra Santa Fede, e Cattolica Chiesa, gli Scismatici, ed i pubblici Scomunicati, di Scomunica maggiore però soltanto, gl' Interdetti ancora, e quelli, che muojono in luogo interdetto, durante l' Interdetto stesso. Secondo la chiara disposizione dei medesimi Sacri Canoni, sono soggetti a questa pena stessa quelli tutti, che o per disperazione, o per iracondia, e sdegno, purchè non sieno privi di senno, e di ragione, uccidono se medesimi, e pria di morire non avranno dato alcun segno di pentimento, e dolore; tutti i pubblici, e manifesti Peccatori, che muojono impenitenti; e quelli finalmente, che avranno omessa l' annuale Confessione, e Comunione, nè avanti la morte si saranno in alcun modo pentiti della grave omissione. Che se accaderà talvolta intorno a ciò alcun dubbio, benchè piccolo, vogliamo, che tosto si ricorra a Noi, o al Nostro Vicario, per disaminarlo attentamente, e risolvere ciò, che si giudicherà più giusto, ed espediente nel Signore, e non errare in cosa di tanta importanza, nè recare ingiustamente a chi che sia occasione ancorchè leggiera di rammarico, o di querela.

XXXXIV. Finalmente ricordiamo, che se alcuno, o per suo studio, ed erudizione, o per insegnare ad altrui, volesse alcuna, o più parti, o tutto ancora il corpo di un

qual-

qualche Defunto già sepolto, come si usa nel pubblico nostro Teatro Anatomico, ricorra, se trattasi dei Giustiziati, a chi s' appartiene, se poi d' altro Cadavere di qualunque condizione, ricorra a Noi, o al Nostro Vicario, per ottenerne la necessaria licenza, la quale si concederà, giusta quelle savie riflessioni, che prescrive la sa. mem. di Benedetto XIV. Nè dovrebbe a tal' uno rincrescere, se prevedesse, che il suo corpo servir dovesse a quest' uso, e neppure i Parenti stessi far querela, ridondando ciò a comune vantaggio, e riflettendo al generoso pensiero di San Francesco di Sales; il quale gravemente infermatosi, mentre era studente in Padova, e ridotto quasi agli estremi di sua vita, mosso da sentimenti di perfetta umiltà espressi con quelle parole: *Si postquam nullius vivens fuero utilitatis, defunctus aliqua lectione Reipublicæ prosim*, ordinò per pubblico Testamento, che il suo Cadavere si dasse a' Medici, ed a' Chirurghi, perche se ne servissero per lo studio sì necessario, e vantaggioso della Notomia. Avvertiamo però, non essere lecito a veruno il disotterrare senza nostra permissione alcun Cadavere, quantunque il facesse a questo stesso buon fine; e se altri più temerario ciò ardisse per alcun fine storto, e cattivo, incorrerebbe in oltre nella Scomunica fulminata da Bonifacio VIII.

Considerando Noi la pronta ubbidienza dei Nostri Parrochi, e l' attenzione, e vigilanza di qualunque Superiore anche Regolare nell' eseguire quanto viene prescritto da' Sagri Canoni, o determinato ancora da Noi per il buon governo di questa nostra Diocesi, speriamo, che queste Nostre Regole, e Ordinazioni saranno da tutti esattamente osservate. Ma se alcuno di qualunque grado ei fosse tentasse d' operare diversamente, ci protestiamo, che procederemo senza riguardo, e passeremo eziandio a pene arbitrarie, e gravi, giusta la trasgressione commessa.

Dal Nostro Palazzo Arcivesc. di Bologna li 2. Novembre 1762.

VINCENZO CARD. MALVEZZI ARCIVESC.

Andrea Sarti Cancelliere Arcivescovile.

AD

AD LIBRUM QUARTUM

Num. I.

LETTERA CIRCOLARE

Della Sagra Congregazione della Disciplina sopra il Dubbio: Se li Confessori Regolari non Curati siano obbligati ad intervenire alla Conferenza dei Casi Morali, ordinata dalli Vescovi nelle Loro Diocesi.

ALtre volte è stata esaminata nelle Sagre Congregazioni l' Instanza di alcuni Vescovi, di poter astringere i Confessori Regolari, non Curati, a dovere intervenire nella Conferenza de' Casi Morali, da detti Vescovi in certi giorni della Settimana destinata, e varie furono le Risoluzioni, secondo la diversità dei Casi, i quali nelle medesime furono proposti. Essendosi poi conosciuto il pregiudizio, che recava all' Osservanza della Disciplina Regolare il dovere assistere alla detta Conferenza in quel tempo, in cui dovevano i Regolari adempire i di loro Officj Claustrali, e l' abuso, che si era introdotto tra i Confessori suddetti, i quali col pretesto di dovere assistere alla detta Conferenza, non volevano indi intervenire all' altra stabilita dalla sa. me. di Clemente VIII., e dalle loro Costituzioni dentro i Chiostri; per potersi in tanto dare l' opportuno rimedio a questi inconvenienti, molti Procuratori Generali, specialmente quello dei Minori Conventuali, hanno stimato cosa necessaria il dover far ricorso in questa S. C. della Disciplina, per poterne sentire la finale risoluzione, colla quale si potessero in avvenire toglierre tutti i contrasti. Riferitasi perciò questa Causa in essa S. C. dall' Eminentissimo Signor Cardinal Guadagni Prefetto della medesima sotto il seguente Dubbio:

Se li Confessori Regolari, non Curati, siano, o nò, obbli-

gati

gati ad intervenire alle Conferenze dei Casi di Coscienza dai Vescovi nelle di loro Chiese Secolari stabilite?

§. 2. Ed essendosi, prima di dare la risposta al Dubbio suddetto, considerato, che questa materia era stata già magistralmente esaminata, e risoluta a favore delli Regolari nella S. C. del Concilio nel tempo, in cui la Santità di Nostro Signore PP. BENEDETTO XIV. era Segretario della medesima, in una Causa d' Acquapendente = *Visitationis Sacrorum Liminum* 12. *Martii* 1718., inserita nella Notificazione 15. = al §. *Dei Confessori Regolari*, nel Tom. 5. delle Notificazioni, ed Editti della Santità Sua, quando era Arcivescovo di Bologna. Fu di comun consenso risposto al Dubbio suddetto nel dì 29. Maggio del corrente Anno 1752.

Negative, et dentur Decreta aliàs in re hac emanata. Scilicet a S. C. Concilii in una Aquipendii Visitationis Sacrorum Liminum 12. *Martii* 1718. *et in Forosempronien.* 12. *Maii* 1685. riferita nel Foglio della citata Causa d' Acquapendente. *Et ex S. C. super statu Regularium, in una Maceraten.* 15. *Januarii* 1632.

§. 3. Passò poi essa S. C. nel dare l' opportuno provedimento sopra l' abuso introdotto in alcuni Conventi, nei quali o per negligenza, o per ignoranza dei Decreti suddetti, non vi si tiene la lezione della Morale, nè vi si fanno le Conferenze dei Casi giusta il Decreto di Clemente VIII., e delle di loro Costituzioni Regolari, con ordinare, siccome colla presente ordina a tutti i Superiori Regolari d' Italia, e delle Isole adjacenti, l' esatta, e puntuale osservanza del citato Decreto di Clemente VIII., e delle di loro Costituzioni circa la Lezione della Morale, e la Conferenza dei Casi di Coscienza, da farsi impreteribilmente in tutti i Conventi del di loro Ordine, tanto in quelli, nelli quali vi è la sufficiente Famiglia di Religiosi, quanto nei piccioli Conventi, dove però vi sono Confessori Regolari approvati dai Vescovi per ascoltare le Confessioni dei Secolari. *E coll' espressa condizione, che qual' ora dentro i Chiostri non venissero eseguiti* ad unguem *i Decreti di Clemente VIII., e le Costituzioni del loro Ordine, le quali prescrivono la Lezione della Morale, e la Conferenza dei Casi di Coscienza, da farsi dentro i loro Conventi, o Monasterj, in detto caso siano tenuti, ed obbligati i Confes-*

fessori suddetti Regolari d' assistere, et intervenire alla Conferenza dei Casi stabilita dai Vescovi. S' incarica intanto a' detti Superiori Regolari, di fare eseguire quanto nella presente Lettera si contiene, acciò con effetto restassero adempiti i Decreti di Clemente VIII., e le Costituzioni dei loro respettivi Ordini, le quali hanno prescritta, e stabilita la detta Lezione di Morale, e Conferenza di Casi, come un Punto principale dell' osservanza della Regolare disciplina dentro i Chiostri: E di dover trasmettere la presente Lettera in tutti i loro Conventi, e Monasterj, con farla ivi leggere due volte l' Anno, tenerla affissa nel luogo solito, e registrarla nelle loro Segretarie, acciò non si possa allegare causa d' ignoranza in contrario. Per esser così, e non altrimente, l' intenzione di Nostro Signore, a cui essendo stata fatta da Monsignor Segretario la Relazione di tutto il contenuto nella presente Lettera, si è benignamente degnato di approvarlo, e di confermarlo.

Dato dalla nostra solita Residenza questo dì 8. Novembre 1752.

F. G. A. CARD. GUADAGNI PREFETTO.

F. Solazzi Arcivescovo di Tebe Segretario.

Num. II.

ORDINI E DICHIARAZIONI

Fatte dall' Emo Sig. Card. D. Andrea Gioannetti Arcivesc. di Bologna per li Monisteri di Monache della Città, e Diocesi nella sua Visita Pastorale compita l' Anno 1785.

EXtant, et videantur in peculiari Libello una cum Decretis hujus Synodi Cap. IV. Lib. IV. de Monialibus vulgari sermone, jussu ejusdem Emi, ad faciliorem Monialium usum exaratis.

X Num.

Num. III.

EPISTOLA AD MEDICOS

D. Andreas Himeriensis Episcopus, et Ecclesiae Bononiensis Administrator Spectatissimis Viris Medicinae Professoribus

Felicitatem ab Eo, qui est vera Sapientia, et humanae Salutis Conditor simul, et Reparator.

„ APpetente (1) Sacro Quadragesimali tempore, quod
„ plenum mysteriis non sine mysterio magnam illam
„ Paschæ celebritatem præcedit, qua una omnium solem-
„ nitatum dignitas est consecrata, providendum, ut Sa-
„ cratissimum Jejunium sancte, religioseque a Fidelibus
„ observetur, quod Legis, et Prophetarum testimonio com-
„ mendatum, a Christo Domino consecratum, ab Aposto-
„ lis traditum Ecclesia Catholica perpetuo retinuit, ut per
„ macerationem carnis, et animæ humiliationem ad Do-
„ minicæ Passionis, Paschaliumque Sacramentorum Myste-
„ ria paratiores accedamus, et in ejus Resurrectione resur-
„ gamus, in cujus Passione, deposito veteri homine, simus
„ commortui. „

(1) Encyc. die 20. Decemb. 1759.

Verba sunt hæc gravissima Sanctissimi Pontificis, Clementis nimirum XIII., ad omnes Episcopos, quæ idcirco vestris oculis, Spectatissimi Viri, subjicimus, ut ab eorum verborum gravitate facile intelligatis, quanta consideratione Vos uti ante oporteat, quam judicio vestro hos atque illos vel ad tuendam valetudinem carnes in cibum adhibere, vel ad reparandas, conservandasque corporis vires ab jejunio hoc tempore Sacratissimo excusari definiatis. Itaque si in hanc rem salutaria monita Vobis dirigimus, atque equidem privatim unicuique, non publice ut moris erat, optamus a vestra humanitate vehementer, ut id factum existimetis, tum ut singularis officii erga Vos nostri majorem exhibeamus significationem, tum ut a munere nostro non deficiamus, cujus eæ sunt partes, omne genus hominum, quorum est nobis cura demandata, commemoratione Legis ede-

edocere, quæ sint viæ Domini, per quas ambulet quisquis ad immortalem vitam progreditur certissime assequendam. In illam beatam requiem, quam tribuit Deus diligentibus se, intrat nemo plane, nisi qui diligenter, studioseque mandata servat non divina solum, sed ea etiam, quibus Catholicus quisque Ecclesiæ Matris, quam qui audit Deum audit, jussu est obnoxius. Hæc autem inter nullum fortasse aut antiquius est, aut præstantius quadragesimali observatione jejunii. Vos igitur, quibus hoc datum divinitus est, ut Corporibus mederi possitis, id imprimis alte animo infixum habetote, quod Medici Christiani estis, atque adeo ita curare aliorum infirmitatem debetis corpoream, ut Saluti Animæ alienæ, et vestræ nullum afferatis detrimentum. Sæpe enim blandiendo, et connivendo, sæpe per oscitantiam, atque negligentiam ita aliorum criminibus implicamur, ac detinemur, ut illorum vinculis distenti, et pondere obruti in terribilem illum tormentorum locum præcipites ruamus. Neque vero quis excusationem ex eo petat, quod qui accedunt pro hujusmodi impetranda facultate, illis affirmantibus fides negari sine injuria non possit. In hac quippe re tanta Judicis Vos personam sustinere intelligitis, cujus est, nisi explorata probataque caussa, affirmanti aut neganti assensum non præbere. Profecto si de bonis fortunæ vestris ageretur, petenti, et non evidenter jus probanti suum, quidpiam vel minimum tribuere quisque vestrum recusaret. Agitur hic de præcipuo bono, existimatione videlicet vestra, agitur de immortali bono, quod est cœlestis hæreditas, quæ Vobis Filiis Dei, et Christi Cohæredibus parata est, et somniculosi, desidesque jacebitis?

Quocirca nemo, qui signandis licentiis nomen apud Nos dedit suum, testetur de infirma valetudine, atque adeo de indulgentia comedendarum carnium concedenda ei, cujus curandi non sibi ipse assumpserit officium, vel saltem quem non prius plene agnoverit, quem præsentem libere, diligenterque, ut Judex, non interrogaverit, nimirum ut de necessitate judicium efformet prudens, atque sincerum, quod et sequi, et probare Ecclesiastica solet auctoritas. Neque enim si alia ratione morbi periculum potest evitari, licet carnibus vesci, quarum usum vera dumtaxat, non fucata hoc tempore permittit necessitas. Hinc Vos ipsi perspicitis, quum abstinentiæ quadragesimalis observatio singulos

quosque attingat, suaque vi urgeat, ex eo quod in una, eademque familia unus, aut alter a præcepto liber sit habendus, non propterea omnes habendos: quam ob rem notanda a Vobis esse nomina, numerumque distinctum personarum, quas ad comestionem carnium cogit infirma valetudo, intactis reliquis, quos viribus firmas præcepti adstringit natura; immo illis ipsis non posse adsiduam carnium consuetudinem concedi, quibus sufficit interrupta. Illud etiam perspicitis, omnino persuadendum illis, quibus aliquoties in hebdomada salubriores carnes in cibum adhibere indulgetur, ne velint diebus aliis, quod Augustinus vehementissime arguebat (1), *numerosioribus ferculis corda obruere, ventresque distendere artificiosis, et peregrinis condimentorum diversitatibus gulam, ne vel copia compescatur, irritare*. Nam *per hos dies etiam concessa prandia removenda*.

(1) Serm. 210.

Quæ quum ita sint, considerare vos oportet, Viri Spectatissimi, quam caute hac in re sit incedendum Christiano Medico, ne alienam Corporis sanitatem dum servat, et colit, animis inferat perniciem. Qua in re ad aures pervenit nostras, transactis temporibus factum, ut nonnulli Medici vel quasi venando inquirerent quos ad carnium esum avide attraherent, ne dicam impellerent, vel tanquam ad officinam sedentes expectarent undecumque venientes, quibus merces suas quoquo pretio divenderent, vel denique subscriptione sua testimonium dicerent earum rerum, quas prorsus ignorarent. Non ii nos sumus, qui de Viris, quos Deus constituit bono publico, quosque nos magni facimus, hæc credamus; immo in ea constanter opinione sumus, ut quisque vestrum ab hisce, atque similibus, quæ ultionem divinam, et humanam effugere nullo modo possunt, summopere abhorreat. Itaque præclare actum cum Populo vigilantiæ Nostræ commisso putamus, quod Viros non modo doctrina, sed etiam religione præstantes nactus sit, qui Christianam pietatem non fovere, atque enutrire non possunt eo ipso tempore, quo aut morbos accurate depellunt, aut valetudinem provide tuentur. Valete diu in Domino feliciter.

Dat. ex Ædib. Archiepiscop. V. Id. Februarii 1777.

EPIS-

EPISTOLA ALTERA AD EOSDEM.

SUperiori anno vestram, Ornatissimi Viri, excitavi vigilantiam, ut in austeritate Sacri Quadragesimalis jejunii remittenda, relaxandaque vestris finibus contenti caute adeo progrederemini, ut corporum valetudinis lucra quærentes non animarum vestrarum, et aliorum detrimenta sentiretis. Id vero fuisse intelligitis mearum partium, qui Pastoris sustinens Personam præesse, nisi in sollicitudine, non poteram. Nunc vero Summi Pontificis munere beneficentissimo Pastor vere cumulateque constitutus justum omnino arbitror, Petro Apostolorum Principe Auctore, multo diligentius suscitare Vos in commonitione, et quidem scientes et confirmatos in ea opinione certissima, quod petentibus sibi concedi Sacratissimo hoc jejuniorum tempore aut carnium esum, aut multiplicem quotidianam comestionem nec statim, nec facile indulgendum. Quam in rem non hic usurpare nunc in animo est aut sanctissimorum Patrum, aut Theologorum verba, et sententias, quæ probe intelligo quantæ futuræ auctoritatis essent apud Vos Christianæ Religionis Cultores eximios: sed hominem vestri Ordinis, cujus scripta quo tempore de morum Theologia disputandum Nobis erat, idem fuit et legere, et magni facere, Paulum Zacchiam Romanum Protomedicum, qui quæ sint servanda præcepta pro rerum, personarum, ingeniorumque, atque habitudinis varietate in Quadragesimalis jejunii lege relaxanda scite pro more suo, exquisiteque complectitur. Animadvertit autem solertissimus Vir, varia esse morborum genera, quibus humanum corpus in hac mortali vita subjicitur; At non quemlibet morbum ejus esse naturæ, ac vis, quæ jure valeat a quavis jejunii conditione excusare: alius quippe morbus omnino esum carnium exigit; alius carnium facile fert abstinentiam, ovorum autem, et lactis usum sine periculo tolerat; alius ab unitate tantummodo comestionis, ab hora refectionis alius, alius ab hisce omnibus liberare hominem, et immunem reddere non immerito potest. Neque audiendos eos existimat, qui ad effugiendum Quadragesimalis abstinentiæ pondus caussari solent sanitatis incommodum, quod ex ea nascatur oportet: *Vix enim*, inquit, *dici potest hominem jejunare, qui ex jejunio nullum perceperit corporis incommodum*. Itaque uti non quicumque morbus, sed plus-

quam

quam mediocris, immo aliquando *valde urgens*, sic nec incommoda quævis, sed gravia, et quæ magno aut sint reipsa, aut probabili admodum ratione esse possint nocumento valetudini eo opinante requiruntur, ut Medici judicio absolvi jure Christianus homo valeat vel a cibo vetito, vel ab unica comestione. Atque in hisce dijudicandis incommodis inquirendam præterea, ac diligenter perpendendam definit eorum caussam clarissimus Auctor. Fit enim sæpe incommoda progigni ex eo, quod multi aut modum necessarii alimenti excedant, aut durioribus, sed ad salivam suavioribus cibis se ingurgitent, quibus a vitiis si se temperarent, detrimenta valetudinis facile evitarent, et Quadragesimalem observantiam cum fœnore, ne dum sine nocumento tenerent. Non dubito Vos, Viri Clarissimi, pro ea, qua exsplendetis, eruditione, quæstiones, quas excitat, ac dissolvit laudatus Auctor, oculis ac mente lustrasse. Sed illud vobis suasum velim, ut iterum ac attente quintam libri quinti titulo primo quæstionem revolvere non gravemini: de pluribus enim ille disputat accurate, quam quæ complecti brevi Nos Epistola valeamus, quæque vestrum in judicio ferendo ita component arbitrium, ac moderabuntur, ut omnes intelligant, non minus Vos scientia, et prudentia, quam pietate, ac religione præcellere. Quod equidem tanto diligentius a vobis præstandum esse videtur, quanto liberalius nobiscum agit Pontifex clementissimus, qui angusta re nostra, et Quadragesimalium obsoniorum difficultate commotus etiam hoc anno, ut ab adhibendis perpetuo in cibum piscibus, atque ab usu olei Cives Bononienses, ac totius Diœcesis populum curæ nostræ Pastorali commissum liberandi esset facultas, benignissime petentibus Nobis concessit. Itaque quo major est Pontificis indulgentia, et liberalitas, qua Nos utimur, eo minor esse debet et in populo necessitas, et in vobis facilitas vacationem ab jejunii lege, qua late patet, decernendi. Constantes estote igitur in doctrina sana, et cavete, ne dum a corporibus morborum pericula studiose avertitis, animis, quorum salus non sine maxima injuria comparari cum corporis valetudine potest, vulnus eo gravius, quo occultius inferatis. Valete.

Dat. Romæ ex Ædibus Gregorianis ad Clivum Scauri v. Kal. Martias 1778.

IN-

INDEX APPENDICIS.

AD LIBRUM PRIMUM.

AD LIBRUM SECUNDUM.

Ordi-

AD LIBRUM TERTIUM.

AD LIBRUM QUARTUM.

Quæ in quatuor Synodi Libris occurrerunt

ERRATA	CORRIGE
pag. 24. *lin.* 16. incapax decernitur	capax decernitur
pag. 62. *lin.* 6. et indecora	hæc indecora
pag. 115. *lin.* 10. *plantam riga*	*planta : riga*
pag. 129. *lin.* 32. ad tantam dignitatem	tantam dignitatem
pag. 143. *lin. ult.* hunc vitæ curriculum	hoc vitæ curriculum
pag. 163. *lin.* 29. Prædecessores nostri, ut	Prædecessores nostri loquuntur, ut
pag. 252. *lin. ult.* Ambo	Ambæ
pag. 285. *lin.* 22. cuique licere	cuique liceri
pag. 297. *lin.* 2. *et eorum Præfectis*	*et earum Præfectis*

INDEX RERUM

QUÆ IN SYNODO CONTINENTUR.

A

Bene-

C

pro

D

H

J

L

M

Regu-

N

O

tivas,

Via-

Q

R

pi-

S

Et

T

V

post

post annum piorum legatorum adimpletionem *ibid.* Onera Missarum quoad numerum, et quoad singulas designatas loci, temporis etc. circumstantias adimpleantur p. 288. Si qua dubitatio, vel difficultas in his exoriatur, Ordinarii auctoritate erit dissolvenda p. 288. 289. Etsi liceret Missas in quavis Ecclesia celebrare, numquam tamen extra Diœcesim, inscio Ordinario, celebrentur p. 289. Regulares ne sint ultimarum voluntatum executores sine suorum Superiorum licentia *ibid.* Notarii notitiam legatorum piorum, intra mensem a die rogitus, vel aperitionis testamenti non tradentes Cancellariæ Archiepiscopali, excommunicatione illigantur Ordinario reservata *ibid.* et p. 210.

USURÆ: Vulgares quidam errores circa usuras ex Bened. XIV. eliminandi p. 301. Notarii conscribentes, et proxenetæ conciliantes contractus usurarios subjiciuntur pœnis p. 302. Ejusmodi crimen longissime absit ab Ecclesiasticis *ibid.* Pecuniæ si quæ obveniant, ex Ecclesiæ lege in fructus collocandæ, in Monte Pietatis interim deponantur *ibid.* Fructus ex usuris parti restituendi: si de incerta gravioris summæ restitutione agatur, Parochi, et Confessarii Ordinario deferant p. 302. 303.

FINIS.

Venerabili ac dilectissimo Clero Bononiensi
D. A. Card. Joannettus Archiep.
Salutem in Domino.

QUo die non multo postea quam ad Ecclesiæ hujus administrationem per summam Pii VI. Pontificis Maximi benignitatem destinati aditum Nobis, viamque aperuimus ad pastoralis visitationis initium, eodem sacro videlicet Magnæ nostræ Dominæ, ac præstantissimæ Virginis, Deique Matris Mariæ in Cœlos assumptioni, atque celeberrimo ob Metropolitani Templi consecrationem ad Synodi duobus ferme ab hinc annis celebratæ promulgationem tandem accedimus. Quam tarditatem intoleranter equidem, ac dolenter diu sustinuimus, neque adhibitis licet, atque admotis stimulis vincere potuimus, ac superare: factum tamen est, favente Deo, ut sæpius renovatus dolor a celebritate hujus diei abunde compensaretur, atq. in lætitiam converteretur. Sperandum enim summopere est, ut Divina Genitrix singularis Patrona Cleri, populiq. Bononiensis eo potissimum tempore, quo tum suæ adsumptionis, et gloriæ, tum Templi consecrationis in Divinæ Majestatis obsequium memoria devotissime recolitur, Patrocinii sui nobis admirabiles fructus sit elargitura impetratis viribus, atq. auxiliis peculiaribus ad custodiendas, atque executioni fidelissime mandandas eas Constitutiones, quas communi sententia stabiliendas decrevimus.

Legem igitur, Ven. Fratres, ac Filii in Domino dilectissimi, legem accipite, in qua meditantes die ac nocte vestram operemini salutem; legem, quam vos ipsi in Spiritu Sancto congregati, non humano arbitrio, sed Christo Jesu docente, ac præordinante vobis constituistis; legem non novam, sed quam Majores nostri eodem Divinitatis instinctu et docuerunt ipsi, et observarunt, nobisque quasi hæreditatem immarcescibilem reliquerunt. Quæ res, ut jucundissima per se est, sic animos nostros inflammare vehementer debet ad eam

ex-

expansis ulnis amplectendam, ac toto corde diligendam. Quod si hoc Bononiensibus cunctis gratissimum accidere debet, præclaros certe amoris ignes excitet oportet in vobis, Ven. Fratres, qui vel dignitate ut ceteros Cleri præcellitis, sic etiam præitis virtutum exemplo, vel pastorali munere fungentes populum in iis, quæ ad æterna assequenda præmia certo conducunt, eruditis. Synodales itaque constitutiones iterum oculis perlustrate, revocate in mentem, in succum, et sanguinem, ut ita dicam, convertite, ut animo præsentes, et cordi jucundas illas habentes in omni vestra actione, atque conversatione digni videamini, quos cuncti imitentur, ac suspiciant; atque ita fiat, ut tamquam cor unum simus omnes, et uno ore honorificemus Deum, qui in nostris visceribus spiritum innovavit rectum, ut cogitaremus quæ placita illi sunt, eaque nobis essent pro lege. Nam quid accidere perniciosius posset, quid etiam turpius quam qui præcipuas tenuerunt partes, occuparuntque majora subsellia in Synodali conventu, eos si intueremur aut negligere quæ constituta sunt, aut ab illis, quod gravissimum esset, abhorrere? Sed absit, ut hæc, aut similia de præcellentiori Clero vel suspicemur. Nobis omnino persuademus primores Cleri futuros procul dubio diligentes adeo, et accuratos in promovenda exemplis, atq. exhortationibus observatione Constitutionum Synodalium, ut reliqui non solum de Clero, sed vel laici ipsi iis excitati institutis suos mores facile componant, exprimantque ad Synodi nostræ præscriptiones. Quæ quum ita sint, non est cur hac in re diutius immoremur.

Quamquam hic silentio illud præterire non possumus, quod commovet Nos maxime, et cor nostrum vehementer conturbat: nempe scimus non in hanc urbem solum, quæ tamen fuit semper custos fidelissima veritatis, sed etiam in Diœcesis partes aliquas libellos introduci præceptis Philosophiæ hujus seculi abundantes, quorum lectione, ut de illis taceam, qui eo feruntur audaciæ, ut Divinum Numen subruere iniquissime pertentent,

quo-

quorum inquam lectione, cæremoniæ ac sacri ritus ab Ecclesia, quæ profecto nihil permittit, aut probat, quod a vero Religionis spiritu dissentiat, præscripti deridentur; debitum judiciis Apostolicis obsequium imminuitur, ne dicam plane aboletur; filialis, ac sincera obedientia Summo Pontifici, D. Petri Successori, ac Jesu Christi in terris Vicario ab fidelium animis removetur; Primatus jurisdictionis, veræque potestatis aut plane negatur, aut certe quammaxime deprimitur, Primatus inquam, quo Pontifex summus tamquam caput Corporis Ecclesiæ visibilis, quæ una est, atque Catholica, eam regit, docet, atque tuetur; ornatus, cultusq. Templorum quasi superstitiosus improbatur, aliaque multa, quibus fides ipsa impetitur, obscuratur ejus splendor callide adeo instillantur, ut tandem error facile ebibatur, ac bene potus dilatetur. Quis dicendo complecti poterit mala, quæ in ipso Ecclesiæ sinu ex his libellis heu! progignuntur? Prava ejusmodi Dogmata primum in remotis regionibus infeliciter orta utinam in Italia nostra, nec in viciniis nostris radices fixissent! Tuti ab insidiis, securi a machinationibus essemus. At multo aliter se res habet, et omnium vestrum cognitione patet, Ven. Fratres. Nec vigilantia nostra, nec Quæsitorum fidei satis est, ut seducentium hujus generis libellorum præpediatur ingressus in nostram Civitatem, ac Diœcesim; nam quo minoris illi sunt molis, eo facilius et occultantur, et aliis novitatum studiosis legendi commodantur: sicq. serpit cancer, potatur venenum, corrumpuntur mores, fides nutat, effræne cogitandi studium acuitur, atq. superba attollitur, triumphatq. Philosophia. Et quia tam multi sunt libelli, tamque frequentes, ut adspecta vix luce damnari, proscribi, igne, et aqua nequeant interdici, fit sæpe, ut incaute ab iis etiam legantur, quibus nulla est facultas, quique errorem nec detegere, nec valeant evitare.

Quorsum ista, Ven. Fratres, ac Filii dilecti? Vos, qui a ceteris fidelibus segregati non aliam vobis hæreditatis partem nisi Dominum constituistis, Vos, qui

in

in sortem Domini vocati sacro estis addicti Ministerio oportet meminisse, non solum vestram debere operari salutem in timore, et tremore, sed etiam in id maxime incumbere, ut a ceteris fidelibus quæ noxia sunt avertentes illos ad certam quisque vocationem suam faciendam, confirmata fide, in operibus sanctis adducatis. Vos vero potissimum, qui Parochi munere fungentes partem oneris, atque sollicitudinis nostræ vobis impositam intelligitis, rogamus, obsecramus, et obtestamur in Domino, ut diligentia summa peculiarem gregem vobis concreditum custodientes invigiletis, ne inter oves libelli hujusmodi dispergantur, ne eorum contagione ovis aliqua vitietur, ne unius, aut alterius vitium aliis, atque aliis deinceps adhærescat ovibus, ne tandem totum corrumpatur, tabescat, pereat ovile. Periculum enim vero amittendæ fidei, sine qua impossibile est placere Deo, et gravissimum est, et proxime imminet: qua amissa, ut nihil restat salutis sic omnia nobis mala sunt pertimescenda. Unum ergo, et commune consilium nostrum, communis cura, communis etiam cogitatio sit, ut abhorrentes nos a novitate adhæreamus Majorum nostrorum exemplis, qui a Romana Ecclesia, ejusque dogmatibus ne hilum quidem recesserunt, et illud sedulo curemus, ne ceteri fideles omnes ab illis venenosis libris, et insidiarum plenis, quos evomit superbia, decipiantur.

Sed jam ad rem nostram regredientes, quemadmodum Synodalia statuta non Clerum dumtaxat, sed cujusque generis fideles reliquos, omnesque cœtus respiciunt, illud confidimus futurum, ut ex eorum observatione Ecclesiæ Bononiensis augeatur splendor, et quæ bona ex Divina liberalitate nobis omnibus concessa sunt, aliis, atque uberioribus cumulentur. Confortamini itaque in Domino, Ven. Fratres, Filii desideratissimi: invocate nomen ejus, qui prope est invocantibus se, et operatur in nobis petentibus velle et perficere pro bona voluntate. Valete in Christo, atque in orationibus vestris memoriam nostri facite.

Ex Palat. Archiep. die 15. Augusti 1790.